

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale, V Camera e 5 ^a Senato)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e III)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	15
GIUSTIZIA (II)	»	44
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	54
DIFESA (IV)	»	59
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	65
FINANZE (VI)	»	78
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	99
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	112
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	146
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	148

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Azionisti, Alleanza di Centro: Misto-RAAdC.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	160
AGRICOLTURA (XIII)	»	166
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommissione permanente per l'accesso</i>)	»	182
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	187
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	190
<i>INDICE GENERALE</i>	»	192

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella XIV Circoscrizione Marche 3

GIUNTA PLENARIA

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.50.

Sostituzione di un deputato nella XIV Circoscrizione Marche.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che, a seguito della cessazione dal mandato parlamentare del deputato Roberto Zaffini, di cui la Camera ha preso atto nella seduta odierna, si è reso vacante un seggio attribuito alla lista

n. 10-Lega Nord nella XIV Circoscrizione Marche.

Al fine di procedere all'attribuzione di tale seggio, propone che la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, accerti che il candidato che, nella stessa lista, nell'ambito della medesima circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Eraldo Isidori.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 14.55.

COMMISSIONI RIUNITE

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione*) 4

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 20.40.

Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240).

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 5 del Re-*

golamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Luca ANTONINI, *presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Walter VITALI (PD), Marco STRADIOTTO (PD) e Lucio Alessio D'UBALDO (PD), e i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) e Marco CAUSI (PD).

Luca ANTONINI, *presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fi-

scale per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:	
Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.	
Audizione della professoressa Dina Porat, direttrice dello Stephen Roth Institute per lo studio dell'antisemitismo contemporaneo e del razzismo dell'Università di Tel Aviv (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 10.55.

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Fiamma NIRENSTEIN.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione della professoressa Dina Porat, direttrice dello Stephen Roth Institute per lo studio dell'antisemitismo contemporaneo e del razzismo dell'Università di Tel Aviv.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-

curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolge quindi un breve intervento introduttivo.

Dina PORAT, *Direttrice dello Stephen Roth Institute per lo studio dell'antisemitismo contemporaneo e del razzismo dell'Università di Tel Aviv*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Paolo CORSINI (PD), Raffaele VOLPI (LNP), Enrico PIANETTA (PdL), Furio COLOMBO (PD) e Olga D'ANTONA (PD).

Dina PORAT, *Direttrice dello Stephen Roth Institute per lo studio dell'antisemitismo contemporaneo e del razzismo dell'Università di Tel Aviv*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fiamma NIRENSTEIN, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*)

7

SEDE REFERENTE

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente della III Commissione, Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.

C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e XII.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevole Mariarossaria Rossi per la II Commissione e Roberto Antonione per la III Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva, anche a nome della presidente della II Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica. C. 2844 Lulli (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3553*) 8

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Telecom Italia Spa sul piano industriale del gruppo 14

SEDE REFERENTE

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente della X Commissione, Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica.

C. 2844 Lulli.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3553).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 ottobre 2010 i relatori Bergamini e Maggioni hanno svolto le relazioni introduttive.

Avverte che, in accoglimento della richiesta deliberata dalle Commissioni riu-

nite nella seduta del 6 ottobre 2010, in data 12 ottobre 2010 è stata assegnata alle Commissioni riunite IX e X la proposta di legge Ghiglia C. 3553, assegnata precedentemente soltanto alla X Commissione. Dal momento che la proposta di legge Ghiglia C. 3553 verte su materia analoga alla proposta di legge Lulli C. 2844, propone alle Commissioni di procedere all'abbinamento.

Le Commissioni concordano.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che sono pervenute alle presidenze delle Commissioni IX e X numerose richieste di audizioni da parte di soggetti interessati alla materia in esame e ritiene pertanto che sarebbe opportuna una riunione dei due Uffici di Presidenza al fine di valutare l'opportunità di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva. Invita quindi uno dei due relatori a integrare quanto già illustrato nella seduta del 6 ottobre, in modo da dar conto anche dei contenuti della proposta di legge Ghiglia C. 3553.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore per la IX Commissione*, concorda con la proposta del presidente di svolgere un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in titolo al fine di ascoltare numerosi soggetti interessati alla materia.

Illustra, quindi, il contenuto della proposta di legge Ghiglia C. 3553, di cui è stato testé deliberato l'abbinamento. Sottolinea che essa è volta a promuovere e facilitare lo sviluppo delle attività economiche nel campo della mobilità elettrica veicolare, nella loro attuale fase iniziale, in considerazione degli effetti di tutela ambientale da ciò derivanti. L'incentivazione all'utilizzo dell'auto elettrica sarà attuata non solo attraverso lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica dei veicoli, ma anche attraverso misure di carattere incentivante all'acquisto e la promozione di politiche locali di mobilità elettrica. L'automobile elettrica è attualmente l'unica tecnologia che consente di raggiungere, in tempi relativamente brevi, l'obiettivo di ridurre sensibilmente i livelli di polveri sottili nelle aree urbane di maggiori dimensioni del nostro Paese, e al contempo con la sua implementazione e diffusione la produzione di tali veicoli puliti ed efficienti sarà in grado di aumentare la competitività delle imprese italiane e di consentire la creazione di nuovi posti di lavoro.

I veicoli elettrici a batteria sono una soluzione tecnicamente disponibile (molti modelli sono in procinto di entrare sul mercato), in grado di garantire risparmi energetici e riduzioni delle emissioni di polveri sottili nell'ambiente anche superiori al 50 per cento in rapporto ai veicoli equivalenti con motore endotermico e sono caratterizzati da emissioni locali ridotte se non del tutto nulle. Inoltre, poiché quasi il 90 per cento dei nostri tragitti quotidiani copre meno di 60 chilometri e le automobili elettriche con una ricarica possono raggiungere 150-250 chilometri di autonomia, questa tipologia di veicoli potrebbe potenzialmente aggiudicarsi il 20-35 per cento del

mercato complessivo della mobilità su strada, a condizione di creare i presupposti perché ciò avvenga. Non essendoci motivi di ordine economico che possano frenare lo sviluppo delle auto elettriche, la diffusione dell'utilizzo dell'auto elettrica richiede la realizzazione e lo sviluppo di adeguate infrastrutture per la ricarica dei veicoli, la cui mancanza o insufficienza costituisce il principale ostacolo all'affermazione di tale approccio alla mobilità.

L'articolo 1 propone di considerare la realizzazione di un'adeguata rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici come obiettivo prioritario e urgente degli interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente, per la riduzione delle emissioni nocive, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, per il contrasto del riscaldamento globale, per il perseguimento dei livelli di emissioni fissati dal regolamento (CE) 443/2009 e per contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186. La realizzazione della rete infrastrutturale deve essere considerata anche nell'ambito degli interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano, per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate, per l'incentivazione dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico degli edifici pubblici e privati.

L'articolo 2 si occupa del raccordo con la legislazione regionale, prevedendo che le regioni emanino le norme di loro competenza nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal provvedimento in esame (le regioni a statuto speciale vi provvedono in conformità ai loro statuti). Le disposizioni regionali devono comunque salvaguardare l'unità economica nazionale e i livelli essenziali delle prestazioni sul territorio statale. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali si applicano le disposizioni di cui al provvedimento in esame. Si prevede, inoltre, la stipula di

un'intesa per assicurare posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi sul territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica dei veicoli elettrici.

L'articolo 3 consente – fatte salve le competenze della UE – la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica rispondenti agli *standard* fissati dal regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) n. 100, il quale stabilisce i requisiti di sicurezza per l'omologazione dei veicoli a propulsione elettrica (interamente elettrici o ibridi). Spetterà agli organismi nazionali di normalizzazione (UNI e CEI) adottare i provvedimenti necessari di adeguamento ai suddetti *standard*.

L'articolo 4, ai commi da 1 a 4, reca norme di agevolazione tributaria. In particolare, il comma 1 interviene sull'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) al fine di disciplinare la misura della detrazione dell'IVA pagata per gli acquisti di autoveicoli elettrici nonché degli apparecchi e delle altre infrastrutture destinate alla ricarica stessa. Si introduce, per il periodo compreso tra il 2010 e il 2015, la detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti dei beni sopra indicati in misura diversa per ciascun anno, indipendentemente dal loro utilizzo esclusivo nell'esercizio d'impresa. In particolare, la norma prevede una diversa quota annua di IVA detraibile fissata in misura pari al 100 per cento per l'anno 2010 e decrescente negli anni successivi fino a raggiungere il 50 per cento nell'anno 2015 (lettera *a*). La lettera *b*) del comma 1 prevede poi che, a decorrere dall'anno 2016, la quota detraibile di IVA assolta sugli acquisti – per i beni sopra indicati non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, arte o professione – è fissata in misura pari al 45 per cento. Il comma 2 interviene sulla Tabella A, parte II, allegata ad decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 al fine di inserire tra i beni assoggettati ad aliquota agevolata IVA (4 per cento) le cessioni di « prodotti e apparecchiature

per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e prestazioni d'opera o di servizi per la loro installazione e attivazione, comprese le relative opere edilizie ». Il comma 3 prevede l'applicazione della detrazione IRPEF (36 per cento), di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, anche relativamente alle spese per la costruzione e per l'installazione delle infrastrutture elettriche di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica negli edifici privati, anche condominiali. Qualora la spesa sia superiore a 10.000 euro, l'ammontare della detrazione deve essere ripartita in tre annualità. Il comma 4 concede ai Comuni la facoltà di introdurre agevolazioni o esenzioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e di imposta comunale sugli immobili (ICI) in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di ricarica elettrica veicolare a servizio dei veicoli alimentati ad energia.

L'articolo 4, ai commi da 5 a 9, istituisce un fondo, di durata quinquennale, denominato Fondo nazionale di incentivazione per lo sviluppo della mobilità elettrica. Le risorse del Fondo sono utilizzate per la concessione ai consumatori finali di contributi per l'acquisto di autoveicoli elettrici e per l'acquisto, l'installazione e l'attivazione delle infrastrutture di ricarica, nonché per la concessione di contributi ai comuni per la realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica negli spazi di sosta pubblici e privati. L'erogazione dei contributi è regolata annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente. Gli importi dei contributi per l'acquisto dei veicoli elettrici sono fissati in misura più elevata per i primi anni del quinquennio di operatività del Fondo, per favorire una più rapida introduzione di tale tipologia di veicoli. Il menzionato decreto potrà porre a carico delle società e dei soggetti gestori del sistema di distribuzione dei carburanti una quota dei fondi da destinare ai

comuni per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica. In tal caso, a fronte di tale onere, i suddetti soggetti potranno incrementare la tariffa dell'energia elettrica di massimo euro 0,25 kw all'ora. Infine, il decreto può riservare una quota, non superiore al 40 per cento dello stanziamento, alla concessione di contributi per il rinnovo e la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati.

L'articolo 5 prevede la formulazione da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dello sviluppo economico, di indicazioni destinate all'Autorità per l'energia con riferimento alla ricarica dei veicoli elettrici e alla realizzazione delle relative infrastrutture. Tali indicazioni, tra l'altro, devono evidenziare le esigenze relative alla determinazione di tariffe elettriche per la ricarica dei veicoli che incentivino l'utilizzo dei veicoli elettrici specie nella fase di *start up* del mercato e almeno per i primi cinque anni, alla definizione di particolari criteri e modalità di recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale, alla differenziazione tra i regimi tariffari del servizio privato o domestico di ricarica dei veicoli da una parte e di quello pubblico o collettivo dall'altra, alla correlazione dei meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli elettrici all'agevolazione del maggior consumo e alla correlazione dei provvedimenti di determinazione delle tariffe a tutte le ulteriori specificità della filiera della produzione e distribuzione dell'elettricità per la ricarica dei veicoli. Entro due mesi dalla formulazione delle suddette indicazioni L'AEEG provvederà all'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

L'articolo 6 introduce norme volte a semplificare la creazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici. Tali interventi diretti alla realizzazione o all'adeguamento degli impianti elettrici per le infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria che ai sensi del TU dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) sono ricompresi nell'attività edilizia libera (ovvero realizzabili senza alcun titolo abili-

tativi ma previa comunicazione all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori). Qualora gli stessi interventi incidano sulle parti strutturali dell'edificio o comportino un aumento del numero delle unità immobiliari o implicino un incremento dei parametri urbanistici, la loro esecuzione è soggetta, invece, a DIA ai sensi degli articoli 22 e seguenti del citato TU dell'edilizia. Conseguentemente viene previsto anche l'adeguamento dei regolamenti edilizi comunali (analogamente a quanto disposto per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) che devono prevedere, entro il 1° gennaio 2011 e ai fini del conseguimento del relativo titolo abilitativo edilizio, l'obbligatorietà, per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, dell'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Le leggi regionali possono regolamentare diversamente la materia dei titoli abilitativi, fermo restando che tali disposizioni non devono comportare un aggravamento del regime giuridico edilizio delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli, anche per gli aspetti procedurali.

L'articolo 7 reca norme relative alla regolamentazione dei punti di ricarica. Viene previsto che, fatto salvo il regime giuridico sull'uso delle cose comuni previsto dall'articolo 1102 del codice civile, qualora le opere edilizie per l'installazione dei punti di ricarica dei veicoli in edifici privati comportino l'obbligo di deliberazione degli organi del condominio, queste ultime, ove abbiano per oggetto le innovazioni dirette a installare prese di alimentazione per veicoli alimentati ad energia elettrica, devono essere approvate dall'assemblea del condominio con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile (cioè un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio in prima convocazione, oppure, in seconda convocazione, un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio).

Viene, inoltre, salvaguardato il diritto del singolo condomino di installare a proprie spese i punti di ricarica qualora il condominio rifiuti di assumere le previste deliberazioni. Da ultimo si prevede un incentivo economico, pari ad una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente e fino a un massimo di euro 1.500, a copertura delle spese documentate per l'installazione di impianti elettrici di ricarica, sia negli spazi condominiali che nella propria abitazione, per un periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della proposta di legge in esame.

L'articolo 8 reca norme in materia urbanistica relative alle infrastrutture dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. Viene previsto che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli elettrici costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 17 del citato TU dell'edilizia. Le leggi regionali dovranno quindi stabilire contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale prevedano uno *standard* minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli elettrici. Le leggi regionali dovranno inoltre prevedere che gli strumenti urbanistici e di programmazione rechino uno *standard* minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli elettrici ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.

L'articolo 9 prevede una integrazione della « Strategia energetica nazionale », lo strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale della politica energetica nazionale introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 112 del 2008. L'integrazione dovrà indicare priorità e misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 1 della proposta di legge in esame e riguarderà anche l'incremento degli investimenti in ricerca e svi-

luppo nel settore delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica in tale settore.

L'articolo 10 prevede l'adozione, da parte del Governo, di un piano strategico per la realizzazione di una rete di stazioni di servizio per i veicoli elettrici. In particolare, si prevede che i costi della ricarica siano addebitati al cliente che la effettua, con un sistema di tariffe differenziate e regolamentando i tempi di ricarica in modo da ottimizzare le disponibilità della rete elettrica. Le regioni possono disporre esenzioni dalle tasse di proprietà per i veicoli elettrici e le amministrazioni locali consentono la circolazione di tali veicoli nelle aree a traffico limitato e li escludono dai blocchi della circolazione. Il Ministero dell'ambiente partecipa, fino al 50 per cento, al finanziamento delle spese per lo sviluppo di infrastrutture del servizio di ricarica. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio su tutto il territorio nazionale. Il comma 9 dell'articolo 10 destina a decorrere dal 2011 a un Fondo di incentivazione per la realizzazione del servizio di ricarica le maggiori entrate derivanti dalla revisione degli importi delle tasse automobilistiche, disposta dalla legge finanziaria 2007.

L'articolo 11 prevede, nell'ambito del piano strategico di cui all'articolo 10, azioni governative di sostegno finanziario alla ricerca della migliore tecnologia per realizzare le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici per sviluppare l'uso di tali veicoli, secondo determinati criteri indicati dalla norma.

Con l'articolo 12 si integrano le disposizioni del comma 355, articolo 1, della legge n. 311 del 2004 (finanziaria 2005) in cui sono indicati i progetti di investimento considerati prioritari ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sul Fondo rotativo per il

sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca. Ai progetti attualmente previsti, si aggiungono le infrastrutture relative al settore energetico della ricerca dei veicoli elettrici, sulla base di programmi predisposti dal MiSE.

L'articolo 13, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, prevede l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (previa deliberazione del CIPE e d'intesa con la Conferenza unificata), entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge, di un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. Lo stesso articolo disciplina contenuti e criteri per la predisposizione del Piano. In particolare si dispone che il Piano comprende i seguenti interventi: promozione di iniziative di *project financing* che coinvolgano capitali privati; agevolazioni, anche amministrative, a titolari e gestori degli impianti di distribuzione del carburante per il loro ammodernamento mediante realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici; programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti attraverso la realizzazione degli interventi di cui sopra. Al fine di una razionale localizzazione degli interventi suddetti sulla base delle effettive necessità dei singoli contesti territoriali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma. La norma inoltre destina l'importo di 10 milioni di euro per il tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, diretti alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico.

L'articolo 14, al fine di favorire la migliore attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente dell'Osservatorio nazionale sulla mobilità sostenibile. Tra i compiti attribuiti all'Osservatorio si segnalano, in particolare, il monitoraggio delle condizioni di realizzazione e di sviluppo delle reti in-

frastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici, la promozione di iniziative e di misure da adottare per garantire il regolare servizio delle citate reti, nonché la pubblicazione di un rapporto annuale sulle attività svolte.

L'articolo 15 prevede il recepimento della direttiva 2009/33/CE, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. A tal proposito si evidenzia che, successivamente alla presentazione della proposta di legge, è stata pubblicata la legge comunitaria 2009 che delega il Governo al recepimento della stessa direttiva.

Secondo l'articolo 16, l'attività di adeguamento infrastrutturale diretta ad accrescere la diffusione dei veicoli elettrici dovrà riguardare anche i beni immobili dei soggetti che svolgono attività di trasporto pubblico locale o collettivo. Saranno inoltre coinvolti i soggetti con competenze in materia di strade, autostrade e reti di distribuzione dei carburanti.

L'articolo 17 precisa che, al fine di assicurare un'adeguata tutela al sistema della concorrenza e un analogo trattamento alle differenti soluzioni tecnologiche in materia di energie alternative per la mobilità, le disposizioni di cui al provvedimento in esame si applicano anche alle reti infrastrutturali diverse da quella elettrica, escluse quelle relative alla distribuzione del carburante di origine fossile. Gli ulteriori ambiti di applicazione del provvedimento sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato con cadenza almeno annuale.

Infine, l'articolo 18, al comma 1, estende il regime di esenzione dall'addizionale all'accisa sull'energia elettrica ai consumi per la carica di accumulatori destinati ad uso di forza motrice dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Il comma 2 esenta dalla Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) le occupazioni con impianti e con infrastrutture adibiti alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Il comma 3 stabilisce che le reti infrastrutturali a servizio dei veicoli alimentati ad

energia elettrica di cui al presente provvedimento, se autonomamente accatastati, siano inseriti nella categoria catastale E/3. Tale categoria riguarda le « Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche ».

Manuela DAL LAGO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 ottobre 2010.

Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Telecom Italia Spa sul piano industriale del gruppo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 15.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	16
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 255 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. Atto n. 261 (<i>Esame e rinvio</i>)	18
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 266 (<i>Esame e rinvio</i>)	20
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale COM(2010)379 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	24
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	28
Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. Nuovo testo C. 3241 Pianetta ed emendamenti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	34
Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Nuovo testo C. 3541 Fedriga (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	29

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	29
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	30
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4 ^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	30
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	37
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Nuovo testo C. 3541 Fedriga (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	33
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	41

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 19 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 13.20.

Sui lavori della Commissione

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il relatore e il Governo hanno chiesto che la seduta per il seguito della discussione in sede legislativa delle proposte di legge C. 3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte (Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004), già convocata per le ore 14, sia rinviata al termine delle votazioni dell'Assemblea. Preso atto che non vi sono obiezioni, avverte che la Commissione sarà pertanto convocata di conseguenza.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 255.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, nella seduta del 12 ottobre 2010.

Alessandro NACCARATO (PD) richiama preliminarmente quanto emerso in merito alla necessità di valutare con attenzione se lo strumento normativo in esame sia in grado di modificare disposi-

zioni introdotte con norme di rango primario.

Sottolinea come si stia intervenendo su aspetti rilevanti per l'amministrazione della difesa ed evidenzia l'esigenza di poter acquisire quanto prima i rilievi che la IV Commissione esprimerà sul provvedimento in esame.

Esprime quindi condivisione rispetto alla decisione di ricollocare tre Direzioni generali nell'ambito del Segretariato generale della difesa, andando nella giusta direzione di una riorganizzazione più efficiente della struttura.

Sottolinea peraltro come, nell'ambito della prevista riorganizzazione, vi sono tre aspetti che necessitano, a suo avviso, di essere rivisti. Fa riferimento, in primo luogo, alla prevista soppressione della Direzione generale per la sanità militare. Tale previsione non appare, infatti, in alcun modo motivata nel provvedimento in esame. Al contempo, vi è un profilo problematico dal punto di vista normativo, considerato che all'articolo 188 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, richiama espressamente tale Direzione, andando in una direzione opposta rispetto allo schema di decreto in esame.

Evidenzia, quindi, come il provvedimento in titolo rechi un'ulteriore riduzione del personale civile non dirigenziale che va ad aggiungersi a quanto già previsto con la legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, con il rischio di non poter più svolgere funzioni che finora venivano espletate.

Infine, segnala l'impatto che tale riduzione avrà sugli enti dell'area industriale che si trovano in una situazione vicina al collasso per la riduzione delle risorse. Ricorda che già con l'ultima manovra non sono stati previsti investimenti in favore di tale area, con il rischio di portare alla chiusura un comparto che ricopre invece una grande importanza per il settore.

Auspica, pertanto, che il Governo fornisca chiarimenti su tale aspetti e che la relatrice ne tenga conto nell'elaborazione della proposta di parere.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che i rilievi della IV Commissione Difesa sul provvedimento in esame dovrebbero essere trasmessi alla Commissione nella giornata di domani.

Mario TASSONE (UdC) in attesa che vengano approvati e trasmessi i rilievi della IV Commissione Difesa sul provvedimento in esame intende soffermarsi su alcuni aspetti che investono le competenze della I Commissione. Sottolinea, in primo luogo, come ci si trovi di fronte ad una sostanziale rivisitazione dell'ordinamento militare del paese.

Ritiene che lo schema di decreto in esame smentisca la legge n. 25 del 1997 sui vertici militari. Si chiede, in particolare, cosa significhi voler riportare tutto a livello di Segretariato generale. Ricorda quando fu istituita la Direzione generale del personale, che coinvolgeva tutte le forze armate.

Considera poi una mortificazione la prevista soppressione della Direzione generale per la sanità militare, richiamando l'ampio dibattito parlamentare che vi è stato nella direzione di una riqualificazione della sanità militare. Ritiene che le questioni siano state, di fatto, affrontate con un approccio burocratico, gestionale ed amministrativo.

Sotto il profilo politico, nel richiamare la legge n. 382 del 1978 e la legge sui vertici militari, ritiene quindi importante comprendere se il provvedimento in esame sia compatibile con l'evoluzione del sistema, con particolare riguardo alla nuova strategia delle forze armate ed al passaggio dal servizio militare di leva a quello professionale.

Auspica dunque che possa intervenire, nella prossima seduta, il rappresentante del Governo così da comprendere meglio la *ratio* del provvedimento in esame, anche rispetto all'evoluzione normativa e funzionale delle forze armate nel paese.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. Atto n. 261.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione bilancio ha valutato lo schema favorevolmente. Quindi, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che il provvedimento in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, che prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamento di delegificazione, previo parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.

Lo schema è adottato al fine di attuare quanto stabilito dal decreto-legge 194 del 2009, il quale ha previsto che le amministrazioni pubbliche, compresi i ministeri, debbano ridurre di un ulteriore 10 per cento – rispetto a quanto già fatto in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 – gli uffici dirigenziali di livello non generale, le relative dotazioni organiche e le dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

Attualmente, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 2009, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si articola in 3 Dipartimenti (Dipartimento per l'istruzione, Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione). All'interno dei Dipartimenti operano le Direzioni generali.

A livello periferico il Ministero è articolato in 18 Uffici scolastici regionali.

Nell'ambito del Dipartimento per l'istruzione lo schema propone la soppressione di 6 uffici dirigenziali non generali e di 4 posizioni dirigenziali non generali.

Nell'ambito del Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, si prevede la soppressione di 3 uffici dirigenziali non generali. Vengono inoltre precisate le competenze di una direzione del dipartimento, la Direzione generale per l'università, in ordine alla banca dati dell'offerta formativa delle università, in particolare specificando che ad essa competono la definizione dei fabbisogni informativi, le operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei dati e delle procedure di acquisizione e rilascio dei dati, anche ai fini della programmazione e del finanziamento del sistema universitario.

Nell'ambito del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali si prevede la soppressione di 4 uffici dirigenziali non generali e di 6 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza.

Si prevede anche una revisione delle competenze del Dipartimento per la programmazione. In particolare, sono attribuite nuove competenze alla Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, al fine di tenere conto delle innovazioni introdotte dalla riforma della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009).

Ulteriori competenze vengono assegnate anche alla Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi. Le nuove competenze riguardano la progettazione e lo sviluppo della banca dati dell'offerta formativa delle università e la cura dell'anagrafe nazionale degli alunni delle scuole.

Per quanto riguarda gli Uffici scolastici regionali, lo schema conferma il numero complessivo di 18, ma riduce il numero delle posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico ispettive in tutti gli uffici nonché, in alcuni, il numero degli uffici dirigenziali non generali e apporta alcune modifiche alle loro competenze, motivate con le modifi-

che alla struttura del bilancio dello Stato. A seguito di tali modifiche, gli uffici scolastici regionali si articoleranno in 189 uffici dirigenziali non generali (ora, sono 201) e in 265 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive (ora, sono 295).

Le ulteriori modifiche riguardano la soppressione della previsione che ogni Ufficio scolastico regionale costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa e della previsione che esso assegni alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie.

Inoltre, si prevede che ogni Ufficio scolastico regionale svolga i compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le Direzioni generali competenti.

Infine, lo schema prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili professionali del comparto Ministeri, i contingenti di organico dei dirigenti e del personale non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola il MIUR e, limitatamente alle aree funzionali, nei profili professionali.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo per un richiamo al regolamento, chiede, a nome del gruppo di appartenenza, che la presidenza assicuri la presenza dei relatori designati alle sedute convocate per la discussione dei relativi provvedimenti: non v'è dubbio che il presidente possa in ogni momento riassumere la funzione di relatore, tuttavia questa dovrebbe essere l'eccezione, mentre sta diventando una prassi.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto della richiesta del deputato Bressa.

Mario TASSONE (UdC), premesso che si tratta di una materia estremamente complessa, rileva che il provvedimento non interviene in alcun modo sul problema principale relativo all'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, vale a dire la perdurante mancanza di unità del ministero stesso, formato da due complessi separati e autonomi, quello dell'istruzione e quello dell'università e della ricerca. Auspica che in questa occasione la Commissione possa fornire un contributo costruttivo in vista della razionalizzazione effettiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Roberto ZACCARIA (PD), dopo aver ricordato che i ministeri, assieme alle altre amministrazioni dello Stato, sono stati chiamati due volte, a poco più di un anno di distanza, prima dal decreto-legge n. 112 del 2008 e poi dal decreto-legge n. 194 del 2009, a rivedere la propria organizzazione interna per apportare riduzioni molto consistenti alle dotazioni del personale, sia dirigenziale, sia non dirigenziale, rileva che questo disorganico modo di procedere impedisce una organizzazione razionale delle amministrazioni pubbliche, in quanto non permette loro di fare conto su un quadro normativo stabile e le costringe a nuovi adattamenti quando non hanno ancora metabolizzato i precedenti. Tra l'altro, se le nuove modifiche sono apportate con un regolamento autonomo, anziché con novelle al regolamento di organizzazione del Ministero, si genera incertezza nell'identificazione delle norme di riferimento in quanto la disciplina di riferimento non è più contenuta in un'unica fonte.

Per quanto riguarda, più nello specifico, lo schema in esame, rileva che il Consiglio di Stato ha formulato nel suo parere alcune importanti considerazioni in riferimento all'articolo 4, il quale elimina la configurazione degli uffici scolastici regionali come autonomi centri di responsabilità. Secondo il Consiglio di Stato non si può non rilevare che tale rilevante modifica sembra operare in controtendenza rispetto alle esigenze funzionali dello statuto di conclamata autonomia che caratterizza le istituzioni scolastiche. Non si comprende – rileva il Consiglio di Stato – in che modo la misura possa valorizzare l'autonomia delle singole istituzioni scola-

stiche quando propone in fatto una forte ricentralizzazione della spesa. Nella relazione illustrativa si spiega che tale scelta deriva dalla disposizione recata dall'articolo 21 della nuova legge di contabilità (n. 196 del 2009), dove si stabilisce che l'unità di voto parlamentare del bilancio è costituita dal programma e che detto programma deve essere gestito da un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Essendo l'attività del ministero articolata in dipartimenti, che sono unità di primo livello, gli uffici scolastici regionali non potrebbero costituire autonomi centri di responsabilità amministrativa. Nel prendere atto di una scelta imposta dalla legge n. 196 del 2009, il Consiglio di Stato sottolinea che tale rilevante riforma avrebbe probabilmente richiesto un processo più graduale in grado di garantire sia un controllo adeguato da parte del Parlamento sulla discrezionalità dell'Esecutivo nell'utilizzazione delle risorse al di sotto dell'unità di voto parlamentare, sia una riflessione più approfondita e articolata sui rapporti tra autorizzazione legislativa e flessibilità amministrativa.

La riforma — prosegue il Consiglio di Stato — comporta una riduzione significativa del numero delle unità sottoposte al voto parlamentare: prima del 2000 il Parlamento votava circa 7.000 capitoli, tra il 2000 e il 2007 votava circa 1.500 unità previsionali di base, tra il 2008 e il 2010 sono stati oggetto di voto 750 macroaggregati. Nel bilancio per il 2011 il Parlamento si prepara a votare tra le 170 e le 180 unità di voto. Si tratta dunque di una innovazione molto importante, se misurata in termini di potere parlamentare sull'uso delle risorse da parte del Governo, ma che avrebbe probabilmente richiesto maggiore attenzione sulle ricadute gestionali e una certa gradualità. È evidente infatti che più si innalza il livello di voto, cioè più si riducono le unità di voto, più si autorizza la discrezionalità dell'esecutivo ad utilizzare le risorse al di sotto dell'unità di voto parlamentare. Nelle esperienze fatte da

altre democrazie rappresentative tale profilo (maggiore flessibilità all'esecutivo) si associa a una forte accentuazione della responsabilità gestionale del dirigente (si allentano i controlli *ex ante* sugli input) e ad un maggior controllo sui risultati, agevolato dalla struttura per funzioni del bilancio. Sarebbe stato necessario dunque un reale potenziamento negli strumenti di controllo e di informazione a disposizione del Parlamento. In definitiva, lo schema in esame, seppure aderente alla lettera della norma primaria, non è coerente con l'obiettivo di una reale responsabilizzazione del dirigente generale che opera a contatto con le esigenze del territorio regionale.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che lo schema di regolamento in esame è adottato dal Governo in attuazione di precise disposizioni di legge contenute in provvedimenti con i quali il Governo ha realizzato importanti manovre di finanza pubblica tendenti al conseguimento di economie nel quadro di razionalizzazioni organizzative. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Atto n. 266.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, introducendo l'esame, ricorda preliminarmente che il provvedimento in discussione apporta numerose modifiche al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, volte a porre rimedio, alla luce dell'esperienza applicativa, ad alcune lacune normative che non hanno permesso di raggiungere, in alcuni ambiti, i risultati sperati. Si limita a ricordare che la sola

archiviazione dei documenti cartacei costa alla pubblica amministrazione ogni anno molti miliardi di euro: una spesa che può essere ridotta del novanta per cento mediante l'archiviazione informatica.

Ciò premesso ricorda che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base all'articolo 33 della legge n. 69 del 2009, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di modifica del Codice dell'amministrazione digitale (codice dell'amministrazione digitale).

Gli articoli 1-10 intervengono su alcune disposizioni che riguardano i principi generali della materia in tema di definizioni, finalità e ambito di applicazione, diritti dei cittadini e delle imprese, organizzazione delle pubbliche amministrazioni, rapporti fra Stato, regioni e autonomie locali.

In particolare, l'articolo 1 riformula alcune definizioni, come quella di « autenticazione » e ne introduce di nuove, come quella di « identificazione informatica ».

Tra le modifiche introdotte dall'articolo 2, si segnala la soppressione del riferimento all'autonomia organizzativa delle amministrazioni e l'estensione dell'applicazione del codice stesso alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.

L'articolo 3 modifica in senso ampliativo le disposizioni relative al diritto di cittadini e imprese all'uso delle tecnologie telematiche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 4 interviene nello stesso senso in materia di pagamento in via informatica. Quest'ultimo articolo introduce, inoltre, l'articolo 5-*bis* relativo alle comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.

L'articolo 5 reca modifiche alla vigente disciplina in tema di posta elettronica certificata (PEC).

L'articolo 6 modifica l'articolo 7, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, relativo alla qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza, estendendone la portata alle amministrazioni regionali e locali.

L'articolo 7 coordina le disposizioni dell'articolo 10 del codice dell'amministrazione digitale con la nuova disciplina in tema di sportello unico per le attività produttive.

L'articolo 8 modifica l'articolo 12 del codice dell'amministrazione digitale, recante norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa, accentuandone il carattere prescrittivo ed estendendone la portata normativa.

L'articolo 9 introduce due commi aggiuntivi, 2-*bis* e 2-*ter*, nell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale relativo a digitalizzazione e riorganizzazione.

L'articolo 10 modifica l'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale che reca disposizioni in materia di strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.

Gli articoli 11-14 introducono alcune rilevanti modifiche alla disciplina del documento informatico e delle copie. In particolare, l'articolo 14 novella l'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale, introducendo una disciplina particolarmente analitica con riferimento alle copie analogiche dei documenti informatici (articolo 23); ai duplicati e alle copie informatiche di documenti informatici (articolo 23-*bis*); ai documenti amministrativi informatici (articolo 23-*ter*) e alle riproduzioni informatiche (articolo 23-*quater*).

L'articolo 15 modifica l'articolo 26 del codice dell'amministrazione digitale con riguardo all'attività dei certificatori qualificati che devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

L'articolo 16, modificando l'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, equipara il valore giuridico delle firme digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea a quello previsto per le firme digitali basate su certificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del presente articolo.

L'articolo 17 modifica l'articolo 31 del codice dell'amministrazione digitale (in materia di vigilanza sull'attività dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata) attribuendo a DigitPA le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dei certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.

L'articolo 18 novella, in primo luogo, l'articolo 32 del codice dell'amministrazione digitale (Obblighi del titolare e del certificatore) introducendo, l'obbligo, a carico dei certificatori, di garantire il corretto funzionamento e la continuità del servizio e di comunicare direttamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti o interruzioni del sistema.

Il mancato rispetto di tali obblighi viene espressamente sanzionato, poi, con l'introduzione di un nuovo articolo 32-bis (Sanzioni per i certificatori qualificati e per i gestori di posta elettronica certificata) recante le sanzioni amministrative, proporzionate alla gravità della violazione e al disagio causato agli utenti, che debbono presiedere al corretto svolgimento dell'azione di vigilanza e controllo sull'attività dei predetti soggetti.

L'articolo 19 raddoppia sino a venti anni decorrenti dall'emissione, il periodo di conservazione delle informazioni inerenti alla reale identità del titolare del certificato qualificato che riporta uno pseudonimo.

L'articolo 20, modifica l'articolo 35 del codice dell'amministrazione digitale prevedendo che l'apposizione della firma con procedura automatica può essere effettuata su di un insieme di documenti formati tramite un'applicazione tecnologica specifica, solo previo consenso del titolare della firma. La disposizione individua, nell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica, l'ente responsabile, in Italia, per l'accertamento di conformità dei dispositivi sicuri di firma rispetto ai requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE.

L'articolo 21, novellando l'articolo 37 del codice dell'amministrazione digitale, prevede che il certificatore qualificato, nel momento in cui cessa la propria attività è

tenuto a render disponibili, presso un certificatore sostitutivo, le informazioni circa la reale identità dei titolari dei certificati qualificati nonché le liste contenenti i certificati revocati e sospesi al tempo della cessazione dell'attività, impegnandosi a garantirne la conservazione e la disponibilità. In mancanza della predetta indicazione, il deposito si effettua presso DigitPA.

L'articolo 22 reca un mero coordinamento formale.

Gli articoli da 23 a 28 modificano le norme relative alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici contenute nel Capo III del codice dell'amministrazione digitale, introducendo alcune disposizioni tese a rafforzare gli obblighi di informatizzazione in capo alle pubbliche amministrazioni, nonché modifiche (prevalentemente) di tipo formale alla disciplina della gestione informatica dei documenti al fine di adeguarla ad altre modifiche apportate dallo schema ad altre parti del codice.

I successivi articoli da 29 a 38 introducono modifiche alle disposizioni del capo V del codice dell'amministrazione digitale, che hanno ad oggetto la gestione, lo scambio e la fruibilità dei dati informativi prodotti dalle pubbliche amministrazioni o comunque in loro possesso, con particolare riguardo: alle misure di sicurezza informatica dei dati, alla disciplina dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, alle modalità per l'interscambio di dati tra amministrazioni pubbliche e alla disciplina delle basi di dati di interesse nazionale.

L'articolo 39 reca modifiche alla disciplina delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, sostituendo il concetto di « identificazione informatica » a quello di « autenticazione informatica ». Esso sopprime altresì la disposizione che prevedeva la fissazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di una data a partire dalla quale non sarebbe stato più consentito l'accesso ai servizi in rete delle pub-

bliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta dei servizi.

L'articolo 40 modifica la disciplina della presentazione per via telematica di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 41 riguarda l'età per il rilascio ai minori del documento analogo alla carta di identità.

L'articolo 42 modifica l'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, relativo alle politiche di predisposizione e di acquisizione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni, introducendo altresì l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di comunicare a DigitPA le applicazioni informatiche e le pratiche tecnologiche e organizzative adottate.

L'articolo 43 reca modifiche all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, relative al riuso dei programmi informatici.

L'articolo 44 modifica l'articolo 70 del codice dell'amministrazione digitale, relativo all'attività di valutazione e pubblicazione da parte di DigitPA di applicazioni tecnologiche realizzate dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso. Tale attività, per la quale è richiesto il parere (e non più l'accordo) della Conferenza unificata è estesa alla segnalazione delle applicazioni che si configurano quali migliori pratiche organizzative e tecnologiche.

L'articolo 45 modifica l'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, relativo alle modalità di adozione delle regole tecniche previste nel codice dell'amministrazione digitale medesimo.

L'articolo 47 modifica l'articolo 78 codice dell'amministrazione digitale sui compiti delle pubbliche amministrazioni nel sistema pubblico di connettività.

L'articolo 48 reca le abrogazioni.

L'articolo 49 reca le norme transitorie e finali. Fra l'altro, esso prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione dello schema di decreto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 16) e che una serie di disposizioni acqui-

stano efficacia a decorrere dalla data fissata in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi, previa verifica della sostenibilità dei relativi oneri attuativi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 17).

Per quanto riguarda la conformità dello schema con la norma di delega, sembra opportuna una valutazione della compatibilità dell'articolo 49, comma 17 – che rinvia l'efficacia di una serie di disposizioni alla data successivamente fissata in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica presso le amministrazioni statali interessate della sostenibilità dei relativi oneri attuativi con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente – con l'articolo 33, comma 2, della legge 69 del 2009 che prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 10, che modifica l'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale, dispone in merito all'attribuzione ad uffici dirigenziali generali delle funzioni di centro di competenza per l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione. In merito a tale attribuzione va notato che la disposizione di delega si limita a disporre, alla lettera *d*), che sia previsto l'affidamento temporaneo delle suddette funzioni in caso di mancata istituzione del centro di competenza.

Con riferimento all'articolo 18, che introduce nel codice dell'amministrazione digitale l'articolo 32-*bis* in tema di sanzioni per i certificatori, si rileva che, tra gli specifici criteri di delega di cui all'articolo 33, comma 1, della legge n. 69 del 2009, il riferimento all'introduzione di sanzioni riguarda solo la previsione di specifiche forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni del codice (lettera *a*). Non vi

è quindi alcun riferimento a sanzioni per i certificatori e i gestori di posta elettronica certificata.

Al riguardo, va peraltro osservato che, essendo i certificatori e i gestori di posta elettronica certificata soggetti di rilevanza pubblica, in quanto senza la loro opera il sistema non funziona, può forse ritenersi che la possibilità di prevedere sanzioni nei loro confronti sia intrinseca alla delega, atteso che norme senza sanzioni potrebbero essere inefficaci.

Per quanto riguarda la compatibilità comunitaria, va ricordato che la Commissione europea una delle aree di azione indicate dalla Commissione nella comunicazione « Un'agenda digitale europea » riguarda i vantaggi offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) alla società, con riguardo in particolare all'e-Government i cui servizi possono ridurre i costi e permettere ad amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese di risparmiare tempo.

In particolare, la Commissione intende proporre entro il 2012, una decisione del Consiglio e del Parlamento europeo per assicurare il riconoscimento reciproco dell'identificazione e dell'autenticazione elettronica in tutta l'UE sulla base di « servizi online di autenticazione » disponibili in tutti gli Stati membri; sostenere la realizzazione di servizi di e-Government transfrontalieri senza soluzione di continuità nel mercato unico; definire in un Libro bianco entro il 2011 misure concrete per l'interconnessione in materia di appalti pubblici elettronici nel contesto del mercato unico; elaborare nel 2010 un piano d'azione per una Commissione online (e-Commission) per il periodo 2011-2015, includendo la generalizzazione delle procedure elettroniche per gli appalti.

Gli Stati membri sono chiamati a rendere pienamente interoperabili i servizi di e-Government; assicurare che gli sportelli unici svolgano le funzioni di centri di e-Government a pieno titolo; concordare, entro il 2011, un elenco comune di servizi pubblici transfrontalieri fondamentali cor-

rispondenti a esigenze chiaramente definite che dovrebbero essere disponibili online entro il 2015.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.20.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale.

COM(2010)379 def.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2010)379), finalizzata ad introdurre a livello di UE una procedura speciale per l'ingresso di cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio della stessa UE per svolgere un lavoro stagionale ed a disciplinare in termini tendenzialmente uniformi le condizioni di soggiorno dei medesimi cittadini.

Fa presente che la proposta si inserisce nel quadro delle politiche dell'UE per il contrasto all'immigrazione clandestina e per la tutela di diritti degli immigrati regolari, come da ultimo confermate dal cosiddetto Programma di Stoccolma. L'UE, in sostanza, ritiene che i due aspetti debbano essere affrontati contestualmente, sulla base di una logica realistica ed equilibrata che, per un verso, prende atto del fatto che i sistemi economici europei necessitano, in una certa misura, della pre-

senza di lavoratori extracomunitari e, per altro verso, non intende subire passivamente il fenomeno dell'immigrazione incontrollata e clandestina, oggetto di forti interessi economici delle organizzazioni criminali.

Ricorda che nella valutazione di impatto che accompagna la proposta la Commissione europea rileva che non è agevole quantificare con certezza l'entità del fenomeno dei lavoratori stagionali extracomunitari essendo molto diffuso l'impiego di tali lavoratori «in nero», specie nei comparti dell'agricoltura, dell'edilizia e della ristorazione. In altri termini, i dati ufficiali sembrano nettamente inferiori a quelli reali.

Per quanto riguarda l'Italia, la relazione ricorda che nei primi due mesi del 2008 sarebbero state già ricevute 11.273 domande e che per il 2008, il 2009 e il 2010, la quota stabilita dal Ministero dell'Interno per i lavoratori stagionali non cittadini dell'UE è pari a 80.000 unità.

Per quanto riguarda i paesi d'origine, la maggior parte dei lavoratori proverrebbe dalle regioni confinanti con l'Unione, in particolare Balcani e Europa orientale, seguite dall'Asia centrale, il Nord Africa e l'America latina.

Fa presente che l'adozione di una puntuale disciplina a livello di UE viene giustificata in base ai seguenti argomenti: le economie dell'UE hanno un'esigenza strutturale di lavoro stagionale, alla quale diventerà sempre più difficile far fronte ricorrendo ai cittadini dell'UE, perché questi ultimi non sono interessati a questa tipologia di impiego; occorre evitare che i lavoratori stagionali provenienti da paesi terzi siano sfruttati e sottoposti a condizioni di lavoro inferiori agli standard di legge (mancanza di contratti di lavoro, di copertura previdenziale e di accesso ai servizi sanitari di base, salari inferiori al minimo legale, alloggi inadeguati).

Viene inoltre segnalato che la coesistenza di diversi trattamenti riservati ai cittadini di paesi terzi nei vari Stati membri produce effetti distorsivi, anche in

considerazione della mobilità interna assicurata dallo spazio Schengen senza controlli alle frontiere.

Occorre quindi adottare norme minime comuni volte a ridurre il rischio di soggiorni fuori termine e di ingressi illegali, che potrebbero derivare da regole poco rigorose o incoerenti in materia di ammissione dei lavoratori stagionali. Non va poi trascurato il fatto che una disciplina UE sui lavoratori stagionali agevolerebbe la cooperazione con i paesi terzi di provenienza o di transito, rafforzandone l'impegno nella lotta contro l'immigrazione illegale.

Ricorda che la relazione che accompagna la proposta sottolinea inoltre che la disciplina proposta non intacca minimamente la competenza degli Stati membri nella determinazione del volume di ingresso nell'UE di immigrati, anche mediante l'applicazione di quote nazionali.

In ogni caso, i lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi non godrebbero di un trattamento preferenziale rispetto ai cittadini dell'UE cui si applicano le misure transitorie sulla libera circolazione dei lavoratori.

Rileva che la proposta prevede una procedura accelerata per l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi. Le autorità competenti degli Stati membri saranno tenute ad adottare una decisione sulla domanda e a notificarla per iscritto al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa.

È rimesso alla competenza degli Stati membri stabilire se le domande devono essere presentate dal lavoratore o dal datore di lavoro. La domanda di ammissione dovrà in ogni caso essere accompagnata dai seguenti documenti, ai sensi dell'articolo 5: un contratto di lavoro valido o, secondo quanto eventualmente previsto dalla legge nazionale, un'offerta vincolante di lavoro in qualità di lavoratore stagionale; un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dalla legge nazionale; la prova che il richiedente dispone o, se previsto dalla legge nazionale, ha fatto richiesta di un'assicurazione sanitaria a

copertura di tutti i rischi contro i quali sono normalmente coperti i cittadini dello Stato membro interessato; la prova che dispone di un alloggio. A questo proposito, ricorda che, ai sensi dell'articolo 14, gli Stati membri dovranno obbligare i datori di lavoro ad assicurare che i lavoratori stagionali beneficeranno di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato.

Fa presente che gli Stati membri dovranno esigere che il lavoratore stagionale disponga di risorse sufficienti per mantenersi durante il soggiorno senza ricorrere all'assistenza sociale dello Stato membro interessato. Non potranno essere ammessi i cittadini di paesi terzi considerati una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la salute pubblica.

Ritiene opportuno chiarire che in nessun caso la proposta dà luogo ad un vero e proprio diritto del soggetto interessato all'ammissione nel territorio dell'UE.

Ricorda che il periodo massimo di soggiorno è fissato in sei mesi per anno. Sono tuttavia previste misure per agevolare il reingresso di un lavoratore stagionale in stagioni successive. In particolare, gli Stati membri dovranno rilasciare su istanza fino a tre permessi di lavoro stagionale per un massimo di tre stagioni successive in un unico atto amministrativo (« permesso di lavoro multi stagionale »), oppure prevedere una procedura agevolata per i cittadini di paesi terzi ammessi nello Stato membro interessato in qualità di lavoratori stagionali, che presentino domanda di ammissione in quanto tali l'anno successivo.

Allo stesso tempo, si stabilisce che il cittadino di un paese terzo che non abbia rispettato gli obblighi previsti dalla decisione di ammissione durante un precedente soggiorno in qualità di lavoratore stagionale, in particolare l'obbligo di ritornare in un paese terzo alla scadenza del permesso, sarà escluso dall'ammissione in qualità di lavoratore stagionale per un anno o più anni successivi. Analogamente, il datore di lavoro che non abbia rispettato gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro è passibile di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tale datore di

lavoro è escluso dalla richiesta di lavoratori stagionali per uno o più anni successivi.

Rileva che la concessione del permesso di lavoro stagionale comporta il riconoscimento dei seguenti diritti: diritto di ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato membro che rilascia il permesso; libero accesso a tutto il territorio dello Stato membro che rilascia il permesso, nei limiti previsti dalla legge nazionale; diritto di esercitare l'attività lavorativa autorizzata dal permesso, conformemente alla legge nazionale.

I lavoratori stagionali avranno inoltre diritto alle condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione, nonché al rispetto delle prescrizioni relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro, fissate per il lavoro stagionale da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e/o da contratti collettivi di applicazione generale nello Stato membro in cui sono stati ammessi. Avranno inoltre diritto a un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro ospitante, almeno per quanto concerne: la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative di lavoratori; le disposizioni della legge nazionale relative ai settori di sicurezza sociale; il pagamento delle pensioni legali basate sull'impiego precedente del lavoratore, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro interessato che si spostano in un paese terzo; l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e l'erogazione degli stessi, a esclusione dell'edilizia sociale e dei servizi d'informazione e consulenza forniti dai centri per l'impiego.

Segnala quindi che la proposta di direttiva è stata oggetto di esame, con specifico riguardo ai profili di sussidiarietà, da parte da numerosi Parlamenti dell'UE alcuni dei quali hanno sollevato forti obiezioni tradottesi in pareri motivati.

In particolare, la proposta di direttiva risulta esaminata dai Parlamenti di Austria, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca Olanda, Polonia, Svezia nonché dal *Bun-*

desrat tedesco. L'esame risulta tuttora in corso, da parte del *Bundestag* tedesco e dei Parlamenti finlandese e portoghese.

Pareri motivati per violazione del principio di sussidiarietà sono stati adottati dal Senato della Repubblica ceca, dalla Sottocommissione permanente per gli affari europei del *Nationalrat* austriaco e dalla Commissione affari europei del Bundesrat austriaco, dal Parlamento olandese, nonché dalla Commissione per gli affari europei del Senato Polacco, che tuttavia non ha inviato il documento alla Commissione europea entro il termine previsto per la scadenza dell'esame di sussidiarietà, perché non ancora approvato dall'assemblea plenaria.

Le obiezioni sollevate vertono su: la presunta opportunità di evitare un intervento legislativo dell'Unione europea in tale settore in quanto la materia dovrebbe essere regolata dai singoli ordinamenti nazionali, in funzione delle esigenze dei rispettivi mercati del lavoro; il livello di diritti garantito dalla proposta ai lavoratori stagionali sarebbero talmente basso da non essere in grado di eliminare il fenomeno del *social dumping*; il problema dell'illegalità andrebbe piuttosto affrontato migliorando la cooperazione tra autorità di controllo; la durata massima di sei mesi per il permesso travalicerebbe la definizione di lavoro stagionale; la proposta renderebbe non più possibile l'opzione di permessi di lavoro separati per lavoratori stagionali per periodi inferiori a tre mesi, strumento altrimenti utile per i servizi nazionali di controllo contro l'impiego illegale e lo sfruttamento.

La previsione di oneri eccessivi in capo ai datori di lavoro nonché la scarsa flessibilità delle misure proposte potrebbero paradossalmente incentivare l'immigrazione economica irregolare, ottenendo in tal modo un risultato contrario a quello auspicato.

Per quanto riguarda l'esame della proposta presso il Parlamento italiano, sia la XIV Commissione politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati che

l'omologa Commissione del Senato hanno valutato la proposta conforme al principio di sussidiarietà.

La Commissione Lavoro e previdenza sociale del Senato, inoltre, ha esaminato la proposta esprimendo, il 29 settembre scorso, una valutazione favorevole con talune osservazioni riguardanti l'opportunità di prevedere un regime transitorio che permetta di espletare le procedure in un margine di tempo più ampio e la possibilità di stabilire un termine diverso per il settore agricolo, alla luce delle specifiche esigenze del settore.

Fa presente che, in linea di massima, i contenuti della proposta appaiono condivisibili e gli argomenti addotti dalle istituzioni dell'UE per motivarne l'adozione convincenti. In ogni caso, ai fini di una puntuale valutazione dei diversi elementi emersi anche nel corso dell'esame della proposta presso altri Parlamenti, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sull'effettiva idoneità della disciplina proposta a realizzare gli obiettivi indicati, anche ai fini del contrasto all'immigrazione illegale. Da questo punto di vista sarebbe inoltre opportuno che il Governo fornisse qualche elemento di informazione aggiuntivo sulle dimensioni presunte del fenomeno. È quindi auspicabile, considerata l'importanza del fenomeno anche nell'esperienza del nostro Paese, che nel prosieguo dell'esame l'Esecutivo voglia fornire alcune indispensabili informazioni nel senso auspicato.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati *burqa* e *niqab*.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

Nuovo testo C. 3241 Pianetta ed emendamenti.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il nuovo testo della proposta di legge C. 3241 Pianetta, recante « Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali », nonché gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Rileva che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile » che le lettere *a)*, *g)* e *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Prende atto che la Commissione di merito ha tenuto conto dell'osservazione formulata dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione nel parere espresso il 6 maggio 2010 relativamente all'articolo 2, comma 7.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole sul nuovo testo e sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

Nuovo testo C. 3541 Fedriga.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2010.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda di aver svolto nella precedente seduta le relazione illustrativa sul provvedimento. Fa quindi presente di aver iniziato a predisporre una proposta di parere ma, considerati i complessi profili che investono le competenze del Comitato pareri della I Commissione e visto che alcuni deputati avevano chiesto di poter intervenire in una successiva seduta sul provvedimento in esame, propone di rinviare l'esame del provvedimento al termine della seduta odierna della Commissione, già prevista dopo le votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

Il Comitato concorda.

Isabella BERTOLINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

C. 2360 Pelino.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2010.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, richiama quanto già evidenziato nel corso della relazione illustrativa. Formula quindi una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 2*).

In particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 1, si intende segnalare, alla Commissione di merito, l'esigenza configurare l'intervento normativo ivi previsto come novella alle disposizioni vigenti che attualmente definiscono la composizione delle Commissioni medico-ospedaliere per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da cause di servizio, modificando, in particolare, l'articolo 193 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare.

Con riferimento all'articolo 1, comma 2, considerato che la composizione dell'organismo ivi richiamato è attualmente disciplinata da norme di rango regolamentare, segnala l'opportunità di riformulare il testo in modo da prevedere che il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni, nel senso di integrare la composizione del Comitato di verifica per le cause di servizio con un esperto della materia proveniente dalle categorie di soggetti indicati dal comma 2 del medesimo articolo 10, designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 Vignali ed abb.

(Parere alla X Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2010.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 19.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 ottobre 2010 si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base il nuovo testo della proposta di legge C. 3286, come risultante dall'esame in sede referente.

Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 14 di giovedì 14 ottobre.

Avverte quindi che sono stati presentati emendamenti ed un articolo aggiuntivo (*vedi allegato 3*) al nuovo testo della proposta di legge C. 3286, come risultante dall'esame in sede referente.

Comunica inoltre che il relatore ha presentato gli emendamenti 2.10, 3.10, 5.10, 5.11, 5.12, 6.10 e 10.10 (*vedi allegato 3*). Avverte quindi che, trattandosi di emendamenti di coordinamento, non sarà necessario, in caso di approvazione, trasmetterli alle Commissioni competenti per il prescritto parere. I suddetti emendamenti saranno quindi posti in votazione ed eventualmente approvati in via definitiva e non in linea di principio.

Ricorda che in caso di approvazione di emendamenti in linea di principio, le votazioni relative agli articoli avranno luogo successivamente all'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva e pertanto in altra seduta.

Avverte che ad alcuni articoli sono stati presentati unicamente emendamenti interamente soppressivi degli articoli medesimi. Comunica che, in questi casi, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del regolamento, potrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

Dà quindi conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 Vanalli.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, essendo l'emendamento 1.1 Vanalli soppressivo dell'intero articolo 1, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del regolamento, potrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 1.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 2.1 Vanalli. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.10.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza si rimette alla Commissione con riguardo agli emendamenti Vanalli 2.1 e 2.10 del relatore

La Commissione respinge l'emendamento 2.1 Vanalli. Approva, quindi, con distinta votazione, l'emendamento 2.10 del relatore.

La Commissione approva poi l'articolo 2, come modificato dall'emendamento 2.10 del relatore.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 Vanalli. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3.10.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza si rimette alla Commissione con riguardo agli emendamenti 3.1 Vanalli e 3.10 del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento 3.1 Vanalli. Approva, quindi, con distinta votazione, l'emendamento 3.10 del relatore.

La Commissione approva poi l'articolo 3, come modificato dall'emendamento 3.10 del relatore.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Vanalli 4.1.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, essendo l'emendamento 4.1 Vanalli soppressivo dell'intero articolo 4, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Regolamento, porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 4.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.3 Vanalli, sugli emendamenti 5.2 Favia, 5.5 De Girolamo e 5.4 Di Staso. Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 5.10, 5.11 e 5.12. Esprime parere contrario sull'emendamento 5.7 Mantini.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza si rimette alla Commissione sugli emendamenti 5.1 e 5.3 Vanalli, 5.2 Favia, 5.5 De Girolamo, 5.4 Di Staso e 5.7 Mantini. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.10, 5.11 e 5.12 del relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.1 e 5.3 Vanalli, 5.2 Favia e 5.5 De Girolamo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive l'emendamento 5.4 Distaso e lo ritira.

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.10, 5.11 e 5.12 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Mantini 5.7: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'articolo 5, come modificato degli emendamenti 5.10, 5.11 e 5.12 del relatore.

Giuseppe CALDERISI (PdL) sottoscrive l'emendamento 6.3 Distaso e lo ritira.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 6.1. Vanalli. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.10.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza si rimette alla Commissione sugli emendamenti 6.1 Vanalli e 6.10 del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento 6.1 Vanalli. Approva quindi l'emendamento 6.10 del relatore. Approva poi l'articolo 6, come modificato dall'emendamento 6.10 del relatore.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 7.1 Vanalli.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza esprime parere conforme a quello del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, essendo l'emendamento 7.1 Vanalli soppressivo dell'intero articolo 7, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Regolamento, porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 7.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 8.1 Vanalli.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza si rimette alla Commissione sull'emendamento 8.1 Vanalli.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, essendo l'emendamento 8.1 Vanalli soppressivo dell'intero articolo 8, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Regolamento, porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 8.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 9.1 Vanalli.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza si rimette alla Commissione sull'emendamento 9.1 Vanalli.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, essendo l'emendamento 9.1 Vanalli sop-

pressivo dell'intero articolo 9, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Regolamento, porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 9.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti 10.1 e 10.2 Vanalli. Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 10.10.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza si rimette alla Commissione sugli emendamenti Vanalli 10.1 e 10.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.10 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 10.1 Vanalli. Approva l'emendamento 10.10 del relatore. Respinge l'emendamento 10.2 Vanalli.

Approva quindi l'articolo 10, come modificato dall'emendamento 10.10 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Mannino 10.01: si intende che vi abbia rinunciato.

Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 11.1 Vanalli.

Il sottosegretario Giuseppe Pizza esprime parere contrario sull'emendamento 11.1 Vanalli.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, essendo l'emendamento 11.1 Vanalli soppressivo dell'intero articolo 11, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del Regolamento, porrà in votazione il mantenimento dell'articolo.

La Commissione approva il mantenimento dell'articolo 11.

Pierguido VANALLI (LNP) interviene per dichiarazione di voto sul provvedimento in esame.

Enrico LA LOGGIA (PdL) interviene per dichiarazione di voto sul provvedimento in esame.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 3286 Siragusa, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che risulta così assorbita la proposta di legge C. 3579 Lo Monte.

La seduta termina alle 19.55.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 19.55.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

Nuovo testo C. 3541 Fedriga.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2010.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 20.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. (Nuovo testo C. 3241 Pianetta ed emendamenti).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3241 Pianetta, recante « Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali », nonché gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea », « ordinamento e orga-

nizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile » che le lettere a), g) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riconducono alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che la Commissione di merito ha tenuto conto dell'osservazione formulata dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione nel parere espresso il 6 maggio 2010 relativamente all'articolo 2, comma 7,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (C. 2360 Pelino).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2360 Pelino, recante « Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 165, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del Comitato di verifica per le cause di servizio, previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie di competenza legislativa esclusiva statale « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « previdenza sociale » (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed o), della Costituzione) e alla materia di competenza concorrente « tutela della salute » (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

evidenziato che, all'articolo 1, comma 1, per quanto concerne l'inserimento di un membro designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio all'interno delle Commissioni medico-ospedaliere per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da cause di servizio, appare opportuno configurare l'intervento come novella alle disposizioni vigenti che attualmente ne definiscono la composizione e, in particolare, dell'articolo 193 del decreto legisla-

tivo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare;

considerato che la composizione dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 2, è attualmente disciplinata da norme di rango regolamentare, vi è l'esigenza di riformulare il testo in modo da prevedere che il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive modificazioni, nel senso di integrare la composizione del Comitato di verifica per le cause di servizio con un esperto della materia proveniente dalle categorie di soggetti indicati dal comma 2 del medesimo articolo 10, designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, appare opportuno configurare l'intervento normativo ivi previsto come novella alle disposizioni vigenti che attualmente definiscono la composizione delle Commissioni medico-ospedaliere per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da cause di servizio, modificando, in particolare, l'articolo 193 del decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare;

b) all'articolo 1, comma 2, considerato che la composizione dell'organismo

ivi richiamato è attualmente disciplinata da norme di rango regolamentare, appare opportuno riformulare il testo in modo da prevedere che il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e successive

modificazioni, nel senso di integrare la composizione del Comitato di verifica per le cause di servizio con un esperto della materia proveniente dalle categorie di soggetti indicati dal comma 2 del medesimo articolo 10, designato dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

ALLEGATO 3

Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 1.** Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: I candidati aggiungere le seguenti: che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia.

- 2. 10.** Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Sopprimerlo.

- 3. 1.** Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I candidati che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale del concorso di cui all'articolo 1 con le seguenti: I candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia

del concorso di cui all'articolo 1 e che hanno frequentato il corso di formazione e superato l'esame finale.

- 3. 10.** Il relatore.

(Approvato)

ART. 4.

Sopprimerlo.

- 4. 1.** Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

ART. 5.

Sopprimerlo.

- 5. 1.** Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, che hanno partecipato alle prove scritte, consegnando entrambi gli elaborati, dei concorsi a posti di dirigente scolastico di cui al DDG 17 dicembre 2002, al DDG 22 novembre 2004, al DM 3 ottobre 2006 ed al DGP 16 ottobre 2009 n. 2454 della provincia autonoma di Trento, in pos-

nesso dei prescritti requisiti, che hanno prodotto un ricorso giurisdizionale o amministrativo per non aver superato la fase di selezione, quelli che pur avendo ottenuto una pronuncia giurisdizionale cautelare non siano stati ammessi alle successive fasi della procedura e quelli che hanno completato la procedura di selezione ma non sono stati comunque ammessi alla frequenza del corso di formazione, oppure anche se ammessi, non sono stati nominati.

2. La rinnovazione della procedura concorsuale, relativamente a coloro che non sono stati ammessi alle prove orali, ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati a suo tempo presentati dai candidati non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del concorso di cui all'articolo 1. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.

3. Coloro che risultano idonei a seguito della valutazione di cui al comma precedente e tutti coloro che sono già a suo tempo risultati idonei per superamento delle prove di selezione sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6.

4. Le nomine di coloro che superano il corso di formazione sono soggette al regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui al DM 3 ottobre 2006, relativamente a coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, abbiano superato la prova di esame selettiva e propedeutica alla fase della formazione completata in maniera utile con il rilascio di un attestato positivo e la produzione di un progetto e che attualmente prestano servizio con funzione di dirigente scolastico, con contratto a tempo determinato, ha luogo con l'ammissione alla procedura di cui all'articolo 2.

5. 3. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. Al fine di eliminare la disparità di trattamento che è venuta a crearsi tra i candidati al corso concorso ordinario per titoli ed esami a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, per effetto di quanto disposto dal comma 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), e al fine di dirimere il contenzioso ancora in atto finalizzato all'annullamento del suddetto concorso, i candidati, in possesso dei requisiti di accesso, che, superata la selezione per titoli, hanno partecipato alle prove scritte del concorso, per titoli ed esami per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. 22 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 26 novembre 2004, completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato, e che hanno prodotto ricorso giurisdizionale, tuttora pendente, per l'annullamento degli atti del concorso potranno a domanda partecipare al corso di formazione, anche con procedure telematiche, a conclusione del quale è previsto un colloquio finale, l'inserimento in graduatoria definitiva in ordine di punteggio e l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2010-2011.

2. Agli oneri derivanti dalla procedura di formazione di cui al comma 1 si provvederà mediante utilizzo delle economie realizzate dai singoli uffici scolastici regionali nella gestione delle precedenti procedure concorsuali e, ove non sufficienti, con le risorse assegnate ai medesimi uffici per la formazione dei dirigenti scolastici.

5. 2. Favia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

I candidati che, superata la selezione per titoli, hanno partecipato alle prove

scritte del concorso per dirigenti scolastici bandito con D.D.G. del 22 novembre 2004, completando ognuna di esse con la consegna dell'elaborato e che hanno prodotto ricorso giurisdizionale per l'annullamento degli atti del concorso tutt'ora pendente, potranno a domanda partecipare al corso di formazione, anche con procedure *on line*, a conclusione del quale è previsto un colloquio, l'inserimento in graduatoria definitiva in ordine di punteggio e l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2010-2011.

5. 5. De Girolamo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. I candidati che, superata la selezione per titoli, hanno partecipato alle prove scritte del concorso di cui all'articolo 1, completando ognuna di esse con la consegna dell'elaborato, e che hanno prodotto ricorso giurisdizionale, tuttora pendente, per l'annullamento degli atti del concorso, potranno a domanda partecipare al corso di formazione, anche con procedure *on line*.

5. 4. Distaso, Calderisi.

Al comma 1, dopo le parole: alle prove scritte aggiungere le seguenti: delle fasi locali per la Regione Sicilia.

5. 10. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: procedura concorsuale aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1.

5. 11. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: dei candidati fino alla fine del periodo con le seguenti: dei candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1, non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del medesimo concorso.

5. 12. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e un colloquio.

5. 7. Mantini.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: dagli uffici scolastici regionali con le seguenti: dall'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia.

6. 10. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: il cui superamento determina l'inserimento nella graduatoria definitiva in ordine di punteggio e l'immissione in ruolo nell'anno scolastico 2010-2011.

6. 3. Distaso, Calderisi.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

ART. 8.

Sopprimerlo.

- 8. 1.** Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

ART. 9.

Sopprimerlo.

- 9. 1.** Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

ART. 10.

Sopprimerlo.

- 10. 1.** Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: nella regione in cui si svolgono le prove concorsuali, ai sensi della presente legge con le seguenti: nella regione Sicilia.

- 10. 10.** Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati

inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

- 10. 2.** Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: « entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali » sono sostituite dalle seguenti: « entro la fine dei suddetti corsi speciali nell'aprile del 2008 ».

- 10. 01.** Mannino.

ART. 11.

Sopprimerlo.

- 11. 1.** Vanalli, Goisis, Pastore, Volpi, Luciano Dussin.

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata (Nuovo testo C. 3541 Fedriga).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3541 Fedriga, recante « Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili prevalentemente alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, primo periodo, prevede la revoca automatica delle « prestazioni di natura assistenziale », con l'esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro, di cui sia titolare il soggetto condannato con sentenza definitiva per i reati ivi elencati;

la categoria di « prestazione di natura assistenziale » — anche considerando l'espressa esclusione dei « trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro » — non appare sufficientemente definita, in contrasto con il principio della tassatività della fattispecie penale, desumibile dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, che deve ritenersi valido an-

che con riferimento alle sanzioni (principali e accessorie) comminate per un reato;

l'indeterminatezza della categoria di « prestazione di natura assistenziale » non consente inoltre di verificare se tra le prestazioni che verrebbero revocate al condannato ve ne siano anche talune di natura tale che la loro revoca incida su diritti costituzionalmente garantiti in capo a tutte le persone, in contrasto con le norme costituzionali che sanciscono tali diritti;

rilevato, altresì, che:

l'articolo 1, comma 2, prevede che nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati anzidetti, il giudice, con la sentenza di condanna di primo grado o successivamente ad essa, dispone la sospensione, fino alla conclusione del procedimento penale, delle prestazioni di natura assistenziale (*esclusi, sembra doversi intendere, i trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro*) di cui l'imputato è titolare e che, nel caso in cui il procedimento si concluda con una sentenza definitiva di assoluzione o con una sentenza definitiva di condanna per un reato diverso da quelli in questione, il giudice dispone la ripresa dei trattamenti sospesi e la corresponsione, in unica soluzione, delle prestazioni non godute con i relativi interessi legali;

tale disposizione appare in contrasto con il principio della presunzione di non colpevolezza sancito dall'articolo 27, secondo comma, della Costituzione e con la

giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto, la quale ha chiarito che una misura di natura cautelare (ricollegata quindi non ad una condanna definitiva, ma alla pendenza del procedimento penale) è costituzionalmente legittima, ma a condizione che sia disposta in base ad effettive esigenze cautelari, sia congrua e proporzionata rispetto a queste ultime e comunque non abbia presupposti di tale indeterminata ampiezza e caratteristiche di tale automatismo da configurarsi come una vera e propria sanzione anticipata, irrogata in assenza di accertamento di colpevolezza (si veda in particolare la sentenza n. 239 del 1996);

non è tra l'altro specificato in quale fase « successiva » alla sentenza di primo grado possa intervenire la sospensione dei trattamenti assistenziali, né con quali garanzie procedurali, né è previsto un potere di revoca della misura sospensiva da parte del giudice nel corso del procedimento (neppure nel caso di sentenza di proscioglimento resa in appello);

la ripresa dei trattamenti sospesi e la corresponsione delle prestazioni non godute è prevista solo in caso di sentenza definitiva di assoluzione o di condanna per un altro reato, e non si fa riferimento alla più ampia categoria delle sentenze di proscioglimento (che contempla anche le sentenze di non doversi procedere);

considerato che:

l'articolo 1, comma 3, prevede che i condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria della revoca dei trattamenti assistenziali possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita, dei trattamenti sociali previsti dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti;

non è sufficientemente determinata la categoria dei « trattamenti sociali »: in particolare non è chiaro in che cosa questi differiscano dalle « prestazioni di natura assistenziale » di cui al comma 1;

nel presupposto che i « trattamenti sociali » di cui al comma 3 coincidano con

le « prestazioni di natura assistenziale » di cui al comma 1, non è chiaro, inoltre, se l'accesso ai trattamenti sociali sia subordinato ad una istanza dell'interessato (come farebbe pensare la locuzione « possono beneficiare »), anche nel caso si tratti di prestazioni di natura assistenziale precedentemente godute e successivamente revocate per effetto della condanna;

osservato che:

l'articolo 2 prevede che i familiari dei soggetti di cui ai commi 1 (revoca dei trattamenti assistenziali a seguito di condanna definitiva) e 2 (sospensione dei medesimi a seguito di condanna in primo grado) dell'articolo 1 i quali siano condannati in via definitiva per concorso nel reato o per favoreggiamento perdano il diritto alla pensione di reversibilità o all'indennità *una tantum*;

appare necessario verificare che i trattamenti in questione (la pensione di reversibilità o indiretta e l'indennità *una tantum* corrisposte al familiare a seguito della morte del titolare) non abbiano natura assimilabile a quella dei « trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro », che (correttamente, vista la giurisprudenza costituzionale al riguardo) non sono stati compresi tra i trattamenti che vengono revocati a seguito di condanna;

occorrerebbe valutare se vi sia proporzione tra la *perdita del diritto* alla pensione di reversibilità o indiretta e all'indennità *una tantum* prevista per il familiare del soggetto condannato per i reati di mafia o di terrorismo (in conseguenza della quale perdita del diritto il familiare non può accedere al trattamento in questione neppure dopo aver scontato la pena per il proprio reato: tale possibilità non è infatti contemplata dal testo in esame) e la *revoca* dei trattamenti assistenziali prevista per il soggetto condannato stesso (il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, può, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, beneficiare dei trattamenti sociali previsti dalla normativa vigente);

osservato altresì che:

l'articolo 2 prevede anche che, se i soggetti condannati per concorso nel reato o per favoreggiamento sono già percettori del trattamento sociale, questo è revocato dalla data di entrata in vigore della presente legge;

tale previsione appare in contrasto con il principio dell'irretroattività della norma penale sancito dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del quale « Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) al comma 1 dell'articolo 1 siano individuate tassativamente le prestazioni di natura assistenziale che sono oggetto di revoca in caso di condanna per i reati ivi previsti, verificando che la loro revoca non violi un diritto costituzionalmente garantito a tutte le persone;

b) sia soppresso il comma 2 dell'articolo 1;

c) al comma 3 dell'articolo 1 si chiarisca la natura dei « trattamenti sociali » ivi richiamati e – qualora tali trattamenti coincidano (come sembrerebbe) con le « prestazioni di natura assistenziale » di cui al comma 1 del medesimo articolo – si precisi se l'erogazione delle prestazioni revocate a seguito di condanna riprenda automaticamente al termine della pena ovvero sia necessaria una nuova istanza dell'interessato;

d) in materia di durata della perdita della prestazione in caso di condanna, si stabilisca un trattamento normativo uniforme per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 (soggetti condannati per i reati di mafia o di terrorismo ivi elencati) e per quelli di cui all'articolo 2 (familiari condannati per concorso nel reato o per favoreggiamento);

e) all'articolo 2, si sopprimano le parole: « e, se già percettori del trattamento, il medesimo è revocato dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 254 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) 44

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (*Seguito dell'esame e rinvio*) 46

ALLEGATO 1 (*Emendamento*) 52

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Nuovo testo C. 3541 Fedriga (Parere alla XI Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 47

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 53

AVVERTENZA 50

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 254.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato il 6 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al Governo alcuni approfondimenti in merito alle modalità ed al metodo per l'individuazione dei destinatari dei contributi in questione.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ricorda come già lo scorso anno siano emerse delle questioni relative allo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento per il 2009, giacché il contributo era stato erogato ad un solo ente. Era stata, in particolare, sollevata la questione della

necessità di un più adeguata pubblicizzazione che consentisse ad un maggior numero di soggetti di partecipare all'assegnazione dei fondi. Quest'anno, seguendo anche le indicazioni fornite dalla Commissione giustizia, si è quindi avuta una netta inversione di tendenza, con la netta riduzione dell'ammontare del contributo, la pubblicazione del bando su internet e l'assegnazione del contributo stesso a più soggetti.

Fa quindi presente che si è richiesto al Dipartimento per la Giustizia Minorile, alla luce della Direttiva Generale del Ministro della Giustizia sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2010 che prevede, tra l'altro, per la tutela dei diritti dei minori di « Porre in essere tutte le attività svolte ad arginare e affrontare le situazioni di devianza minorile rafforzando la tutela dei diritti e dei doveri dei minori stessi », di voler indicare enti e associazioni che hanno già prestato la propria attività nei settori della prevenzione del crimine, nella riabilitazione e nell'inserimento nel mondo del lavoro dei minori.

Sono pervenute pertanto le seguenti richieste di contributo: Istituto Don Calabria di Verona (rieducazione e reinserimento sociale di minorenni e giovani autori di reato) – euro 21.000; Associazione Euro di Palermo (formazione per inserimento lavorativo detenuti ed ex detenuti degli istituti penali minorili) – euro 15.000; @uxilia onlus di Trieste (tutela dei soggetti deboli quali minori) – euro 15.000; Istituto psicoanalitico per le ricerche sociali di Roma (interventi a favore dei minori, giustizia ripartiva e mediazione) – euro 15.000.

Si è proceduto quindi alla ripartizione della somma disponibile quale contributo adottando il criterio della riduzione in base alle richieste ricevute, livellando, nel contempo, l'importo da destinare agli enti che ne hanno fatto richiesta tenendo conto, inoltre, della collocazione geografica degli enti nell'ambito del territorio nazionale. La parte residuale, infine, di molto inferiore a quanto già assegnato negli anni precedenti, sarà assegnata al

Centro Nazionale di Prevenzione e di Difesa Sociale di Milano per l'attività sempre svolta nel settore giustizia.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, chiede al rappresentante del Governo di precisare anche se siano stati approntati gli idonei strumenti per verificare l'effettività degli interventi da parte dei soggetti destinatari del contributo.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI nel replicare al relatore, sottolinea come di tale aspetto si occupi il Dipartimento della giustizia minorile, che ha una conoscenza diretta dei soggetti beneficiari del contributo.

Fulvio FOLLEGOT (LNP), *relatore*, ritiene che i chiarimenti forniti dal Governo siano soddisfacenti.

Pietro TIDEI (PD) rileva come, per effettuare una valutazione completa, sia opportuno anche conoscere se vi siano ulteriori soggetti, che pur avendo presentato la domanda, siano rimasti esclusi.

Donatella FERRANTI (PD) condivide il rilievo dell'onorevole Tidei e ritiene che si debba fare questo ulteriore approfondimento.

Il Sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara che, per quanto le risulti, non dovrebbero esservi ulteriori soggetti rimasti esclusi. Si riserva comunque di approfondire e di fornire precise indicazioni nella prossima seduta.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritenendo opportuno questo ulteriore approfondimento, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.

C. 2661 Antonio Pepe.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 5 ottobre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con condizione al testo risultante dagli emendamenti approvati.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, rileva che la Commissione Affari costituzionali ha precisato la necessità che all'articolo 2, comma 2, sia precisato che i posti disponibili a seguito dei « concorsi per trasferimento andati deserti » ivi richiamati siano quelli esistenti al momento della formazione della graduatoria del concorso per esame indetto con decreto del Ministro di giustizia del 10 luglio 2006, al quale si riferisce il predetto comma. Ritiene che tale condizione possa essere accolta, per quanto la precisazione in essa contenuta possa essere desunta già dalla interpretazione del testo nella formulazione adottata dalla Commissione giustizia.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver dichiarato di condividere l'intervento del relatore circa la condizione apposta nel parere favorevole dalla Commissione Affari costituzionali, pone una ulteriore questione all'attenzione della Commissione. In particolare, osserva che la formulazione

dell'articolo 2 debba essere rivista al fine di evitare che dall'applicazione della disposizione medesima rimangano esclusi alcuni dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esame previsto dalla disposizione medesima, quali in particolare coloro che non siano più in possesso dei requisiti relativi all'età richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. Rileva a tale proposito che sono trascorsi già quattro anni dalla data nella quale il concorso in questione è stato indetto e che, pertanto, alcuni candidati non potrebbero più rientrare nei limiti di età previsti dal bando. Ricorda, a tale proposito, che questi limiti sono espressamente richiamati nell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 2.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, dichiara di essere già a conoscenza della questione sollevata dall'onorevole Ferranti, ritenendo opportuno modificare l'articolo 2 al fine di scongiurare qualsiasi sperequazione tra i candidati dichiarati idonei.

Pietro TIDEI (PD) invita la Commissione a soffermarsi anche su altre questioni, come quelle oggetto degli articoli aggiuntivi 1. 020, 1. 022 e 1. 023 da lui presentati, che la Commissione non ha approvato nella seduta del 30 settembre scorso. Si tratta di emendamenti tutti diretti a razionalizzare le procedure del concorso per notai, nonché a garantire una migliore copertura dei posti vacanti. A tale proposito sottolinea l'esigenza di approvare una disposizione come quella contenuta nel suo articolo aggiuntivo 1.023, secondo cui con cadenza annuale debbono essere poste a concorso le nomine a notaio per un numero corrispondente ai posti vacanti alla data del 30 giugno, ricordando come la normativa vigente si limiti unicamente a sancire la cadenza annuale del concorso.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che l'onorevole Capano, dopo aver sottoscritto l'articolo aggiuntivo 1. 023, ha preannunciato la presentazione di un ordine del giorno del medesimo tenore, proprio per-

ché il gruppo del PD ritiene importante che i concorsi vengano effettuati ogni anno. L'articolo aggiuntivo era stato ritirato per la sola ragione che si era preso atto che qualora fosse stato messo in votazione sarebbe stato respinto.

Il sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati ritiene che sia opportuno, per ragioni organizzative e di mobilità nel ricambio, non effettuare concorsi volti a coprire l'intera vacanza dei posti. In caso contrario, infatti, si rischierebbe un vero e proprio blocco nella immissione di nuove leve.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, condividendo l'intervento del rappresentante del Governo, ritiene che, proprio per consentire che ogni anno siano effettuati i predetti concorsi, sarebbe opportuno prevedere nell'ordine del giorno preannunciato una percentuale minima dei posti vacanti da mettere in concorso. Tale percentuale potrebbe essere, ad esempio, del 60 per cento.

Pietro TIDEI (PD) non comprende per quale ragione le considerazioni appena fatte dal rappresentante del Governo e dal relatore debbano valere unicamente per il concorso per la nomina a notaio. Piuttosto che la presentazione di un ordine del giorno sarebbe necessario approvare un emendamento che eventualmente preveda una percentuale minima dei posti da coprire, la quale dovrebbe comunque essere maggiorata almeno del 20 per cento rispetto alla quota indicata dal relatore.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che le questioni sollevate dall'onorevole Tidei sono state già affrontate dalla Commissione nel corso della fase emendativa e che nel momento attuale del procedimento legislativo si tratta piuttosto di comprendere se la Commissione intenda dar seguito alla condizione espressa dalla Commissione Affari costituzionali nel proprio parere favorevole nonché cercare di risolvere la questione appena sol-

levata dall'onorevole Ferranti in merito al requisito dell'età dei concorrenti dichiarati idonei.

Manlio CONTENUTO (PdL), *relatore*, ribadendo l'opportunità di accogliere la condizione posta dalla Commissione Affari costituzionali e di risolvere la questione sollevata dall'onorevole Ferranti, presenta un emendamento in tal senso (*vedi allegato 1*). Si tratta di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2, introdotto nel testo dagli identici articoli aggiuntivi 1.010 del relatore e 1.011 Ferranti, approvati nella seduta del 20 settembre scorso.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.100.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'emendamento appena approvato sarà trasmesso alla Commissione Affari costituzionali per l'espressione di competenza.

Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

Nuovo testo C. 3541 Fedriga.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 12 ottobre 2010.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, ritiene che il provvedimento in esame sia pienamente condivisibile, poiché risponde all'esigenza di non vedere gli autori di gravi delitti godere di determinati benefici spettanti, invece, agli altri cittadini. Nel contesto ritiene che il provvedimento sia ben calibrato e rispondente alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia, giacché la sanzione accessoria non si estende ai trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro, salvo che si tratti di un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse ai reati indicati dall'articolo 1, comma 1. Si vuole in sostanza impedire che gli autori di quei delitti percepiscano, ad esempio, false pensioni di invalidità.

Rileva, peraltro, che sia possibile migliorare la formulazione dell'articolo 1, comma 2, attribuendo esplicitamente anche al giudice di appello la possibilità di sospendere le prestazioni di natura assistenziale ovvero di ripristinarle.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere favorevole, con una osservazione volta a precisare la formulazione dell'articolo 1, comma 2, nei termini appena indicati.

Andrea ORLANDO (PD) esprime perplessità per gli strumenti, estremamente macchinosi, attraverso i quali il provvedimento intende perseguire delle finalità condivisibili. Sottolinea, infatti, come la giurisdizionalizzazione della procedura di revoca dei trattamenti assistenziali crei una notevole dilatazione dei tempi che sarebbero invece necessari se si seguisse la via del procedimento amministrativo. Lo strumento più opportuno, pertanto, sarebbe un procedimento amministrativo, attivato su segnalazione obbligatoria dell'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa competente.

L'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, appare inoltre incompleta, poiché sussisterebbero molti altri reati in ordine ai quali

potrebbe essere previsto l'effetto della revoca delle prestazioni di natura assistenziale.

Ritiene, infine, che il provvedimento sia criticabile perché trova applicazione nei confronti di soggetti che percepiscono delle prestazioni assistenziali in quanto non dispongono di un proprio patrimonio.

Enrico COSTA (Pdl) rileva come i rilevi da ultimo esposti dall'onorevole Andrea Orlando abbiano un fondamento teorico, poiché è indubbio che se vi è un patrimonio non sussiste il presupposto per l'erogazione di prestazioni assistenziali. Tali rilievi, peraltro, sembrano competere alla Commissione di merito, mentre la Commissione giustizia deve esprimere un parere in relazione ai soli aspetti tecnico-giuridici di propria competenza. Sottolinea, inoltre, come la *ratio* del provvedimento sia incentrata sulla previsione di una sanzione accessoria da ricollegare a determinati delitti di particolare gravità, nel rispetto degli orientamenti espressi dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale.

Donatella FERRANTI (PD) condivide l'intervento dell'onorevole Andrea Orlando e sottolinea come la *ratio* del provvedimento sia quella di evitare che i boss mafiosi percepiscano la pensione minima sociale, che spetta invece a coloro che non hanno un reddito. Se questo è l'obiettivo, appare sufficiente che il magistrato abbia l'obbligo di trasmettere una comunicazione agli organi amministrativi competenti, che procederanno autonomamente nell'ambito di un procedimento di natura amministrativa.

Ritiene inoltre superfluo prevedere che la revoca dei trattamenti previdenziali operi nel caso in cui il rapporto di lavoro sia fittizio e rappresenti una copertura di attività illecite. In questo caso, a suo giudizio, trattandosi di profitto di reato troverebbe applicazione la disciplina sulla confisca.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che un profilo di particolare delicatezza

che la Commissione dovrebbe approfondire sia rappresentato dalla formulazione dell'articolo 1, comma 2, laddove si prevede una sanzione accessoria che viene applicata prima della sentenza definitiva. Sotto questo profilo, la Corte Costituzionale ha tracciato dei binari piuttosto precisi, indicando come gli effetti di una siffatta sanzione debbano essere comunque reversibili.

Anna ROSSOMANDO (PD) nel condividere l'intervento dell'onorevole Andrea Orlando, sottolinea come il ricorso al procedimento amministrativo rappresenti una soluzione molto più efficace, incisiva e logica.

Ritiene, inoltre, che l'articolo 2, comma 2, contenga una disposizione incostituzionale, poiché prevede una sanzione accessoria e punitiva che interviene prima del definitivo accertamento della responsabilità.

Angela NAPOLI (FLI) ritiene che probabilmente la *ratio* del provvedimento non sia stata da tutti pienamente compresa. Quando entrano in gioco beni patrimoniali, possono essere disposti il sequestro e la confisca, anche prima dell'emanazione dell'ordinanza cautelare. Nel provvedimento in esame, invece, si discute di una sanzione completamente diversa, che non riguarda il patrimonio illecito. Rileva quindi come l'immediata comunicazione del magistrato all'autorità amministrativa dovrebbe essere un obbligo già esistente, che evidentemente non è sufficiente. Occorre quindi la sanzione accessoria come configurata nel provvedimento in esame.

Anna ROSSOMANDO (PD) osserva come il sequestro sia sempre e comunque collegato ad un fatto-reato, mentre la sanzione accessoria di cui si discute ha una natura completamente diversa.

Donatella FERRANTI (PD) riservandosi un più articolato intervento nel prosieguo dell'esame, rileva quindi come la sanzione accessoria prevista dal provvedimento in esame sia, da un lato, eccessiva, atteso che

sarebbe sufficiente l'obbligo di comunicazione all'autorità amministrativa e, dall'altro, carente, poiché è limitata a pochi reati, restando escluse fattispecie molto rilevanti quale, ad esempio, il delitto di usura.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che è stato appena comunicato alla Presidenza che la Commissione Lavoro si convocherà al termine delle votazioni previste nella seduta pomeridiana odierna dell'Assemblea al fine di concludere l'esame del provvedimento prima che inizi la sessione di bilancio a seguito dell'imminente distribuzione dei documenti di bilancio. La Commissione giustizia pertanto si convocherà anch'essa al termine della seduta pomeridiana al fine di esprimere il parere e di consentire alla Commissione di merito di concludere l'esame del provvedimento, iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 26 ottobre, ove la Commissione ne abbia concluso l'esame e che è in pendenza l'assegnazione alle Commissioni dei documenti di bilancio. Sospende la seduta, avvertendo che riprenderà al termine delle votazioni previste nella seduta pomeridiana odierna dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 19.25.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, illustra la proposta di parere presentata.

Donatella FERRANTI (PD), rileva che le ragioni che hanno portato alla redazione del testo in esame risultano sicuramente condivisibili.

Esprime tuttavia, a nome del suo gruppo, alcune preoccupazioni circa la costituzionalità e la reale incisività, rispetto agli obiettivi fissati, del testo medesimo.

Sul piano della costituzionalità l'articolo 1, comma 1, primo periodo, prevede

la revoca automatica delle « prestazioni di natura assistenziale », con l'esclusione dei trattamenti previdenziali derivanti da un rapporto di lavoro, di cui sia titolare il soggetto condannato con sentenza definitiva per i reati elencati nello stesso comma. Le « prestazioni di natura assistenziale » da revocare dovrebbero essere espressamente definite per non incorrere nella violazione dell'articolo 25 della Costituzione, laddove prevedendo il principio di tassatività della fattispecie penale, per giurisprudenza costante della Corte, si deve far riferimento anche alla tassatività delle sanzioni. L'indeterminatezza della categoria di « prestazione di natura assistenziale » non consente inoltre di verificare se tra le prestazioni che verrebbero revocate al condannato ve ne siano alcune che l'articolo 36 della Costituzione, così come interpretato dalla Corte in numerose sentenze (si vedano, in particolare, le sentenze n. 3 e 424 del 1966) considera incompressibili.

Sul piano della incisività dello strumento, in primo luogo ritiene che occorra valutare la ragionevolezza della lista di reati contemplati (articolo 270-bis, articolo 280, articolo 289-bis, articolo 416-bis e articolo 422), posto che il codice penale prevede ulteriori reati di terrorismo e criminalità organizzata, anche più gravi. A titolo esemplificativo cita il reato di « Insurrezione armata contro i poteri dello Stato », di cui all'articolo 280 c.p., punito con l'ergastolo e il reato di « Devastazione, saccheggio e strage », con il fine di attentare alla sicurezza dello Stato, di cui all'articolo 285 c.p., anch'esso punito con l'ergastolo, nonché alcuni reati di grave allarme sociale e che sono reati strumentali all'associazione mafiosa, come l'usura.

Sempre sul piano della incisività, valutata positivamente la norma di cui al secondo periodo del comma 1 laddove si prevede che il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria erogati al condannato nel caso in cui accerti che questi abbiano origine da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite, si chiede se la strada

migliore e più rapida per colpire mafiosi e terroristi possa essere quella di rafforzare i poteri degli enti gestori in materia di verifica dei requisiti reddituali dei beneficiari delle prestazioni assistenziali, laddove si renderebbe possibile la misura amministrativa della revoca che è sicuramente più rapida di una procedura che è sottoposta ai tempi e alle garanzie del processo penale. Non si può riversare tutto sul giudice penale, che sappiamo già oberato di carichi e di responsabilità, né affidare sempre e soltanto alla sanzione penale la lotta alla criminalità organizzata.

Conclude dichiarando il voto di astensione del suo gruppo, nel caso in cui non venissero accolti i rilievi appena formulati.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, dichiara di non ritenere di modificare la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abbinato.

SEDE REFERENTE

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati. C. 1956 Brigandì, C. 252 Bernardini, C. 1429 Lussana, C. 2089 Mantini, C. 3285 Versace, C. 3300 Labocchetta e C. 3592 Santelli.

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.

C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni in attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli

alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

Atto n. 242.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità.

Atto n. 249.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
C. 2661 Antonio Pepe.**

EMENDAMENTO

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Ministro di giustizia del 10 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4a serie speciale n. 54 del 18 luglio 2006 sono nominati notai, nei limiti dei posti disponibili al momento della formazione della graduatoria del concorso medesimo, purché alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio, ad eccezione il requisito di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera *b*), della legge 6 agosto 1926, n. 1365.

ALLEGATO 2

**Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.
Nuovo testo C. 3541 Fedriga.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto,

rilevato che:

all'articolo 1, comma 1, appare più corretto, sotto il profilo della formulazione tecnico-giuridico, fare riferimento alla « sentenza di condanna », omettendo quindi il riferimento al suo carattere definitivo, che deve ritenersi implicito;

all'articolo 1, comma 2, appare opportuno condurre una ulteriore ed approfondita riflessione circa l'opportunità di prevedere una sanzione accessoria che trovi applicazione prima dell'accertamento definitivo della responsabilità penale;

appare opportuno riformulare l'articolo 2 nel senso di precisare che perdono il diritto ai benefici ivi previsti i familiari superstiti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per concorso nel medesimo reato, ai sensi

dell'articolo 110 del codice penale, ovvero per il reato di favoreggiamento di cui all'articolo 378 del codice penale nei confronti dei medesimi soggetti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la parola « definitiva »;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1;

c) all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, dopo le parole « per concorso nel », la seguente: « medesimo »; e di inserire, dopo le parole « all'articolo 378 del codice penale », le seguenti: « nei confronti dei medesimi soggetti ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (Parere alla XI Commissione) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole*) 54

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737 Li Gotti ed altri, approvata dal Senato, e C. 1787 Di Pietro ed altri (*Esame e rinvio*) 56

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

C. 3241 Pianetta.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto.

Franco NARDUCCI, *presidente*, sostituendo il relatore, onorevole Nirenstein, impossibilitata a prendere parte alla seduta, segnala che la III Commissione è

chiamata, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del Regolamento ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti approvati in linea di principio al nuovo testo della proposta di legge n. 3241 nell'ambito dell'esame in sede legislativa del provvedimento da parte della Commissione Lavoro.

Ricorda altresì che il parere espresso il 20 aprile scorso dalla III Commissione valorizzava la categoria dei funzionari internazionali quale risorsa preziosa per il Paese, non solo in termini di prestigio, ma anche di potenziale irradiazione dell'immagine dell'Italia e delle sue priorità politiche sulla scena internazionale. Il parere sottolineava, inoltre, la necessità di colmare la lacuna legislativa legata al mancato riconoscimento della funzione pubblica internazionale, nonché la finalità di rafforzare la presenza di funzionari italiani in seno alle organizzazioni internazionali, obiettivo che abbisogna di un quadro normativo più coerente ed articolato.

Al riguardo, osserva che non appare recepita l'osservazione relativa all'oppor-

tunità di coordinare la definizione di «funzionario internazionale» con quella già utilizzata nella normativa vigente, recata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 72 del 2008 che, all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), considera funzionari internazionali, ai fini del superamento del limite di età per l'ammissione al concorso, «i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali è richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario». È stata invece recepita la seconda osservazione relativa al riferimento normativo contenuto al comma 4 dell'articolo 2.

Rileva che la Commissione Lavoro ha nel prosieguo dell'esame in sede referente approvato un nuoto testo recante alcune rilevanti modifiche, che ritiene condivisibili, riferendosi alla precisazione relativa alla non corresponsione di alcun compenso, indennità o rimborso spese alla commissione interministeriale di cui al comma 5 dell'articolo 2, alle disposizioni in materia di riconoscimento di un diritto all'aspettativa al coniuge di funzionario internazionale e alla clausola di invarianza finanziaria.

Passando ad illustrare le proposte emendative su cui la Commissione è chiamata a dare il proprio parere, segnala che esse sono riferite all'articolo 3 e all'articolo 5 del provvedimento.

L'emendamento 3.1 Mosca è finalizzato a contemplare, oltre alla formazione iniziale volta ad ottenere la professionalità adeguata all'ingresso nelle organizzazioni internazionali, anche l'aggiornamento formativo del funzionario internazionale, nell'intento evidente di garantire ai funzionari di nazionalità italiana il mantenimento di elevati standard professionali durante tutto il percorso di carriera.

Gli ulteriori tre emendamenti riguardano la materia dell'aspettativa per il coniuge del funzionario internazionale. In particolare, la nuova formulazione dell'emendamento 5.4 Fedriga, riferita al secondo comma dell'articolo 5, intende li-

mitare l'aspettativa per il dipendente di pubbliche amministrazioni che sia coniuge del funzionario internazionale a soli tre anni in luogo di cinque. L'emendamento precisa inoltre che tale aspettativa, analogamente a quanto previsto dal successivo comma 3 per il dipendente di impresa privata, non contempla il diritto al trattamento economico.

L'emendamento del relatore 5.100 riduce l'ambito di applicazione della disposizione sul diritto all'aspettativa del dipendente di impresa privata a quelle imprese che abbiano almeno cinquanta dipendenti e nei limiti del collocamento in aspettativa di un lavoratore per ogni cinquanta dipendenti.

Infine, la nuova formulazione dell'emendamento 5.5 Fedriga, riferito al comma 4, coerentemente con la proposta emendativa 5.4, limita l'aspettativa del dipendente di impresa privata a soli tre anni in luogo di cinque.

Condividendo la logica sottesa alle proposte emendative presentate – che procede nella direzione di garantire elevati standard qualitativi da parte dei funzionari internazionali di nazionalità italiana e di preservare le amministrazioni pubbliche e le imprese private da un gravame eccessivo connesso alla necessità di garantire comunque la conservazione del posto di lavoro per il dipendente che sia coniuge di funzionario internazionale – propone l'espressione di un parere favorevole sulle proposte emendative testé illustrate.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA manifesta, a nome del Governo, la soddisfazione per la rapida calendarizzazione del provvedimento in esame, esprimendo parere favorevole sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito. Ringrazia quindi l'onorevole Pianetta per il suo impegno che contribuirà ad avvicinare i funzionari italiani alle istituzioni, risultato che andrà a vantaggio dell'intero sistema Paese.

Enrico PIANETTA (Pdl), dichiarando di condividere quanto affermato dal relatore e condividendo la *ratio* degli emen-

damenti presentati, sottolinea che il provvedimento in esame riconferma l'importanza dei funzionari italiani nelle istituzioni internazionali e ne rafforza la presenza. Auspica infine una rapida approvazione del progetto di legge.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737 Li Gotti ed altri, approvata dal Senato, e C. 1787 Di Pietro ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Renato FARINA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, ricordando in primo luogo che la Convenzione in esame, firmata dall'Italia il 4 novembre 1999 nell'ambito di un'iniziativa assunta dal Consiglio d'Europa, impone a ciascuno Stato contraente di prevedere, ove necessario, nel proprio ordinamento giuridico efficaci rimedi in favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di atti di corruzione, sia sotto il profilo della tutela giudiziale dei loro diritti ed interessi, sia sotto quello sostanziale del risarcimento del danno.

La Convenzione costituisce l'esito di iniziative assunte dal Consiglio d'Europa per fronteggiare il fenomeno della corruzione, a partire dalla metà degli anni

Novanta, volte in particolare a favorire l'adozione di una disciplina civilistica regolante, in particolare, l'aspetto dei rimedi giudiziali per la tutela di diritti ed interessi pregiudicati da atti di corruzione.

Lo strumento convenzionale disciplina coerentemente le modalità con le quali si attua la cooperazione internazionale per la lotta contro la corruzione, nella consapevolezza che essa possa costituire una grave minaccia per l'equità e la giustizia sociale, ostacolare lo sviluppo economico e mettere a rischio il leale e corretto funzionamento delle economie di mercato.

Illustrando succintamente i contenuti della Convenzione, particolare rilievo assumono i primi cinque articoli. L'articolo 1, nel definire l'oggetto della Convenzione, impone a ciascuno Stato contraente di prevedere, ove necessario, nel proprio ordinamento giuridico efficaci rimedi in favore dei soggetti che hanno sofferto danni in conseguenza di atti di corruzione, sia sotto il profilo della tutela giudiziale dei loro diritti ed interessi, sia sotto quello sostanziale del risarcimento del danno. L'articolo 2 reca una definizione di « corruzione » come rilevante per la Convenzione e sancisce che la relativa nozione resta integrata dalla richiesta, offerta, dazione, accettazione, diretta o indiretta, di una « provvigione illecita o altro indebito vantaggio », con distorsione della condotta e rispetto dei doveri propri della funzione esercitata da parte del beneficiario.

L'articolo 3 dispone in tema di risarcimento del danno e stabilisce che ogni Stato deve garantire, all'interno del proprio ordinamento giuridico, la possibilità per il danneggiato di vedere giudizialmente tutelato il proprio diritto all'integrale ristoro del pregiudizio sofferto mediante risarcimento dei danni patrimoniali, compreso il lucro cessante, e di quelli non patrimoniali.

Ai sensi dell'articolo 4, che regola il regime della responsabilità, è stabilito che perché possa aversi danno risarcibile devono ricorrere precisi presupposti, ovvero che il convenuto abbia commesso o autorizzato un atto di corruzione ovvero abbia omesso di adottare misure atte a preve-

nirlo; che l'istante abbia patito un danno; che sussista un nesso di causalità tra l'atto di corruzione ed il danno.

L'articolo 5 contempla l'introduzione della responsabilità dello Stato (ovvero dalle autorità competenti del soggetto diverso dallo Stato) per il danno cagionato dal pubblico ufficiale che abbia commesso il reato di corruzione.

L'articolo 6 prevede la diminuzione del risarcimento del danno dovuto dal danneggiante nella misura corrispondente al concorso causale del danneggiato nella verifica o nell'aggravamento. L'articolo 7 riguarda il regime della prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza dell'atto di corruzione e l'articolo 8 stabilisce le conseguenze dell'accertamento di un atto di corruzione sui contratti eventualmente stipulati. L'articolo 13 impone agli Stati di cooperare efficacemente in relazione ai procedimenti civili concernenti fatti di corruzione, mentre l'articolo 14 attribuisce al Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) i poteri di vigilanza in ordine all'attuazione della Convenzione da parte degli Stati. Gli articoli da 15 a 23 descrivono invece le modalità di applicazione della Convenzione.

Ricorda che i due progetti di legge all'esame – sia quello approvato dal Senato il 29 settembre scorso che quello presentato dall'onorevole Di Pietro – riprendono i contenuti di un progetto di legge presentato nella pregressa legislatura e non esaminato a causa dell'anticipata conclusione della medesima.

Sottolinea che, come riportato nelle relazioni illustrative, l'ordinamento italiano è già pienamente conforme alle norme poste dalla Convenzione.

In particolare, la nozione di corruzione di cui all'articolo 2 della Convenzione ha riguardo ad un concetto lato corrispondente non solo alla nozione penalistica recepita negli articoli 318, 319 e 322 del codice penale, ma anche a quella di concussione di cui all'articolo 317 del medesimo codice, quantomeno sotto il profilo della richiesta (*requesting*), là dove la stessa si traduca nel costringere o indurre

taluno, con abuso della qualità o dei poteri di pubblico ufficiale, a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Osserva che la ratifica della Convenzione in oggetto si inserisce in un percorso più ampio, delineatosi nella presente legislatura con la ratifica, da parte italiana, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Convenzione di Merida), intervenuta con la legge 3 agosto 2009, n. 116, che mira ad una definizione il più possibile univoca di termini di solito utilizzati con diversi significati nei vari Stati e in differenti contesti ed esige che gli Stati parte adottino misure di prevenzione della corruzione volte tanto settore pubblico quanto al settore privato.

Segnala infine che due altri importanti provvedimenti sono attualmente all'esame del Parlamento, riferendosi in primo luogo al provvedimento di ratifica dell'altra Convenzione sulla corruzione – quella a carattere penale – firmata a Strasburgo nel gennaio 1999, in relazione alla quale sono all'esame delle Commissioni riunite Giustizia ed Esteri del Senato due progetti di legge: l'AS 850, d'iniziativa del senatore Li Gotti e l'AS 2058, d'iniziativa del senatore Finocchiaro ed altri.

È inoltre in corso d'esame, sempre presso il Senato, un disegno di legge del Governo, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione (AS 2156) che prevede un Piano nazionale anticorruzione, con specifiche misure per favorire la trasparenza nei contratti pubblici, disposizioni in materia di controlli negli enti locali e l'aggravamento delle sanzioni previste per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA sottolinea la particolare delicatezza delle disposizioni recate dalla Convenzione europea del 1987 quanto alle possibili ripercussioni sull'ordinamento interno. Segnala che peraltro al Senato è in corso un accurato lavoro di esame e approfondimento di provvedimenti attinenti alla

stessa materia che impegna in modo specifico il Ministero della giustizia.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono

specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 259 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Ruggia</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 259.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 13 ottobre 2010.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ribadisce l'esigenza, già segnalata nella precedente seduta, di svolgere ulteriori approfondimenti, anche attraverso audizioni di rap-

presentanti delle associazioni ed enti interessati, per verificare la correttezza dei criteri attraverso i quali il Governo intende procedere al riparto dei fondi, in modo da evitare che la Commissione si limiti a svolgere una funzione di mera ratifica.

Antonio RUGGHIA (PD), nel concordare con le osservazioni del deputato Di Stanislao, manifesta la più ampia disponibilità del proprio gruppo a svolgere una discussione approfondita sui criteri di riparto. Ciò premesso, esprime tuttavia contrarietà sui criteri adottati dal presente schema di decreto che, a suo avviso, penalizzano pesantemente alcune associazioni combattentistiche che risultano assegnatarie di contributi anche inferiori al 50 per cento rispetto a quelli ottenuti nel 2009. Peraltro, nell'ambito di tali contributi, risulta sensibilmente decurtata la parte destinata alle attività promozionali ossia quelle attività volte principalmente alla diffusione della memoria storica della Resistenza e di rilevanti valori costituzionali. Inoltre, nel segnalare la drastica diminuzione delle risorse erogate alle associazioni d'arma, che passano da 246

mila a 145.925 euro, contesta quanto riportato nella relazione illustrativa secondo cui anche quest'anno sono stati applicati i medesimi criteri risultanti dalle risoluzioni approvate dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati il 26 marzo 2009. In realtà, a suo avviso, tali criteri, invece, soprattutto con riferimento alla risoluzione 8-00038 Vилlecco Calipari, non sono stati rispettati. Infatti, nonostante essa prevedesse l'adozione di iniziative volte alla concessione in comodato gratuito di alcune strutture alle associazioni nonché a facilitare la loro integrazione, nel presente schema di decreto non vi è traccia di tutto ciò. In conclusione, nel ribadire la propria contrarietà al riparto contenuto nello schema di decreto in titolo, manifesta la disponibilità del proprio gruppo a successivi approfondimenti riguardo alla fissazione di più puntuali criteri di riparto.

Salvatore CICU (Pdl) ritiene che il Governo, con l'adozione del presente schema di decreto, si stia muovendo nella giusta direzione ossia quella di privilegiare le associazioni che perseguono finalità volte alla tutela dei valori fondanti la difesa nazionale. Reputa perciò doveroso che la Commissione dia il proprio sostegno allo schema di decreto in oggetto, anche in considerazione del fatto che essa stessa ha contribuito, nel recente passato, a fissare i criteri di riparto che in esso sono contenuti.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, in ordine ai rilievi formulati dal relatore nella precedente seduta, fa presente che l'annesso 3 reca, per un mero errore materiale, una suddivisione in fasce delle associazioni d'arma non corrispondente a quella adottata ai fini del riparto dei contributi nel successivo annesso 4. Ciò premesso, nel replicare al deputato Di Stanislao, concorda sul fatto che la Commissione potrà successivamente svolgere tutti gli approfondimenti che riterrà opportuni, anche ascoltando i rappresentanti delle associazioni interessate, fermo restando che, comunque, si dovrà partire da un dato ineludibile ossia che le risorse

disponibili sono assai limitate. Riguardo alle osservazioni del deputato Ruggia sottolinea come il Ministero della difesa si sia attenuto rigorosamente ai criteri risultanti dalle risoluzioni approvate dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati lo scorso anno, dal momento che esse prevedevano la fissazione di criteri di riparto secondo il seguente ordine di priorità: spese di funzionamento, finalità assistenziali e attività promozionali. Da ciò ne è derivata la non linearità dei tagli adottati, che rappresenta, a suo avviso, l'aspetto più qualificante del presente schema di decreto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel ricordare preliminarmente che è stata assegnata alla Commissione Difesa, in sede referente, la proposta di legge n. 3442, recante disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate, a prima firma del deputato Gregorio Fontana, che potrebbe essere calendarizzata a breve unitamente ad altri progetti di legge che saranno eventualmente presentati sulla stessa materia, fa presente come, nell'ambito del citato esame potrebbe svolgersi un'attività conoscitiva con il coinvolgimento di tutte le associazioni interessate. Ciò premesso, nel ritenere che, in questo quadro, potrebbe essere affrontato il tema della definizione del novero delle associazioni da sottoporre alla vigilanza del Ministero della difesa, segnala che numerose associazioni attualmente vigilate dal Ministero stesso, potrebbero essere più opportunamente sottoposte alla vigilanza del Ministero dei beni e attività culturali in considerazione delle attività da esse svolte, in modo da poter ricondurre nell'alveo dei finanziamenti erogati dal Dicastero della difesa soltanto le associazioni d'arma che perseguono finalità direttamente attinenti alla difesa nazionale e ai valori della libertà e della democrazia.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che dagli elementi emersi nel corso del dibattito, a prescindere dall'ammontare limitato delle risorse erogate, risulti di tutta evidenza l'esigenza di audire al più

presto i rappresentanti delle associazioni interessate.

Riccardo MAZZONI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA concorda con la proposta di parere del relatore.

Antonio RUGGHIA (PD) presenta una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere del deputato Ruggia.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 259).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto ministeriale n. 259, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

premesso che:

lo schema di decreto ministeriale in esame provvede al riparto del contributo iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa da assegnare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa;

l'importo oggetto di riparto, al netto delle decurtazioni disposte dai decreti-legge nn. 78 e 125 del 2010, pari complessivamente ad euro 985.195, è destinato, quanto a euro 736.500, alle associazioni combattentistiche di cui alla Tabella A annessa alla legge n. 92 del 1994, ai sensi del decreto-legge n. 207 del 2008, e, quanto a euro 248.695, agli altri enti, ai sensi della legge n. 549 del 1995;

il medesimo schema di riparto, come risulta dalla relazione illustrativa che lo correda, tenendo conto delle due citate macrocategorie di destinatari, individua cinque fasce di beneficiari contrassegnate dalle lettere da A a E nell'ambito delle quali sono applicati specifici criteri di riparto ricavati dalle risoluzioni nn. 7-00129 Ascierito, 8-00038 Villecco Calipari e

7-00136 Di Stanislao, approvate dalla Commissione Difesa della Camera il 26 marzo 2009;

considerato che il sensibile divario esistente tra i contributi assegnati alle associazioni combattentistiche e quelli attribuiti agli altri enti deriva dalle due citate autorizzazioni di spesa che finanziano, rispettivamente, le predette macrocategorie di destinatari;

preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo in ordine ai criteri di riparto adottati nell'ambito di ciascuna fascia di destinatari nonché riguardo all'errata indicazione, per un mero refuso, delle fasce in cui sono state suddivise le associazioni d'arma, quali risultanti dall'annesso 3 della relazione illustrativa, rispetto a quelle effettivamente adottate ai fini del riparto dei contributi nel successivo annesso 4;

ritenuto comunque che, anche in considerazione delle limitate risorse disponibili, risulti ormai necessario adottare apposite iniziative per introdurre in via legislativa puntuali criteri di riparto dei contributi erogati e di selezione degli enti beneficiari, a partire dall'avvio dell'esame in sede referente della proposta di legge Gregorio Fontana n. 3442, recante disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 259).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO RUGGHIA

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto ministeriale n. 259, concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

premessi che:

lo schema di decreto ministeriale in esame provvede al riparto del contributo iscritto nel capitolo 1352 dello stato di previsione del Ministero della difesa da assegnare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi vigilati dal Ministero della difesa;

ai sensi dell'articolo 7, comma 24, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, gli stanziamenti concernenti i contributi oggetto di riparto sono stati ridotti del 50 per cento rispetto a quelli dell'anno 2009;

il presente schema di decreto, tuttavia, va ben oltre le citate riduzioni, diminuendo i contributi da assegnare ad alcune associazioni combattentistiche, quali ad esempio l'ANPI, la Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane e l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, in misura sensibilmente superiore al 50 per cento;

rilevato che l'articolo 14, comma 7-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008 aveva autorizzato uno specifico contributo

di euro 1.500.000 annui per il triennio 2009-2011 da destinare alle associazioni combattentistiche, che è stato ridotto per l'anno 2010 a euro 736.000;

visti i criteri di riparto adottati dal citato schema di decreto (contributi per spese di funzionamento, per finalità assistenziali, per finalità promozionali e progetti associativi), che quantificano i contributi per spese di funzionamento, tenendo conto del numero di soci, riconoscono la totalità dei contributi per finalità assistenziali e assegnano le risorse residue a finalità promozionali e progetti associativi;

considerato che, sulla base dei citati criteri, viene drasticamente ridotto il contributo connesso alla funzione principale delle associazioni combattentistiche, ossia quella concernente le finalità promozionali e i progetti associativi, che è volta a coltivare la coscienza civile e la memoria storica della Resistenza e a svolgere una significativa funzione sociale educativa e culturale attinente a rilevanti valori costituzionali;

ritenuto pertanto che lo schema di decreto in oggetto risulti gravemente carente, soprattutto ove si consideri l'ormai prossima scadenza delle celebrazioni per il centocinquantenario dell'Unità d'Italia;

ritenuto altresì che la sensibile riduzione del contributo complessivamente assegnato alle associazioni d'arma sia su-

scettibile di creare notevoli difficoltà allo svolgimento delle attività di tali associazioni;

rilevato che il riparto risultante dal presente schema di decreto adotta soltanto parzialmente i criteri previsti dalle risoluzioni nn. 7-00129 Ascierio, 8-00038 Vilecco Calipari e 7-00136 Di Stanislao, approvate dalla Commissione Difesa della Camera il 26 marzo 2009, posto che non risulta ancora attuato quanto previsto dalla risoluzione Calipari che impegnava il Governo, a fronte di una riduzione generalizzata delle risorse finanziarie erogate

alle associazioni, a compensare tale riduzione mediante la concessione di beni strumentali in comodato gratuito o forme equivalenti nonché ad assumere ogni tipo di iniziativa affinché si sviluppasse forme di integrazione tra le associazioni stesse;

considerata la rilevanza di quest'ultimo impegno che, ove puntualmente realizzato, porterebbe a unificare numerose associazioni, evitando inutili duplicazioni,

esprime

PARERE CONTRARIO.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -G, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, approvato, con modificazioni, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	65
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. Nuovo testo C. 3241 ed emendamenti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	68
Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Nuovo testo C. 3541 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione ed osservazione</i>)	70
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:	
Legge di stabilità 2011. C. 3778 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione</i>)	72

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.45.

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-*quater*-G, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, approvato, con modificazioni, dalla Camera e modificato dal Senato. (Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ricorda che sul provvedimento in esame, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, la Commissione bilancio ha già espresso un parere favorevole nella seduta del 14 ottobre 2010. Segnala che, nella medesima data, la Commissione lavoro ha concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche al testo del provvedimento. Osserva, pertanto, che il testo all'esame dell'Assemblea non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.

Con riferimento all'articolo 20, comma 1, del provvedimento, rileva, peraltro, che, successivamente alla espressione del parere da parte della Commissione bilancio, è stato presentato il disegno di legge di stabilità per il 2011, che conferma la disponibilità dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa, utilizzato, a decorrere dall'anno 2012, per la copertura degli interventi di cui al citato comma 1 dell'articolo 20, prevedendo una specifica finalizzazione.

In relazione agli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, e, in particolare, a quelli concernenti le disposizioni di cui all'articolo 20, osserva che le proposte emendative Paladini 20.1, Porcino 20.2, Borghesi 20.3 e Paladini 20.4, oltre a specificare che le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 20 debbono essere integralmente destinate al risarcimento del danno subito dai lavoratori, da realizzare anche in via extragiudiziale, o, nel caso dell'emendamento 20.4, in via amministrativa, prevedono l'apertura, da parte del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, di un tavolo di negoziazione con le vittime per procedere al risarcimento dei danni subiti. Rileva che l'emendamento Villecco Calipari 20.6 interviene sul comma 2 dell'articolo 20, prevedendo che il risarcimento del danno al lavoratore possa avvenire anche in via amministrativa. Al riguardo, pur rilevando che le proposte emendative non appaiono comportare conseguenze negative per la finanza pubblica, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai loro eventuali effetti finanziari.

Segnala che le restanti proposte emendative presentate agli articoli 2, 31 e 32 non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario e che ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore in merito al testo del provvedimento, fa presente che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, è finalizzata ad incrementare lo stanziamento annuo per il riconoscimento dei benefici concessi alle vittime del dovere, che sono di natura differente rispetto ai risarcimenti previsti al comma 2 del medesimo articolo 20, senza tuttavia nulla innovare rispetto alla normativa sostanziale che regola il riconoscimento dei predetti benefici, e conseguentemente non comporta un incremento del numero dei potenziali beneficiari, rispetto a quelli previsti a normativa vigente. Ricorda che il meccanismo di attribuzione dei benefici per le vittime del dovere, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006, prevede la definizione delle posizioni da parte delle amministrazioni e la loro trasmissione al Ministero dell'interno per la formazione di una graduatoria unica nazionale per tutte le vittime del dovere, secondo l'ordine cronologico degli eventi. Evidenzia pertanto che lo stanziamento complessivo, incrementato da 10 a 15 milioni annui, al fine di assorbire annualmente un numero superiore di domande, qualora ciò fosse eventualmente necessario, opera a tutti gli

effetti come limite massimo di spesa, dato che la concessione del beneficio è condizionata alle risorse esistenti, e regolata da una specifica clausola di salvaguardia, contenuta nell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C 1441-*quater*-G, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione, approvato, con modificazioni, dalla Camera e modificato dal Senato, e le proposte emendative ad esso riferite contenute nel fascicolo 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che le dotazioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della difesa previsto dal disegno di legge di stabilità per il 2011 siano confermate negli importi ivi indicati,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.

C. 2360.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame è volta a riconoscere all'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) il diritto di designare un proprio rappresentante in seno agli organismi preposti al riconoscimento delle malattie ed invalidità a causa del servizio ai fini della concessione dei benefici previdenziali a queste eventualmente correlati. Segnala che la proposta di legge, composta da un articolo unico, non è corredata di relazione tecnica. Con riferimento al predetto articolo 1, recante disposizioni per l'integrazione degli organismi preposti al riconoscimento delle infermità a causa del servizio, ritiene necessario acquisire elementi dal Governo sugli eventuali effetti a carico della finanza pubblica recati dalla disposizione, in conseguenza dell'ampliamento del numero dei componenti degli organi in esame, tenuto conto che la norma non esclude espressamente la corresponsione di compensi e di rimborsi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel concordare con le preoccupazioni espresse dal relatore, esprime una valutazione negativa sul contenuto del provvedimento, in quanto l'ampliamento del numero dei componenti degli organi in

esame è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato derivante da compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese. In merito all'analisi degli effetti finanziari, concorda con quanto affermato dal relatore.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ritiene preferibile, anche in considerazione dell'avvio della sessione di bilancio, rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di valutare le considerazioni critiche formulate dal rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

Nuovo testo C. 3241 ed emendamenti.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del nuovo testo provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, approvate in linea di principio dalla Commissione di merito.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame, recante disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 17 giugno 2010. In proposito, ricorda che in tale occasione, la Commissione espresse un parere favorevole sul provvedimento, formulando cinque condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e due osservazioni. In particolare, segnala

che quattro delle condizioni avevano ad oggetto le disposizioni di cui all'articolo 2, concernente l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana, e all'articolo 5, in materia di collocamento in aspettativa del dipendente delle amministrazioni pubbliche o di un'impresa privata il cui coniuge presta servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale, mentre l'altra prevedeva l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento. Segnala, poi, che la Commissione lavoro, nella seduta del 22 giugno scorso, nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente, ha approvato alcuni emendamenti, i quali, oltre a recepire le suddette condizioni, accolgono una delle osservazioni contenute nel parere della Commissione bilancio, concernente una clausola di salvaguardia riferita all'applicabilità di eventuali misure di maggior favore per i dipendenti contenute nei contratti collettivi di lavoro e altre due osservazioni volte a introdurre modifiche di carattere ordinamentale all'articolo 2, formulate, rispettivamente, dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione affari esteri. Fa presente, poi, che successivamente la Commissione lavoro ha chiesto ed ottenuto il trasferimento in sede legislativa del provvedimento, e in data 22 settembre 2010 ha adottato un nuovo testo che recepisce gli emendamenti approvati nella predetta seduta del 22 giugno. Nel rilevare che il nuovo testo adottato dalla Commissione lavoro recepisce le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e non appare pertanto presentare profili problematici di carattere finanziario, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma al riguardo da parte del Governo.

Segnala, inoltre, che nel corso della seduta del 14 ottobre la Commissione lavoro ha approvato in linea di principio alcuni emendamenti al nuovo testo. Al riguardo, segnala che l'emendamento Mosca 3.1 stabilisce che lo Stato, nel fornire la formazione mirata all'ottenimento delle professionalità necessarie per l'accesso alle

organizzazioni internazionali, debba favorire, oltre alla formazione, anche l'aggiornamento formativo. In proposito, ricorda che, con riferimento alla formulazione della norma recata dal nuovo testo, il Governo ha chiarito che la disposizione non prevede direttamente l'attivazione di specifici interventi di formazione, ma intende piuttosto indirizzare e orientare l'offerta formativa esistente verso le competenze teoriche e professionali richieste nell'ambito delle organizzazioni internazionali e che, pertanto, essa potrà essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche attraverso il sito istituzionale del Ministero. Sul punto, prendendo atto delle precisazioni fornite a suo tempo dal Governo, ritiene opportuno acquisire una conferma sul fatto che l'emendamento non modifichi sostanzialmente i profili di attività già previsti dall'articolo 3. Ritiene, invece, che gli emendamenti Fedriga 5.4 (*nuova formulazione*) e 5.5 (*nuova formulazione*) e l'emendamento del relatore 5.100 non presentino profili critici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in relazione al nuovo testo del provvedimento, nel ribadire l'avviso già manifestato in riferimento al vecchio testo e nel far presente la non assoggettabilità del settore della scuola ai limiti alle nuove assunzioni disposti dalla normativa vigente, osserva che anche il nuovo testo del provvedimento, limitatamente al comparto scuola, potrebbe non garantire la neutralità finanziaria dell'iniziativa, attesa la facoltà dell'amministrazione di utilizzare il posto di organico, in caso di aspettativa superiore all'anno, per procedere ad assunzioni, con il conseguente determinarsi di posizioni soprannumerarie e conseguenti oneri aggiuntivi, tenuto conto delle riduzioni di organico operate ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Non formula, invece, rilievi in ordine agli emendamenti Mosca 3.1, Fedriga 5.4 (*nuova formulazione*) e 5.5

(*nuova formulazione*) e all'emendamento del relatore 5.100.

Antonio BORGHESI (IdV) sottolinea la rilevanza dell'emendamento Fedriga 5.4 (*nuova formulazione*), il quale, nel ridurre da cinque a tre anni la durata massima dell'aspettativa che può essere riconosciuta ai sensi del provvedimento in esame, precisa in modo espresso che i dipendenti in aspettativa non hanno diritto ad alcun trattamento economico, come richiesto dal proprio gruppo. Ritiene, pertanto, che, con questa precisazione, sia possibile esprimere un giudizio positivo sulla proposta di legge in esame.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, nel ribadire che il nuovo testo del provvedimento non contiene norme di favore per alcuna categoria, ma pone paletti chiari per lo svolgimento corretto di una funzione internazionale, sottolinea che gli emendamenti, presentati dai deputati Fedriga e Munerato, approvati in linea di principio in XI Commissione, contengono un orientamento ancora più restrittivo rispetto al parere adottato dalla Commissione il 17 giugno 2010. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3241 recante disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali e le proposte emendative ad esso riferite (3.1, 5.4 *nuova formulazione*, 5.100 e 5.5 *nuova formulazione*);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo "Al personale del comparto scuola non si applica l'articolo 4 della legge 12 febbraio 1980, n. 26";

sulle proposte emendative trasmesse dalla Commissione:

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede chiarimenti in ordine alla riformulazione dell'articolo 5, commi 3 e 4.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, sottolinea che il limite massimo dell'aspettativa, con gli emendamenti approvati in linea di principio, viene ridotto da cinque a tre anni, senza assegno, e si precisa che in caso di dipendenti di imprese private, la disposizione trova applicazione solo nel caso di aziende con più di cinquanta dipendenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

Nuovo testo C. 3541.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione ed osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame, approvata, con modificazioni, dalla XI Commissione, reca disposizioni volte a sospendere e revocare le prestazioni assistenziali e previdenziali eventualmente godute da soggetti condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Segnala che il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Per quanto concerne gli articoli 1 e 3, in materia di sospensione e revoca dei trattamenti assistenziali e previdenziali, premesso che la norma appare suscettibile di determinare effetti finanziari positivi in caso di revoca delle prestazioni, per quanto attiene alla fattispecie della sospensione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti di cassa per la corresponsione, in un'unica soluzione, delle prestazioni sospese, con la maggiorazione degli interessi legali, in caso di assoluzione definitiva o di condanna definitiva per reati diversi da quelli di associazione mafiosa o di atti di terrorismo. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, prevede che le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui all'articolo 1 del provvedimento siano devolute dagli enti interessati al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge n. 512 del 1999, e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge n. 206 del 2004. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito al meccanismo di assegnazione delle risorse al suddetto Fondo e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. In particolare, considerato che, da un lato, le risorse da assegnare dovrebbero essere nella disponibilità di enti la cui dinamica di spesa non incide sul saldo netto da finanziare, e che, dall'altro, tra le fonti di finanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso è previsto un contributo a carico del bilancio dello

Stato, sul quale gravano anche gli interventi della legge n. 206 del 2004, considera opportuno prevedere che le risorse devolute dagli enti interessati siano preventivamente iscritte alle entrate del bilancio dello Stato, per poi essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea che il nuovo testo prevede, a differenza del testo originario, nel caso di assoluzione o di condanna per reato diverso, la ripresa dell'erogazione dei trattamenti sospesi e la corresponsione, in un'unica soluzione, delle prestazioni non godute con i relativi interessi legali. Al riguardo, precisa tuttavia che, anche in considerazione dell'esiguità del numero dei soggetti interessati e della previsione della sospensione dei trattamenti per i condannati, dalle disposizioni in esame non derivano effetti finanziari negativi. Evidenzia altresì la necessità che la Commissione di merito precisi le percentuali di ripartizione delle risorse da destinare al fondo di rotazione e agli interventi di cui alla legge n. 206 del 2004.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3541 recante disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

considerata la necessità di precisare al comma 1 dell'articolo 3, sulla base di valutazioni spettanti alla Commissione di merito, le percentuali di ripartizione delle risorse da destinare al fondo di rotazione e agli interventi di cui alla legge n. 206 del 2004;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: devolute dagli enti interessati con le seguenti: versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti;

e con la seguente condizione:

all'articolo 3, comma 1, individui la Commissione di merito l'ammontare percentuale delle risorse da destinare al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e agli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una specifica procedura per la periodica verifica della sussistenza dei requisiti (quale, ad esempio, l'esistenza in vita) per l'attribuzione delle prestazioni oggetto di revoca ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere presentata dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) nell'esprimere il voto favorevole del suo gruppo, ricordando anche che il provvedimento trae origine da un'iniziativa legislativa della Lega Nord, sottolinea che esso risponde ad esigenze di giustizia ed auspica una sua rapida approvazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120,
COMMA 2, DEL REGOLAMENTO**

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 19.30.

Legge di stabilità 2011.

C. 3778 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere al Presidente della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità. Come indicato nel parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 14 luglio 2010, rileva, infatti, che il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge di stabilità sono esaminati secondo le procedure stabilite, prima della approvazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, dagli articoli da 119 a 123 del Regolamento. Osserva, inoltre, che in questa sede, conformemente ai precedenti, la Commissione dovrà effettuare una prima valutazione anche relativamente ai profili di copertura.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, ricorda che i limiti di contenuto della legge finanziaria sono stabiliti in modo puntuale dall'articolo 11 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, ricorda che tale disposizione ha provveduto a rideterminare il contenuto del disegno di legge di stabilità, valorizzando la sua funzione propria, di definizione del quadro di riferimento finanziario per il triennio compreso nel bilancio pluriennale e di regolazione

delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldi, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia nel quadro del Patto di stabilità europeo. Segnala che rispetto a quanto previsto dall'abrogata legge n. 468 del 1978 per la legge finanziaria, quindi, il contenuto della legge di stabilità risulta più ristretto e viene, in particolare, meno la possibilità di inserire nel provvedimento norme che comportino aumenti di spesa, ancorché finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, anche se suscettibili di determinare aumenti di entrata o riduzioni di spesa, in linea, peraltro, con quanto già previsto in via sperimentale per le ultime due leggi finanziarie. Evidenzia come, in coerenza con tali disposizioni, il disegno di legge di stabilità per il 2011 trasmesso dal Governo alla Camera, risulti composto di un solo articolo, a sua volta suddiviso in tredici commi.

In particolare, segnala che l'articolo 1, comma 1, e il relativo allegato 1 fissano il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il bilancio di previsione per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in linea con quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda le altre disposizioni, rileva che i commi da 2 a 4 e l'allegato 2 recano norme volte a modificare la misura dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali; il comma 5 reca una disciplina applicativa delle disposizioni in materia di riduzioni dei trasferimenti alle regioni, previste dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010; il comma 6 reca disposizioni in ordine alla destinazione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, rimodulate dalla Tabella E allegata al disegno di legge di stabilità; il comma 7 reca, infine, una disposizione che subordina l'erogazione delle risorse destinate alla stipula di nuovi contratti di servizio con Trenitalia Spa e al Fondo per gli

investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Spa all'adozione delle misure di razionalizzazione e di efficientamento previste dai singoli contratti. Osserva che, come si evince dalla relazione tecnica, tale disposizione non ha effetti finanziari, ma che, essendo volta a garantire la qualità di determinate spese di investimento, può ritenersi riconducibile al contenuto proprio della legge finanziaria.

Rileva che i commi da 8 a 12 dell'articolo 1 recano, poi, l'approvazione delle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, mentre il successivo comma 13 prevede che la legge entri in vigore il 1° gennaio 2011.

Con riferimento alle tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, osserva che sono state modificate al fine di tenere conto della nuova disciplina prevista dall'articolo 11, comma 3, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica. In particolare, sottolinea che, mentre la struttura delle tabelle A e B non ha subito modifiche, il contenuto delle altre quattro tabelle previste dalla legge n. 468 del 1978, è stato parzialmente modificato ed è ora accorpato nelle tabelle C, D ed E, allegate al disegno di legge di stabilità.

In particolare, segnala che la Tabella C mantiene sostanzialmente la medesima fisionomia che essa assumeva nel disegno di legge finanziaria ed indica, per ciascuno degli anni del triennio considerato, la quota da iscrivere in bilancio per il finanziamento delle leggi di spesa permanente, sia di natura corrente sia in conto capitale, che demandano esplicitamente tale funzione alla legge di stabilità. Rileva che nella nuova Tabella C, tuttavia, per espressa previsione dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge n. 196 del 2009, non sono comprese spese obbligatorie e, pertanto, in sede di prima applicazione è prevista la soppressione dalla suddetta tabella delle spese obbligatorie e delle relative norme di rinvio alla tabella stessa.

Osserva che, come evidenziato nella relazione illustrativa, nell'individuazione delle spese da ritenere obbligatorie, alcune sono state considerate interamente espun-

gibili in quanto riconducibili, pressoché esclusivamente, alla definizione di spese obbligatorie di cui all'articolo 21, comma 6, della legge n. 196 del 2009 e che, per altre spese, concernenti in particolare il funzionamento di enti dotati di un'autonomia contabile e di bilancio, in assenza di una precisa indicazione in ordine alla quota di spese da considerare obbligatorie, essa è stata stimata in via generale in misura pari all'80 per cento del totale della spesa autorizzata. Osserva, quindi, che le spese espunte dalla tabella C sono ora determinate dalla legge di bilancio.

Per quanto attiene alle autorizzazioni di spesa inserite nella tabella C allegata al disegno di legge di stabilità, segnala che si prevede il rifinanziamento della legge n. 49 del 1987, concernente la cooperazione allo sviluppo, anche per la quota di conto capitale e non solo, come previsto negli anni precedenti, per le risorse di parte corrente. A tale proposito, rileva peraltro che l'articolo 32 della suddetta legge prevede, in via generale, la possibilità di rifinanziamento dei relativi stanziamenti nell'ambito della legge finanziaria. Ritiene che l'inserimento della suddetta voce appare, quindi, coerente con i criteri previsti dalla legislazione contabile per il finanziamento mediante utilizzo della tabella C e con la legislazione sostanziale sottostante a tali voci.

Propone pertanto di rilevare nel parere che le disposizioni contenute nel disegno di stabilità per il 2011 sono riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria, come determinato dalla legislazione vigente.

Per quanto concerne i profili di copertura, rileva che agli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge si fa fronte mediante le minori spese determinate dal medesimo disegno di legge, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 11, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica. Rileva che, come evidenziato in premessa dalla Nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di stabilità, le modifiche introdotte alla legislazione vigente da tale provvedimento non comportano effetti sull'indebi-

tamento netto e sul saldo di cassa delle Amministrazioni pubbliche, in quanto mere rimodulazioni contabili da apportare al bilancio dello Stato.

Ai fini della deliberazione dello stralcio, propone pertanto di esprimere un parere in cui si evidenzi che il disegno di legge di stabilità risulta conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS sottolinea come il Governo abbia inteso rispettare rigorosamente le nuove disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 196 del 2009.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che, per evitare che l'esame del disegno di legge di stabilità ai fini della valutazione della conformità al suo contenuto proprio, come determinato dalla legislazione vigente in materia di contabilità e finanza pubblica, sarebbe opportuno che la Commissione si interrogasse su alcune delle scelte compiute dal Governo in sede di elaborazione del disegno di legge medesimo. In particolare, ritiene che in questa sede potrebbe valutarsi se sia conforme a quanto disposto dalla legge di contabilità e finanza pubblica la decisione di espungere dalla Tabella C l'80 per cento dell'importo riferito a talune autorizzazioni di spesa, sulla base di una valutazione di carattere presuntivo della quota di spese obbligatorie sul totale delle spese autorizzate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come il Governo si sia attenuto, nella predisposizione del disegno di legge di stabilità per il 2011, scrupolosamente al dettato della nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che il Senato ha concluso da pochi minuti l'esame della Decisione di finanza pubblica, adottando una risoluzione parzialmente diversa da quella approvata dalla Camera. In proposito, ricorda che l'articolo 11, comma 1, richiama espressamente, ai fini della predisposizione del

disegno di legge di stabilità, la Decisione di finanza pubblica come risultante dalle conseguenti deliberazioni parlamentari. Evidenzia come molti senatori appartenenti ai gruppi di opposizione abbiano lamentato la circostanza che il disegno di legge di stabilità sia stato presentato prima dell'approvazione della Decisione di finanza pubblica, che, in teoria, avrebbe anche potuto modificare i saldi contenuti nel disegno di legge di stabilità. Dà atto al presidente della sensibilità dimostrata convocando la presente seduta solo dopo l'approvazione della risoluzione da parte del Senato. Stigmatizza tuttavia il fatto che il Governo, nella sua prima applicazione, abbia già violato la nuova legge di contabilità, sia in riferimento al procedimento di formazione dello schema di Decisione di finanza pubblica, sia non avendo atteso la sua approvazione per la presentazione del disegno di legge di stabilità. Con riferimento al contenuto del disegno di legge di stabilità, pur concordando con il presidente sul fatto che esso rechi esclusivamente disposizioni riconducibili al suo contenuto proprio, come fissato dalla legge, osserva che quest'ultima non contiene materie che, ai sensi del richiamato articolo 11 della legge n. 196 del 2009, avrebbe potuto legittimamente contenere. In particolare, osserva come manchino disposizioni fiscali ovvero in tema di revisione del patto di stabilità. Auspica quindi che il relatore possa favorire, nel corso dell'esame parlamentare, l'inserimento di disposizioni, comunque riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità, che possano essere necessarie per favorire la crescita del Paese.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel rilevare come sul merito del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, non sussistano particolari osservazioni da formulare, ritiene tuttavia che l'esame svolto in questa sede potrebbe costituire l'occasione per evidenziare come il disegno di legge di stabilità non contenga disposizioni relative a molte delle materie annoverate nel suo contenuto proprio dal-

l'articolo 11 della legge n. 196 del 2009. Nell'esprimere preoccupazione per tale assenza, osserva che sarebbe estremamente grave se i contenuti esclusi dalla legge di stabilità trovassero collocazione in un futuro decreto-legge in materia di proroga di termini, come peraltro è stato anticipato in numerose dichiarazioni pubbliche. A tale riguardo, sottolinea, infatti, l'esigenza di garantire il puntuale rispetto della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, superando le criticità emerse in questo primo anno di applicazione. In proposito, evidenzia infatti che lo schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 è stato presentato con circa quindici giorni di ritardo rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 7 della legge di contabilità e finanza pubblica e che anche l'esame del disegno di legge di stabilità si apre con un breve ritardo rispetto al termine previsto dalla legge per l'avvio della discussione sulla manovra finanziaria. In questo senso, ritiene necessario garantire un adeguato esame parlamentare degli strumenti di programmazione e di bilancio elaborati dal Governo, in modo da evitare il protrarsi di una situazione nella quale si vive alla giornata in attesa delle decisioni adottate in sede europea.

Maino MARCHI (PD), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Vannucci, chiede che siano chiarite le conseguenze che possano eventualmente derivare sul regime di ammissibilità degli emendamenti dalla struttura estremamente scarna del disegno di legge di stabilità. Osserva che il Governo non ha utilizzato possibilità che invece la legge consente con riferimento al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità. Chiede quindi in particolare se le proposte emendative di iniziativa parlamentare, che siano volte ad introdurre disposizioni riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità come definito dall'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, saranno considerate ammissibili o meno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, si riserva di approfondire il quesito posto dall'onorevole Marchi.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS osserva, in via preliminare, che il contenuto del disegno di legge di stabilità presentato dal Governo, che si caratterizza per la sua essenzialità, corrisponde sostanzialmente alle richieste, più volte formulate in passato dalle diverse parti politiche, di una maggiore snellezza delle decisioni assunte nell'ambito della manovra finanziaria annuale, rilevando, altresì, che l'essenzialità del contenuto del disegno di legge di stabilità appare pienamente in linea con il contenuto della Decisione di finanza pubblica approvata dalle Camere. Per quanto riguarda, poi, le osservazioni formulate con riferimento all'esame dello schema della Decisione di finanza pubblica presso l'altro ramo del Parlamento, ricorda che l'emendamento 5.3 (testo 2) approvato nella seduta odierna, impegna il Governo a dare seguito al piano straordinario per il Sud, con particolare riferimento alle misure in materia di infrastrutture e all'introduzione di forme di fiscalità di vantaggio. In proposito, ritiene che l'approvazione di tale proposta emendativa non abbia introdotto nella risoluzione poi approvata dal Senato temi nuovi rispetto a quelli già considerati in quella approvata dalla Camera il 3 ottobre scorso, che già impegnava il Governo ad approvare un piano di rilancio per il Mezzogiorno d'Italia. Per quanto riguarda, invece, le critiche relative alla tardiva presentazione dello schema della Decisione di finanza pubblica, ricorda che tale Decisione ha sostanzialmente sostituito il Documento di programmazione economico-finanziaria, il cui termine di presentazione alle Camere era pacificamente considerato non perentorio e, nel tempo, è stato più volte disatteso. Ritiene, invece, che il termine per la presentazione del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge del bilancio dello Stato debba considerarsi di carattere perentorio, in quanto direttamente connesso ad un adempimento di ordine costituzionale, sottolineando, pertanto, l'op-

portunità dell'operato del Governo che ha comunque presentato tali disegni di legge nei termini stabiliti dalla legge senza attendere la conclusione dell'esame da parte del Senato dello schema di Decisione di finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD), in relazione a notizie apparse sui giornali, chiede che il Governo se intenda porre la questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di stabilità sin dalla prima lettura presso la Camera, ovvero se si riservi tale facoltà solo in occasione della seconda lettura presso l'altro ramo del Parlamento.

Il vice ministro Giuseppe VEGAS si riserva di rispondere al quesito dell'onorevole Baretta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

considerato che il disegno di legge reca esclusivamente disposizioni riconducibili al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volte, in particolare a:

a) fissare gli obiettivi dei saldi del bilancio dello Stato;

b) modificare la misura dei trasferimenti dovuta dallo Stato alle gestioni previdenziali;

c) introdurre una disciplina attuativa delle disposizioni in materia di riduzione dei trasferimenti alle regioni, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010;

d) subordinare l'erogazione delle risorse destinate a Trenitalia Spa e a

Ferrovie dello Stato Spa all'adozione di misure di razionalizzazione e di efficientamento;

e) stabilire gli importi da iscrivere nelle tabelle allegate;

considerato che le limitazioni di contenuto del disegno di legge di stabilità rilevano anche con riferimento alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al testo del disegno di legge governativo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009;

rilevato che, alla luce della disciplina in materia di contenuto proprio, la legge di stabilità dovrebbe ricomprendere tutte le disposizioni utili a definire il quadro di riferimento finanziario, ivi inclusa la determinazione, attraverso le apposite tabelle, delle risorse destinate ad assicurare la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi da approvare successivamente;

rilevato, per quanto concerne i profili finanziari, che:

a) agli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge si fa fronte mediante le minori spese determinate dal medesimo disegno di legge, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 11, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica;

b) dal prospetto di copertura recato dal disegno di legge risulta che, nel complesso, per effetto del definanziamento previsto dalla tabella D, i mezzi di copertura eccedono gli oneri di natura corrente di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013;

RITIENE

1) che le disposizioni contenute nel disegno di legge recante disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) sono riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità, come determinato dalla legislazione vigente;

2) che il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilan-

cio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) risulti conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile.»

La seduta termina alle 20.05.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 e abbinate (Parere alla X Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*) 78

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito. COM (2010) 289 definitivo (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 93

ALLEGATO (*Documento finale approvato dalla Commissione*) 95

Sui lavori della Commissione 93

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.05.

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Testo unificato C. 2754 e abbinate.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerardo SOGLIA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma

1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla X Commissione Attività produttive, il testo unificato delle proposte di legge C. 2754 ed abbinate, recante norme per la tutela della libertà d'impresa – Statuto delle imprese, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.

L'articolo 1, comma 1, indica le finalità dell'intervento legislativo, che sono quelle di definire lo statuto giuridico delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il lavoro e di garantire la libertà di iniziativa economica privata.

La disposizione reca inoltre una definizione di impresa ai sensi degli articoli 2082 e 2083 del codice civile, i quali, rispettivamente, qualificano come imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi e qualificano come piccoli

imprenditori i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e quanti esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.

La norma del comma 1 è sostanzialmente volta a riconoscere carattere di impresa a qualsiasi attività economica professionalmente organizzata per la produzione o dello scambio di beni o di servizi, « a prescindere dal relativo *status* giuridico », cioè a prescindere dalla forma giuridica dell'impresa stessa.

I commi 2 e 3 stabiliscono che i principi della legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e che le regioni e le province autonome esercitano la potestà legislativa concorrente nel rispetto di tali principi fondamentali.

Il comma 4 indica taluni obiettivi particolari dell'intervento legislativo, consistenti:

nel riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica;

nella promozione un contesto normativo, sociale e culturale in cui imprenditori e imprese familiari possano prosperare;

nell'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività commerciali delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali;

nel sostegno all'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;

nella valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

nel favorire la competitività del sistema produttivo nazionale a livello europeo ed internazionale;

nell'adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese;

nella sensibilizzazione delle pubbliche amministrazioni alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese.

L'articolo 2 indica i principi cui si ispira l'intervento legislativo, consistenti:

nella libertà di iniziativa economica, di associazione, di stabilimento e di prestazioni di servizi, nonché di concorrenza;

nel diritto dell'impresa ad operare in un contesto normativo certo, in cui la discrezionalità rappresenti l'eccezione;

nella progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle PMI;

nell'innovazione, quale strumento per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione e per la garanzia della possibilità di partecipazione e di accesso delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, alle politiche pubbliche;

nella reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione;

nella tutela della capacità inventiva e tecnologica delle imprese, al fine di agevolare l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela della proprietà intellettuale;

nella promozione nel sistema dell'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e della formazione professionale della cultura imprenditoriale e del lavoro autonomo;

nella promozione di misure che favoriscano la trasmissione e la successione di impresa;

nella promozione dell'aggregazione tra imprese, anche attraverso il sostegno dei distretti e delle reti di imprese;

nella garanzia che nei rapporti tra imprese e nei rapporti tra imprese e

pubblica amministrazione la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore ad un anno.

In tale ambito, segnala innanzitutto, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera *h*), la quale sancisce il diritto delle imprese all'accesso al credito informato, corretto e non vessatorio.

A tale proposito, rileva l'improprietà di definire giuridicamente come « diritto » l'accesso al credito, trattandosi di attività di natura privata lasciata all'autonomia privata, sia pure in un quadro di tutele pubblicistiche relative soprattutto alle condizioni per lo svolgimento dell'attività creditizia, alla trasparenza delle condizioni contrattuali ed alla correttezza nei rapporti con la clientela.

Inoltre, rammenta come disposizioni volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza dei rapporti siano già previste in generale dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, anche in attuazione della normativa comunitaria.

Appare pertanto opportuno riformulare la lettera, nel senso di prevedere il diritto delle imprese di disporre di un quadro informativo completo e trasparente, nonché di condizioni di correttezza e non vessatorietà, relativamente al loro accesso al credito, sulla falsariga, del resto, di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del testo unificato in esame.

Suggerisce inoltre, in questo ambito, di prevedere, per le microimprese e le piccole imprese, uno speciale statuto di garanzie nei confronti della controparte bancaria, alla stregua delle disposizioni del titolo VI, capo II, del TUB appositamente dedicate al credito per i consumatori, che hanno ricevuto una recente revisione e un deciso rafforzamento ad opera del decreto legislativo n. 141 del 2010, di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Segnala inoltre, sempre in merito ai profili di competenza della Commissione Finanze, la lettera *b*), che fa riferimento,

invero in termini non del tutto chiari, al principio della sussidiarietà orizzontale « anche con riferimento alla creazione d'impresa, in particolare da parte dei giovani e delle donne, alla semplificazione, alla tassazione, allo stimolo del talento imprenditoriale, alla successione d'impresa e alla certificazione ».

A tale riguardo, rileva l'opportunità di verificare la congruità della connessione tra il principio di sussidiarietà ed il trattamento tributario delle imprese.

La lettera *m*) prevede altresì il sostegno pubblico, attraverso misure di favore fiscale e di semplificazione amministrativa, in favore delle micro, piccole e medie imprese, in particolare a quelle giovanili e femminili e ad alta tecnologia.

L'articolo 3, comma 1, riconosce ad ogni impresa la libertà di associarsi in una o più associazioni, mentre il comma 2 sancisce il riconoscimento, quali associazioni di rappresentanza delle imprese, delle associazioni presenti nel sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il comma 3 prescrive che gli organi di amministrazione delle Camere di commercio siano composti da un numero di componenti comunque non superiore ad un terzo dei componenti del consiglio.

L'articolo 3-*bis*, comma 1, novella l'articolo 9 della legge n. 241 del 1990, introducendo una definizione di interessi diffusi nella quale sono ricompresi, oltre agli interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, anche gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti.

In connessione con tale novella, il comma 2 riconosce alle associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la legittimazione ad agire in giudizio, sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti, mentre il comma 3 legittima le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a

livello nazionale, regionale e provinciale ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi.

L'articolo 4, comma 1, vincola lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici a valutare l'impatto delle iniziative legislative, regolamentari e amministrative, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro emanazione, attraverso una serie di attività di analisi, valutazione e verifica, attribuite principalmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Parlamento.

In tale contesto, la disposizione, alla lettera c), stabilisce che i nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese devono essere introdotti applicando criteri di gradualità e proporzionalità, tenendo conto delle dimensioni delle imprese stesse, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

Inoltre, il comma 4 introduce l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1, di consultare, di norma, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare e amministrativa destinata ad avere conseguenze su queste ultime.

Il comma 3 specifica che le regioni e gli enti locali devono individuare l'ufficio responsabile del coordinamento delle predette valutazioni d'impatto.

L'articolo 5 prevede, al comma 1, che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale, adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici, ovvero la concessione di benefici, debbano recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

Ai sensi del comma 2, gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, devono essere pubblicati sui siti Internet istituzionali di ciascuna amministrazione, mentre il comma 3 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica predisponga una relazione annuale al

Parlamento in materia e valuti l'impatto delle predette disposizioni in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati.

Si prevede inoltre, al comma 4, che i cittadini e le imprese possano presentare reclami per la mancata applicazione delle disposizioni appena illustrate.

L'articolo 6, comma 1, novella l'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, stabilendo l'obbligo che tutti gli schemi di atti normativi da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei ministri siano corredati di un elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti normativi.

Inoltre, il comma 2 prevede che, per ciascun onere informativo introdotto, sia effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari, secondo criteri individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 7 interviene sui rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione, stabilendo innanzitutto, al comma 1, che tali rapporti devono essere improntati ai principi di trasparenza, buona fede ed effettività nell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni ed ai servizi, e che l'azione amministrativa sia svolta secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza, tempestività, imparzialità, uniformità di trattamento e pubblicità, con il minor aggravio possibile di obblighi, di oneri e di adempimenti a carico delle imprese.

In tale contesto, ai sensi del comma 2, lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e le autorità competenti garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa, e sono tenuti a prevedere l'adozione di procedure semplificate e la riduzione al minimo dei diritti di segreteria, delle imposte e delle tasse dovute in sede di

iscrizione presso le camere di commercio, per l'avvio e per l'esercizio da parte di micro, piccole e medie imprese.

Inoltre, secondo il comma 3, le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali, le società a totale o prevalente capitale pubblico, le regioni e gli enti locali assicurano il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze, l'effettività della previsione secondo cui il procedimento amministrativo può essere sospeso per una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni, nonché la più ampia applicazione del principio del silenzio-assenso, fatta salva la normativa comunitaria in merito.

Il comma 4 integra l'articolo 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi, al fine di specificare che in nessun caso il presupposto della motivazione del provvedimento può essere costituito da un'inadempienza addebitabile alla pubblica amministrazione competente.

Il comma 5 stabilisce che, ferma restando la disciplina, recentemente introdotta, concernente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ciascuna impresa è tenuta a comunicare le certificazioni che le si riferiscono al registro delle imprese, anche tramite le agenzie per le imprese (cui è affidata, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 112 del 2008, l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa); tali certificazioni sono inserite dalle Camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). La disposizione specifica che la pubblica amministrazione e le autorità aventi titolo possono accedere senza oneri, in via telematica, al medesimo registro delle imprese, mentre è loro inibito esigere dalle imprese copie di documentazioni già presenti nello stesso registro.

Il comma 6 reca l'impegno, per lo Stato, a garantire che nei rapporti tra imprese, nonché tra imprese e pubbliche

amministrazioni, la durata dei processi civili relativi al recupero dei crediti non superi un anno.

L'articolo 8 reca in primo luogo, al comma 1, l'obbligo, per la pubblica amministrazione, di non derogare per via contrattuale o con atto unilaterale il termine di pagamento di sessanta giorni nei rapporti commerciali con le imprese.

In tale contesto, il comma 2 introduce un nuovo articolo 17-*bis* nel decreto legislativo n. 241 del 1997, in forza del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i creditori di somme dovute e non liquidate dalla pubblica amministrazione per somministrazioni, forniture e appalti, per le quali siano decorsi i termini per la liquidazione stabiliti dal contratto, possono compensare anche parzialmente tali importi con i debiti che siano maturati nei confronti del medesimo soggetto.

Il comma 4 integra il dettato dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 231 del 2002 inserendovi un nuovo comma 2-*bis*, il quale prevede la nullità di ogni accordo con cui il creditore rinunci agli interessi di mora, qualora una delle parti contraenti sia la pubblica amministrazione.

Rammenta in merito che il comma 1 del predetto articolo 7 del decreto legislativo n. 231 stabilisce la nullità dell'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, solo qualora esso risulti gravemente iniquo in danno del creditore.

Il comma 5 reca una delega al Governo per integrare e correggere il già citato decreto legislativo n. 231 del 2002, in materia di ritardi di pagamento tra imprese, con particolare riferimento agli effetti negativi della posizione dominante di imprese sui propri fornitori o sulle imprese subcommittenti, soprattutto qualora si tratti di micro, piccole e medie imprese.

I principi e criteri direttivi della delega prevedono: il miglioramento del funzionamento del mercato interno; l'introduzione di un sistema di diffide e sanzioni nel caso di ritardato pagamento, mancato versamento degli interessi moratori e mancato risarcimento dei costi di recupero del credito; l'attribuzione all'Autorità garante

della concorrenza e del mercato del potere di svolgere indagini ed intervenire in prima istanza con diffide e sanzioni relativamente a comportamenti illeciti messi in atto in materia da grandi aziende e da pubbliche amministrazioni.

Il comma 6 integra il comma 3-*bis* dell'articolo 9 della legge n. 192 del 1998, in materia di disciplina della subfornitura, al fine di prevedere che, in caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al già citato decreto legislativo n. 231, in particolare quando tale violazione sia posta in danno delle piccole e medie imprese, l'abuso nei confronti di un'impresa cliente o fornitrice (al quale sono connesse la nullità del patto attraverso il quale si realizza l'abuso, la possibilità di riconoscere in sede giudiziale un risarcimento danni, nonché il potere, per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di procedere a diffide e sanzioni nei confronti dell'impresa o delle imprese che hanno commesso tale abuso) si configura a prescindere dall'accertamento dello stato di dipendenza economica dell'impresa cliente o fornitrice.

L'articolo 9 prevede, al comma 1, che le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti, rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati, sostituiscono la verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali.

Il comma 2 esclude che alle imprese possano essere richiesti, all'esito di procedimenti di verifica da parte della pubblica amministrazione e dalle autorità competenti, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 7, comma 2, né comminate sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.

Il comma 3 specifica che, durante i procedimenti di verifica di cui al comma 2 e durante il decorso degli eventuali termini concordati per l'adeguamento, l'attività dell'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti minimi per

l'esercizio di attività d'impresa (previsti dal già citato articolo 7, comma 2, del testo unificato).

L'articolo 10 prevede, al comma 1, che lo Stato garantisca il conseguimento della piena riabilitazione agli imprenditori dichiarati falliti i quali siano in possesso dei requisiti necessari per l'esdebitazione, di cui all'articolo 142 della legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942), fatti salvi eventuali profili penali, rimuovendo ogni limitazione di carattere amministrativo che possa pregiudicare l'avvio e l'esercizio di nuove imprese ed assicurando agli imprenditori titolari di micro e piccole imprese adeguate misure di tutela.

A tale proposito rammenta che l'istituto dell'esdebitazione consiste, in estrema sintesi, nella liberazione del soggetto fallito persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, a condizione che egli: abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti.

In tale prospettiva, il comma 2 conferisce una delega al Governo per correggere ed integrare la disciplina delle procedure concorsuali, nonché le disposizioni in materia di procedure concorsuali di cui ai decreti legislativi n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007.

La disposizione, oltre a richiamare i principi e criteri direttivi indicati dalla delega di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge n. 80 del 2005, in materia di riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali (che ha portato all'emanazione del già citato decreto legislativo n. 5 del 2006), reca ulteriori principi e criteri direttivi di delega, consistenti:

nella riduzione a non oltre un anno dei tempi delle procedure fallimentari e

concorsuali, in caso di bancarotta non fraudolenta;

nella modifica della disciplina delle conseguenze personali del fallimento, con eliminazione delle sanzioni personali a carico degli soggetti interessati, riconoscimento a questi ultimi del medesimo regime di chi avvia una nuova impresa, ed estensione dell'istituto dell'esdebitazione ai familiari fideiussori e coobbligati dell'imprenditore fallito;

nella determinazione di criteri di soddisfazione parziale dei crediti privilegiati e con prelazione;

nell'adozione di rimedi per la composizione delle crisi aziendali da sovraindebitamento, mediante appositi accordi di ristrutturazione dei debiti con i creditori, anche prevedendo la costituzione di organismi pubblici o privati deputati alla composizione della crisi;

nell'integrazione della legislazione in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza, riconoscendo preferenza ai crediti degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese.

Ai sensi del comma 3, lo Stato è chiamato, in occasione delle procedure concorsuali, a farsi carico degli oneri dovuti ai fornitori privilegiati coinvolti, nel caso siano imprenditori titolari di micro e piccole imprese.

Il comma 4 prevede che i crediti dell'impresa artigiana, come definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, sono ammessi al privilegio generale sui beni mobili, di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 5), del codice civile.

Al riguardo, osserva come non si comprenda la *ratio* della norma, atteso che il citato n. 5 dell'articolo 2751-*bis* del codice civile già riconosce esplicitamente tale privilegio ai predetti crediti.

L'articolo 11 prevede, al comma 1, che lo Stato istituisca portali telematici al fine consentire un maggiore accesso all'informazione relativa agli appalti pubblici di

importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea, nonché ai bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle micro e piccole imprese.

Il comma 2 stabilisce alcune regole cui si devono attenere le pubbliche amministrazioni in sede di aggiudicazione degli appalti pubblici, finalizzate a favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli appalti stessi, fermo restando il rispetto della disciplina comunitaria in materia.

In particolare, si prevede:

la suddivisione, ove possibile, gli appalti in lotti, rendendo visibili le possibilità di subappalto e garantendo la conoscibilità della corresponsione dei pagamenti da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento;

la necessità di tenere conto, oltre che del criterio del massimo ribasso, anche dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

l'adozione di misure per sostenere l'aggregazione fra micro, piccole e medie imprese;

l'introduzione di condizioni di favore per le micro e piccole imprese per l'accesso agli appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e per importi inferiori alle soglie stabilite dalla UE, mediante:

la definizione di un sistema di premialità per la partecipazione ai bandi di strutture consortili e di raggruppamenti di micro, piccole e medie imprese.

Il comma 3 consente alle micro, piccole e medie imprese che partecipano alle gare di appalto di lavori, servizi e forniture, di presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità, inibendo inoltre alle amministrazioni pubbliche ed alle autorità competenti di chiedere alle imprese documentazione, o certificazioni, già in possesso della pubblica amministrazione.

Ai sensi del comma 4, la pubblica amministrazione e le autorità competenti possono chiedere solo all'impresa aggiudicataria dell'appalto la documentazione attestante i requisiti di idoneità previsti dalla normativa, nel caso in cui nell'appalto risultino coinvolte micro, piccole e medie imprese.

Il comma 5 vieta alla pubblica amministrazione e alle autorità contraenti di richiedere alle imprese concorrenti requisiti finanziari sproporzionati al valore dei beni e dei servizi oggetto di gara.

Il comma 6 vincola la pubblica amministrazione e le autorità contraenti a vigilare sulla corretta corresponsione, da parte degli appaltatori, dei pagamenti ai subappaltatori nei vari stati di avanzamento dei lavori.

Il comma 7 dispone che ogni prefettura predisponga delle « *white list* » di imprese e fornitori contenenti l'adesione, da parte delle imprese, a determinati obblighi di trasparenza, di tracciabilità dei flussi di denaro, di beni e servizi.

In merito a tale disposizione, la quale assume rilevanza per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze sotto il profilo del contrasto al riciclaggio dei capitali, rileva come manchi ogni indicazione circa gli obblighi di trasparenza al cui rispetto è subordinato l'inserimento delle imprese nella *white list*, con la conseguenza che ogni prefettura potrebbe far riferimento ad obblighi differenziati: appare pertanto indispensabile prevedere quanto meno il rinvio ad un atto normativo secondario di attuazione di tale previsione, per la specificazione dei predetti obblighi.

L'articolo 12 reca una serie di definizioni relative alle imprese, ai distretti e alle reti d'impresa.

Il comma 1 reca la definizione di microimpresa, di piccola impresa e di media impresa, rinviando ai criteri fissati dall'Unione europea.

In base a tali criteri:

si qualifica come media impresa quella che occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di

bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

si qualifica come piccola impresa quella che occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

si qualifica come microimpresa quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Il comma 2 reca la definizione di distretti industriali, intesi quali contesti produttivi omogenei, caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rileva come l'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge n. 266 del 2005, (finanziaria per il 2006) sia già intervenuto a qualificare i distretti produttivi, prevedendo inoltre uno speciale regime tributario per queste realtà, fondato sul principio del consolidamento fiscale e delle tassazione unitaria per le imprese appartenenti. Tale disciplina è stata successivamente modificata dal decreto – legge n. 112 del 2008, e, quindi, ripristinata dal decreto-legge n. 5 del 2009.

In particolare, il predetto comma 366 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato – regioni e sentite le regioni interessate, la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti produttivi, i quali sono indicati dalla norma come « libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali ».

In merito a tale disposizione appare pertanto opportuno verificare se la nuova previsione non si sovrapponga o contrasti con quella contenuta dalla già richiamata legge n. 266 del 2005, ovvero non risulti sostanzialmente superflua.

Il comma 3 individua come distretti tecnologici i contesti produttivi omogenei che si caratterizzano per la presenza di forti legami con il sistema della ricerca e dell'innovazione.

Il comma 4 reca la definizione di meta-distretti, intesi come aree produttive innovative e di eccellenza indipendentemente dai limiti territoriali.

Il comma 5 reca una definizione (che sembra avere in realtà natura più che altro sociologica) dei distretti del commercio, qualificandoli come gli ambiti e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio.

Il comma 6 definisce come reti di impresa le aggregazioni funzionali tra imprese, realizzate in forma di persona giuridica.

Al riguardo, rammenta, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, come l'articolo 3, commi da 4-*bis* a 4-*quinqüies*, del decreto-legge n. 5 del 2009 abbia disciplinato i contenuti essenziali del contratto di rete tra due o più imprese, con particolare riferimento ai diritti e agli obblighi assunti dalle imprese partecipanti e alle modalità di esecuzione del contratto stesso, prevedendo per la rete di imprese che nasce dalla conclusione di tale contratto l'applicazione delle disposizioni amministrative previste per i distretti produttivi dalla citata legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006).

Il comma 7 definisce come consorzi per il commercio estero quei consorzi e società consortili che hanno come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla.

Il comma 8 definiscono imprese dell'indotto le imprese che sono in rapporti contrattuali con un'altra impresa tali che le determinazioni o gli eventi gestionali riguardanti quest'ultima ne possano condizionare in maniera determinante il ciclo economico o l'organizzazione.

In merito a tale disposizione, segnala come la definizione di indotto proposta sembri sovrapponibile con quella di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile, ai sensi del quale le società che sono sottoposte all'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali si considerano controllate da quest'ultima.

Il comma 9 qualifica come nuove imprese quelle imprese che hanno meno di 5 anni di vita e che sono indipendenti, ovvero non sono partecipate in maggioranza da altre imprese, ovvero non sono state create nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscono una creazione di ramo d'azienda.

In merito a tale disposizione segnala l'opportunità di rivederne la formulazione, in particolare chiarendo in termini più dettagliati il concetto di « indipendenza » della nuova impresa, eventualmente facendo riferimento alla nozione di società controllata di cui all'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, nonché specificando che non costituiscono nuove imprese quelle derivanti dalla cessione di uno o più rami d'azienda.

Ai sensi del comma 10, sono definite femminili le imprese con una partecipazione societaria non inferiore alla maggioranza assoluta, mentre il comma 11 definisce come imprese giovanili quelle imprese in cui si registra un partecipazione societaria di persone al di sotto dei trentacinque anni non inferiore alla maggioranza assoluta.

In merito a tali disposizioni segnala come le definizioni da esse recate riguardino solo le imprese organizzate in forma societaria.

Il comma 12 definisce come tecnologiche quelle imprese che sostengono spese di

ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento dell'imponibile.

In merito a tale disposizione segnala l'opportunità di rivederne la formulazione, facendo riferimento al reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

L'articolo 13, comma 1, impone allo Stato di favorire in ogni modo la ricerca e l'innovazione, l'internazionalizzazione e la capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese e delle reti di imprese.

In particolare, lo Stato deve:

garantire alle micro, piccole e medie imprese e alle reti di imprese una riserva minima del 50 per cento degli incentivi statali, favorendo l'accesso a questi ultimi anche attraverso forme di aggregazione, con particolare riferimento alle associazioni temporanee di impresa dirette a realizzare progetti comuni;

sostenere la promozione delle micro e piccole imprese e delle reti di imprese nei mercati nazionali ed internazionali, mediante la definizione di linee guida e priorità, anche al fine di sostenerne la partecipazione agli eventi fieristici e le attività promozionali, nonché attraverso programmi di intervento in favore dei sistemi di associazione tra imprese;

assicurare che gli interventi di incentivazione alle imprese privilegino la logica di filiera;

incentivare gli investimenti innovativi e consolidare gli investimenti di tipo tradizionale.

In tale contesto, segnala, in quanto attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera *b*), ai sensi della quale lo Stato stesso favorisce la trasparenza nei rapporti fra gli istituti di credito e le micro, piccole e medie imprese e le reti di imprese, assicurando condizioni di accesso al credito informato, corretto e non vessatorio.

A tal fine, si prevede l'attribuzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di cui agli articoli 12 e 15 della legge n. 287 del 1990 nei confronti degli istituti di credito, ai fini di

verificare le condizioni di trasparenza del comportamento degli istituti verso le imprese e di accertare pratiche concertate, accordi od intese, nonché condizioni di ostacolo artificialmente imposte rispetto all'esame del merito di credito delle imprese.

Al riguardo, ricorda che i predetti articoli 12 e 15 della legge n. 287 del 1990 attribuiscono all'Autorità *antitrust* poteri di indagine, diffida e sanzione in materia di intese restrittive della concorrenza ed abuso di posizione dominante.

A tale proposito segnala come la previsione appena illustrata dell'articolo 13 non sembri avere carattere innovativo, in quanto la normativa in vigore già riconosce tali poteri all'Autorità *antitrust*, anche con riferimento agli istituti di credito, come si evince dal disposto dell'articolo 20, comma 04, della citata legge n. 287, il quale stabilisce che, quando l'intesa restrittiva e l'abuso di posizione dominante riguardi imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità (quali appunto il settore bancario e creditizio), ciascuna autorità possa adottare i provvedimenti di propria competenza.

Tale considerazione sembra rafforzata dal tenore del comma 5-*bis* del medesimo articolo 20, il quale prevede che la Banca d'Italia possa chiedere all'Autorità *antitrust* di autorizzare temporaneamente intese restrittive, per esigenze di funzionalità o per esigenze di stabilità, con ciò confermando la competenza primaria riconosciuta in materia a quest'ultima Autorità.

La lettera *b*) introduce inoltre l'obbligo, per gli istituti di credito, di trasmettere periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, per la sua pubblicazione telematica, un rapporto sulle condizioni medie praticate su base nazionale e regionale, sui tempi medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero, sulla quantità di impieghi e sulla loro distribuzione per classi dimensionali di impresa.

In merito a tale previsioni evidenzia come sia già in funzione, in forza del dettato dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1996, in materia di usura, un sistema

di rilevazione dei tassi effettivi medi globali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, attribuito alla competenza regolamentare generale del Ministero dell'economia ed a quella, più specifica, della Banca d'Italia: appare pertanto opportuno chiarire se il nuovo meccanismo di trasmissione proposto si sostituisca a tale meccanismo ovvero lo integri.

Inoltre, segnala come la disposizione faccia riferimento ai soli istituti di credito, non richiamando invece gli altri intermediari creditizi.

Sempre con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, la lettera *f*) indica l'obiettivo di favorire la diffusione dei valori di merito, efficienza e responsabilità, attraverso politiche di integrale detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, affermando inoltre la piena libertà di scelta dei lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto.

La lettera *g*) prevede altresì che lo Stato favorisca politiche di detassazione e decontribuzione dei premi di produzione, nonché di graduale riduzione del cuneo fiscale.

A tale riguardo rileva il carattere sostanzialmente programmatico della disposizione, la quale non indica termini e contenuti delle predette politiche.

Ancora per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 14, il quale reca, al comma 1, una delega al Governo per la riforma dell'imposizione tributaria relativa alle imprese.

La disposizione reca un insieme piuttosto articolato di principi e criteri direttivi.

In particolare, per quanto riguarda « l'imposta sui redditi », la lettera *a*) prevede, al numero 1), la differenziazione dell'imposizione sugli utili dell'impresa, prevedendo forme di detassazione in favore delle seguenti tipologie di investimento:

l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi macchinari o

apparecchiature, purché detenuti per almeno tre anni dalla data dell'acquisto;

la realizzazione o acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento dell'ambiente o all'adeguamento alle normative sulla sicurezza;

l'attività di ricerca e di sviluppo di prodotti e processi di produzione innovativi;

l'acquisizione di brevetti o di licenze funzionali all'esercizio delle attività dell'impresa;

l'acquisizione di beni e di servizi destinati all'incremento dell'esportazione dei prodotti e alle altre attività in materia di internazionalizzazione;

la formazione del personale.

In merito a tali previsioni evidenzia in primo luogo l'esigenza di fare riferimento all'imposizione sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo, nonché di chiarire se l'agevolazione si applichi anche all'IRAP; segnala, inoltre, come non sia specificato in quali termini si dovrà sostanziare l'intervento di detassazione.

Inoltre il numero 1.7) della lettera *a*) prevede un ulteriore beneficio in favore delle imprese che adottano il regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (al quale sono ammesse le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali i cui ricavi annui non abbiano superato l'ammontare seicento milioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero un miliardo di lire per le imprese aventi per oggetto altre attività).

L'agevolazione consiste nell'esclusione dall'imposizione sui redditi delle spese complessivamente sostenute con riferimento alle finalità appena elencate, computando il valore degli investimenti e delle spese al netto dell'incremento dell'indebitamento riferibile all'impresa.

In merito a tale disposizione segnala l'opportunità di chiarire che lo scomputo del valore degli investimenti e delle spese esclusi dall'imposizione riguarda gli incrementi di indebitamento riferibili ai predetti investimenti.

Ai sensi del numero 2) della predetta lettera *a*) si consente la deduzione, entro un limite massimo non superiore al 50 per cento, degli importi investiti dalle persone fisiche, dalle società di persone e dalle persone giuridiche come capitale di rischio delle micro, piccole e medie imprese, con esclusione dei soggetti controllanti, controllati o collegati.

Anche in questo caso, evidenzia, in primo luogo, l'esigenza di chiarire se l'agevolazione si applichi anche all'IRAP.

Il numero 3) prevede un regime d'imposizione speciale opzionale, in forza del quale le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e di reddito da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato, possono assoggettare tali redditi a tassazione separata con aliquota del 27,5 per cento.

La norma subordina la fruibilità del predetto regime opzionale alla condizione che i redditi prodotti, ovvero imputati per trasparenza ai soci, non siano prelevati o distribuiti; in tale ultimo caso, i redditi soggetti assoggettati a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile secondo il regime ordinario e l'imposta già versata a titolo di tassazione separata si scomputa dall'imposta corrispondente ai predetti redditi prelevati o distribuiti.

Con riferimento alle modalità di determinazione dell'imponibile e di versamento delle imposte da parte delle micro, piccole e medie imprese, la lettera *b*) del comma 1 prevede:

1) di introdurre un regime semplificato per l'esecuzione degli obblighi documentali e degli adempimenti formali, nonché per la determinazione degli imponibili, anche superando, per i soggetti che adottano la contabilità semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il criterio della compe-

tenza economica in favore del regime di cassa per la determinazione del reddito, anche in funzione della revisione degli studi di settore, eventualmente considerando le particolari modalità di svolgimento dell'attività dell'impresa.

In merito alla formulazione del numero 1), segnala l'esigenza di esplicitare che il regime di contabilità semplificata richiamato è quello previsto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600;

2) di introdurre forme di imposizione forfetaria, anche aventi carattere di concordato triennale preventivo, per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la lettera *c*) prevede la progressiva esclusione dall'imposizione delle imprese, attraverso la progressiva elevazione della « soglia di tassazione » di cui all'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis*), del decreto legislativo n. 446 del 1997 (la quale prevede in realtà l'innalzamento, per le società in nome collettivo e in accomandita semplice, per le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate, della deduzione dalla base imponibile IRAP previste dal citato comma 4-*bis*), nonché, comunque, l'esclusione dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro e degli « eventuali ulteriori costi », con precedenza in favore delle micro, piccole e medie imprese e dei soggetti con prevalente incidenza del costo del lavoro rispetto agli altri oneri.

In merito alla formulazione della lettera *c*), segnala l'esigenza di correggere la dizione « soglia di tassazione », facendo invece riferimento all'ammontare della deduzione dall'imponibile IRAP.

Inoltre, appare opportuno chiarire se il riferimento agli « eventuali ulteriori costi » che si propone di escludere dalla base imponibile IRAP intenda indicare l'esclusione di ogni costo, a qualunque titolo sostenuto dall'impresa.

Il comma 2 contiene un'ulteriore delega legislativa, per disciplinare la facoltà, in favore delle imprese creditrici nei con-

fronti di amministrazioni pubbliche, in relazione a contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi, di compensare i medesimi crediti con i debiti, gravanti a loro carico, relativi a obbligazioni tributarie e per oneri sociali.

I principi e criteri direttivi della delega prevedono che:

a) i contratti di cessione dei beni o di prestazione dei servizi devono essere stipulati in forma scritta;

b) i crediti devono essere certi, liquidi ed esigibili e fondati su un titolo esecutivo non più impugnabile;

c) l'impresa deve avere già adempiuto esattamente all'obbligazione, derivante dal contratto di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, nei termini e secondo le modalità indicati nel contratto stesso;

d) la compensazione può essere effettuata esclusivamente con debiti tributari e « per oneri sociali ».

In merito alla formulazione della lettera d), segnala l'esigenza di riformulare la dizione « per oneri sociali », la quale non risulta perspicua nel contesto della disposizione, specificando che la compensazione può avvenire, oltre che con somme dovute a titolo di tributi, con contributi o somme comunque dovute a titolo di oneri sociali.

Il comma 3 reca un'ulteriore principio direttivo relativo alla delega di cui al comma 2, il quale prevede di integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 241 del 1997 (che disciplina, tra l'altro, la compensazione tra debiti tributari e contributivi e corrispondenti crediti), in modo da consentire la compensazione « di cui al medesimo comma 1 » nell'ambito del versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, previsto dall'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

In sostanza, sebbene il tenore della disposizione non risulti molto chiaro, anche in ragione del riferimento, non perspicuo, « al medesimo comma 1 », essa

sembra volta a consentire la compensazione dei crediti di natura contrattuale vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione in sede di versamento unitario.

In merito alla formulazione della disposizione, segnala l'esigenza di verificare se il criterio di delega recato dal comma 3 non sia in realtà già compreso in quello di cui al comma 2, di chiarire maggiormente quale siano i versamenti che possono essere oggetto di compensazione, nonché di precisare il riferimento al non meglio precisato « medesimo comma 1 » contenuto nella disposizione.

Il comma 4 disciplina la procedura di emanazione degli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi delle deleghe di cui ai commi 1 e 2, prevedendo che su di essi sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

In merito alla formulazione di tale disposizione, rileva la necessità di correggere i riferimenti, ivi contenuti, alla legge n. 468 del 1978, integralmente abrogata dalla legge n. 196 del 2009.

Il comma 5 autorizza il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi delle deleghe di cui ai commi 1 e 2, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi.

Il comma 6 reca una clausola di copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle deleghe legislative conferite dall'articolo, stabilendo che i relativi decreti legislativi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A questo fine si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

In merito alla formulazione di tale disposizione rileva come, a seguito della riforma della disciplina sul ciclo annuale di bilancio operata dalla legge n. 196 del 2009, la legge finanziaria sia stata sostituita

tuita dalla legge di stabilità e il Documento di programmazione economico-finanziaria sia stato sostituito dalla Decisione di finanza pubblica.

Il comma 7 stabilisce il monitoraggio annuale, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sulle occorrenze finanziarie connesse alla graduale attuazione della delega legislativa di cui al comma 1, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine, anche al fine di dare copertura alle eventuali maggiori spese che si riscontrino rispetto alle previsioni iniziali, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.

In merito alla formulazione di tale disposizione rileva anche in questo caso la necessità di correggere il riferimento, ivi contenuto, alla legge n. 468 del 1978, integralmente abrogata dalla legge n. 196 del 2009.

Sempre con riguardo agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 15, comma 1, il quale impegna lo Stato a garantire norme e regimi fiscali di maggiore vantaggio per le imprese avviate da giovani di età inferiore a trentacinque anni, nei primi tre anni di attività, al fine di conservare e sviluppare l'imprenditorialità diffusa.

Tale termine di tre anni è prorogato di ulteriori due per le nuove imprese tecnologiche, per le nuove imprese femminili e per le imprese localizzate nelle aree svantaggiate.

In merito a tale disposizione, rileva come essa risulti piuttosto generica, ed abbia pertanto carattere eminentemente programmatico, non individuando in alcun modo in cosa consista il predetto regime tributario di vantaggio.

Il comma 2 prevede che le regioni, gli enti locali e le camere di commercio possono mettere a disposizione delle nuove imprese tecnologiche, che hanno in essere contratti stabili di collaborazione per ricerca e formazione con università e con enti di ricerca, aree e locali senza oneri per i primi cinque anni di attività dell'azienda; tali aree e locali possono essere affidati senza oneri a « soggetti di

servizio » senza scopo di lucro partecipati a maggioranza da associazioni di imprese.

In merito a tale disposizione, rileva l'opportunità di chiarire meglio la nozione di « soggetti di servizio »

Il comma 3 affida alle camere di commercio il compito di garantire la formazione e l'assistenza, anche operativa, ai soggetti di cui all'articolo 15.

L'articolo 16 istituisce l'Agenzia nazionale per le micro, piccole e medie imprese, alla quale è attribuito il compito di elaborare proposte per favorire lo sviluppo delle imprese con meno di cinquanta addetti e di predisporre un rapporto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, che individui le politiche e le specifiche misure da attuare per favorire la competitività delle micro, piccole e medie imprese.

Il predetto rapporto è trasmesso al Parlamento, che si esprime su di esso nei successivi sessanta giorni, anche adottando uno specifico atto sulle misure prioritarie da attuare.

L'Agenzia, che si avvale del contributo di un tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle imprese, compie inoltre l'analisi preventiva circa l'impatto sulle micro, piccole e medie imprese dei disegni di legge e degli schemi di decreti legislativi, e verifica l'impatto successivo su tali imprese degli atti normativi.

Ai sensi dell'articolo 17 l'Agenzia è composta dal presidente, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e da quattro membri, di cui due nominati dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il mandato del presidente e dei membri dell'Agenzia è fissato in cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

L'articolo 18 istituisce una Commissione parlamentare per le micro, piccole e medie imprese, composta da dieci senatori e da dieci deputati, avente compiti di indirizzo e controllo sull'attuazione degli

accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'articolo 19, la Commissione valuta l'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi alle micro, piccole e medie imprese, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela delle micro, piccole e medie imprese operanti in Italia e all'estero e con associazioni, organizzazioni non governative e altri soggetti operanti in tale ambito.

La Commissione riferisce annualmente alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte.

L'articolo 20 pone le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 30.000 euro annui, a carico, in parti eguali, dei bilanci interni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'articolo 20-*bis* introduce nel panorama legislativo nazionale lo strumento della «Legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro e piccole imprese», stabilendo al riguardo l'obbligo del Governo di presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali, un disegno di legge che definisca gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento al riguardo, sia attraverso norme di immediata applicazione, sia mediante deleghe legislative, autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, sia attraverso norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

L'articolo 21 indica che le disposizioni della legge sono espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) ed m), della Costituzione, ferma restando la potestà delle regioni e degli enti locali di garantire livelli ulteriori di tutela.

A tali fini, le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente Stato-regioni per favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché per il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa.

L'articolo 22 dispone in merito all'entrata in vigore delle legge, stabilendo, in tale contesto, al comma 2, che, salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dai singoli articoli, gli organi ed i provvedimenti necessari per l'attuazione del provvedimento sono, rispettivamente, istituiti ed adottati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore dalla medesima legge.

L'articolo 23 stabilisce che gli oneri derivanti dall'attuazione della legge saranno coperti con le risorse stanziata annualmente dalla legge finanziaria e determinate dai conseguenti provvedimenti attuativi.

A tale proposito, segnala come, a seguito della riforma della contabilità pubblica realizzata con la legge n. 196 del 2009, la legge finanziaria abbia mutato la sua denominazione in legge di stabilità.

Si riserva, quindi, di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito, anche in considerazione dell'opportunità di verificare in maniera approfondita se le disposizioni recate dal provvedimento possano in qualche modo limitare od ostacolare lo svolgimento delle attività imprenditoriali, alle quali dovrebbe essere consentito di svilupparsi in un quadro di regole il più possibile chiaro e semplificato.

Gianfranco CONTE, *presidente*, condivide l'esigenza di un ulteriore approfondimento delle disposizioni recate dal provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sonia Viale.

La seduta comincia alle 13.20.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.

COM (2010) 289 definitivo.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione — Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 12 ottobre scorso, il relatore, Fluvi, ha presentato una proposta di documento finale ed informa che la Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso nella giornata odierna il proprio parere sulla proposta di regolamento in esame.

La Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore (*vedi allegato*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che, se non vi sono obiezioni, il documento approvato, unitamente al parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo e alla Commissione europea.

Sui lavori della Commissione.

Alberto FLUVI (PD) sollecita il Governo ad esprimere la propria posizione in me-

rito al trasferimento dell'esame alla sede legislativa del testo unificato delle proposte di legge C. 2426 Golfo e C. 2956 Mosca, recante disposizioni in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

Rileva, peraltro, come il Governo non abbia ancora dato riscontro alla richiesta di predisporre una relazione tecnica sulla proposta di legge C. 1807 De Micheli, in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili, adottata dalla Commissione come testo base nella seduta del 13 ottobre 2009.

Osserva, a tale ultimo riguardo, come una disposizione che prevede l'introduzione, in alternativa al regime ordinario vigente per la determinazione del reddito fondiario, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di bollo, sui contratti di locazione, sia stata inserita nella bozza dello schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale, esprimendo in proposito il timore che il comportamento del Governo sia volto, in realtà, ad insabbiare, di fatto, l'iter parlamentare della predetta proposta di legge.

Rinnova, infine, l'invito al Governo a definire con sollecitudine la questione della nomina del presidente della CONSOB, della quale evidenzia la particolare urgenza, ove si tenga conto, da un lato, del fatto che la predetta Autorità sta assolvendo le proprie funzioni in una composizione appena superiore al numero minimo per la formazione del collegio, con gli immaginabili rischi per la sua stessa operatività, e, dall'altro, della necessità di assicurare sia un'efficace vigilanza, in un momento di perdurante turbolenza dei mercati finanziari, sia un'adeguata rappresentanza del nostro Paese nelle sedi europee, presso le quali è in corso di definizione la riforma del sistema europeo di vigilanza finanziaria.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa di avere a sua volta sollecitato il Governo a fornire alla Commissione la richiesta relazione tecnica sulla proposta di legge volta ad introdurre la cosiddetta cedolare

secca sugli affitti, ritenendo, peraltro, che la questione concernente la nomina del presidente della CONSOB sia ormai in via di risoluzione,

Ricorda, inoltre, di avere sollecitato al Ministro per i rapporti con il Parlamento e al Ministro dell'economia e delle finanze l'espressione dell'assenso del Governo in ordine al trasferimento alla sede legislativa dell'esame del testo unificato in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati, rilevando come, in caso di perdurante ritardo, appaia opportuno proseguire l'esame in sede referente del provvedimento, ai fini del suo inserimento in un prossimo calendario dei lavori dell'Assemblea.

Informa, altresì, di avere recentemente incontrato il nuovo presidente dell'Asso-

ciatione bancaria italiana, Mussari, il quale ha manifestato la propria disponibilità ad intervenire dinanzi alla Commissione, nei primi giorni del mese di novembre, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Il Sottosegretario Sonia VIALE si impegna a fornire, in una delle prossime sedute, risposta alle richieste avanzate dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda l'eventuale assenso del Governo alla proposta di trasferire alla sede legislativa l'esame del testo unificato in materia di parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito. COM (2010) 289 definitivo.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (COM (2010) 289 definitivo);

considerato che:

la recente crisi finanziaria ha fatto emergere una serie di criticità particolarmente preoccupanti circa il ruolo svolto dalle agenzie di *rating*;

in particolare, le agenzie di *rating*, le quali sono nate con lo scopo fondamentale di ridurre le asimmetrie informative esistenti sui mercati finanziari, non si sono spesso dimostrate all'altezza del compito, in quanto, in molti casi, non hanno saputo evidenziare tempestivamente i gravi squilibri finanziari che minavano la stabilità di numerosi emittenti;

le ragioni di tali carenze sono sicuramente molteplici, ed attengono, oltre che alla dimensione eccezionale della crisi, da un lato, all'assenza di un quadro regolatorio e di vigilanza adeguato sull'attività delle agenzie di *rating*, e, dall'altro, ad alcune caratteristiche delle stesse agenzie che ne condizionano negativamente l'operatività;

sotto il primo profilo, si è evidenziato come non sia assolutamente sufficiente affidare la disciplina dell'attività delle agenzie di *rating* ad un sistema di auto-

regolamentazione, ma come occorra, al contrario, definire un quadro di regolazione pubblicistica di tale settore, il più possibile integrato a livello internazionale;

sotto il secondo profilo, si evidenzia la necessità di sciogliere alcuni nodi fondamentali che condizionano negativamente l'operatività delle agenzie di *rating*:

i conflitti di interesse tra l'attività di valutazione svolta dalle agenzie e la prestazione, da parte di queste ultime, di servizi di consulenza nei confronti di soggetti emittenti gli strumenti finanziari oggetto della loro valutazione;

le distorsioni che si possono annidare nei meccanismi di remunerazione dei servizi di *rating*, i quali sono pagati non da chi si avvale del contenuto informativo insito nei *rating*, ma dai soggetti che emettono i prodotti finanziari sottoposti al *rating*;

il sostanziale oligopolio esistente nel mercato dei servizi di *rating*, che, soprattutto in alcune aree del mondo, appare ristretto alle tre principali società operanti nel settore;

l'insufficiente trasparenza nei meccanismi e nelle procedure per la realizzazione dei *rating* stessi;

più in generale, occorre interrogarsi sul ruolo attribuito alle agenzie di *rating*, alle quali alcune scelte compiute dai legislatori hanno riconosciuto il potere di rilasciare agli emittenti vere e proprie licenze regolamentari, in quanto le valu-

tazioni espresse sui singoli strumenti finanziari non costituiscono ormai solo una mera opinione sul grado di rischiosità dello strumento valutato, ma rappresentano una sorta di certificazione, alla quale sono connessi effetti giuridici ed economici rilevanti per le scelte degli intermediari, degli investitori istituzionali e dei risparmiatori, per il complessivo funzionamento dei mercati finanziari e creditizi, nonché per l'esercizio della stessa attività di vigilanza;

al contrario, occorre fare in modo che le valutazioni sugli emittenti e sugli strumenti finanziari effettuate dagli intermediari creditizi e dagli investitori istituzionali, nonché dai risparmiatori, non si basino in termini acritici sui giudizi delle agenzie di *rating*, e che le stesse autorità di vigilanza non accettino incondizionatamente le valutazioni delle agenzie a fini regolamentari;

le esigenze appena richiamate assumono un rilievo ancora più pregnante laddove si consideri il ruolo fondamentale riconosciuto ai giudizi di *rating* « esterni » sotto il profilo dell'erogazione del credito alle attività produttive, alla luce della funzione attribuita dall'Accordo di « Basilea 2 », e ribadita dal nuovo Accordo di « Basilea 3 », ai predetti *rating* ai fini della fissazione dei requisiti patrimoniali delle banche;

non può inoltre essere tralasciato l'impatto cruciale che i giudizi di *rating* determinano sui prezzi dei titoli pubblici e, quindi, sulla gestione dei debiti pubblici sovrani degli Stati, nonché, indirettamente, sulla stessa stabilità del sistema monetario dell'Euro;

rilevato che:

la proposta di regolamento in esame costituisce un ulteriore passo avanti nel processo, avviato con l'adozione del regolamento (CE) n. 1060/2009, per ricondurre il settore del *rating* entro un quadro di regolamentazione efficace e cogente;

in particolare, la proposta di regolamento consente di superare il precedente approccio di vigilanza « collegiale », e di affidare ad un'unica autorità a livello dell'Unione europea, la neocostituita *European Securities Market Authority* (ESMA), la complessiva azione di vigilanza sulle agenzie di *rating*;

inoltre, la proposta introduce alcuni opportuni elementi di maggiore trasparenza circa l'accesso alle informazioni utilizzate dalle agenzie per produrre i *rating*, incidendo in tal modo positivamente, ma non ancora in termini risolutivi, anche sulla questione dei conflitti di interesse;

l'attribuzione all'ESMA dei poteri di vigilanza sulle agenzie di *rating* a livello europeo rappresenta un risultato molto positivo, in quanto l'operatività sovranazionale delle predette agenzie rende del tutto inefficaci assetti di vigilanza e regolazione frammentati a livello nazionale;

la scelta, operata dalla proposta di regolamento, di attribuire la potestà sanzionatoria alla Commissione Europea invece che all'ESMA non appare tuttavia condivisibile, ed è contraddittoria rispetto alla disciplina europea di settore, in quanto ostacola l'obiettivo di rafforzare l'autonomia ed indipendenza degli organismi di vigilanza;

inoltre, è fondamentale assicurare, anche in questo campo, una stretta e proficua interazione tra l'ESMA e le autorità nazionali, le quali, pur devolvendo alla nuova autorità la maggior parte dei poteri informativi, di indagine ed ispettivi esercitabili nei confronti delle agenzie di *rating*, dovranno assicurare un costante apporto informativo all'ESMA stessa;

il quadro regolatorio sulle agenzie di *rating* non può peraltro dirsi ancora completato, nonostante i positivi obiettivi raggiunti con l'entrata in vigore del regolamento n. 1060/2009 e con l'adozione della proposta di regolamento in esame;

in primo luogo, è auspicabile giungere ad un coordinamento fra le diverse autorità di vigilanza a livello internazio-

nale sull'operatività delle agenzie di *rating*, le più importanti delle quali, come è noto, operano a livello mondiale;

in secondo luogo, appare necessario affrontare in termini ancora più incisivi il tema del conflitto di interesse sussistente in capo alle agenzie di *rating* e delle contraddizioni insite nei meccanismi di remunerazione dei *rating* espressi;

in terzo luogo, è auspicabile favorire una maggiore apertura concorrenziale del mercato del *rating*, ad esempio incentivando la nascita di agenzie di *rating* a livello regionale/locale, sia per superare l'attuale situazione di sostanziale oligopolio, sia per aumentare la capacità delle stesse agenzie di compiere valutazioni che tengano adeguatamente conto degli specifici contesti economici nazionali, in alcuni casi caratterizzati, ad esempio, dalla prevalenza di imprese di dimensioni medio-piccole;

sottolineata la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere della Commissione politiche dell'Unione europea, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

invita il Governo

ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché:

a) sia attribuito direttamente all'ESMA il potere di sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento n. 1060/2009, sia pure nel rispetto dei vincoli imposti dal Trattato e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, definendo con chiarezza l'ambito discrezionale in cui la stessa autorità deve esercitare tale potere ed assicurando la necessaria separazione tra fase istruttoria e fase giudicante, ovvero si preveda, in alternativa, che la Commissione europea non possa entrare nel merito delle proposte di

sanzione avanzate dall'ESMA, ma debba solo limitarsi ad attribuire loro efficacia giuridica;

b) si verifichi se la proposta di definire una lista tassativa di violazioni passibili di misure di vigilanza o di sanzioni, recate dall'Allegato III che sarebbe introdotto nel regolamento n. 1060/2009, non esponga al rischio di creare possibili lacune normative, tali da impedire di sanzionare adeguatamente anche altri comportamenti non corretti o illeciti;

c) si assicuri, nel contesto del nuovo assetto di vigilanza centralizzato, la più stretta collaborazione tra l'ESMA e le autorità di vigilanza nazionali, valorizzando il patrimonio di conoscenze acquisito da queste ultime nel corso della quotidiana attività di vigilanza sul mercato finanziario, così da individuare più efficacemente le eventuali violazioni del regolamento n. 1060/2009, e quindi indirizzare la successiva attività di vigilanza e di sanzione da parte dell'ESMA;

d) in particolare, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente che, per le attività di vigilanza che richiedano un contatto diretto con le articolazioni locali delle agenzie di *rating*, le singole autorità nazionali possano formulare, anche direttamente, richieste di informazioni e di documenti alle medesime agenzie, al fine di rendere più efficace l'attività di segnalazione che le medesime autorità devono compiere nei confronti dell'ESMA;

e) si sottoponga il sistema di vigilanza delineato dalla proposta di regolamento in esame ad una verifica periodica, al fine di valutare la necessità di ulteriori interventi correttivi in materia;

f) in tale contesto, si avvii una riflessione concreta sugli ulteriori interventi normativi necessari a risolvere i conflitti di interesse esistenti in capo alle agenzie di *rating*, in particolare evitando il rischio, particolarmente forte per le società di *rating* globali, che il divieto, stabilito per le agenzie di *rating* dall'Allegato I, Sezione B, paragrafo 4, del regolamento n. 1060/

2009, di fornire servizi di consulenza all'entità valutata o a terzi collegati, possa essere eluso attraverso l'affidamento dei predetti servizi di consulenza a soggetti controllati, collegati o comunque legati all'agenzia di *rating* stessa, anche se aventi sedi in altri Stati, nonché estendendo l'obbligo, previsto dall'Allegato I, Sezione B, paragrafo 2, del regolamento n. 1060/2009, di comunicare i nomi delle entità valutate o di terzi collegati dai quali provenga oltre il 5 per cento del fatturato annuo dell'agenzia di *rating*, anche ai soggetti controllati, collegati o comunque legati all'agenzia di *rating* stessa;

g) nella medesima prospettiva, si proceda in tempi rapidi ad una riflessione circa l'opportunità di rivedere i meccanismi di remunerazione del servizio di *rating*, nonché di individuare misure atte a favorire una maggiore apertura del mercato del *rating*, attraverso l'ingresso di nuovi operatori;

h) sotto quest'ultimo profilo, si valuti l'opportunità di incentivare lo sviluppo di agenzie di *rating* a livello regionale/locale, anche al fine di consentire anche alle piccole e medie imprese di essere oggetto di *rating*, incrementando in tal modo la possibilità, per queste ultime, di accedere ai mercati finanziari in condizioni di maggiore trasparenza;

i) su un piano più generale, si avvii una riflessione circa l'opportunità di rivedere il ruolo complessivo attribuito dalla normativa ai giudizi espressi dalle agenzie di *rating*, nonché circa l'impatto dei giudizi stessi sul funzionamento dei mercati, in particolare eliminando o circoscrivendo significativamente l'uso a fini regolamentari dei *rating* emessi, sulla falsariga di quanto previsto in merito dalla Section 939 del Dodd-Frank Act, recentemente approvato negli Stati Uniti d'America, la quale stabilisce la progressiva eliminazione dei riferimenti ai *rating* nella regolamentazione delle autorità di vigilanza;

l) si verifichi altresì l'opportunità di eliminare alcuni privilegi regolamentari attualmente riconosciuti alle agenzie di *rating*, ad esempio per quanto riguarda la sostanziale esenzione delle agenzie dagli obblighi di trasparenza e di *disclosure* dei conflitti di interesse, contenuta nella direttiva 2003/125/CE, di esecuzione della direttiva 2003/6/CE in materia di abusi di mercato;

m) si verifichi la possibilità di introdurre meccanismi di responsabilità in capo alle agenzie di *rating*, nel caso in cui i giudizi emessi da queste ultime risultino gravemente viziati.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02982 De Pasquale: Sulla riconoscibilità del servizio prestato presso la scuola materna in caso di passaggio in qualsiasi altro ordine di scuola	99
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	103
5-03080 Ghizzoni: Sul termine per l'utilizzo degli stanziamenti delle « quote Mussi » e questioni correlate	100
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	104
5-03164 Siragusa: Sul rifiuto di iscrizioni presso l'Istituto alberghiero Ipsar di Palermo .	100
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	105
5-03165 Coscia: Modifiche alla disciplina degli istituti professionali, con particolare riferimento all'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione « R. Rossellini » di Roma	101
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	106
5-03180 Zazzera: Sul futuro della <i>JuniOrchestra</i> dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia ...	101
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	109
5-03138 Pes: Rischio di chiusura per l'istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente di Bonorva (Sassari)	101
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	110

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciochetti	102
<i>ERRATA CORRIGE</i>	102

INTERROGAZIONI

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca, Guido Viceconte.

La seduta comincia alle 13.45.

5-02982 De Pasquale: Sulla riconoscibilità del servizio prestato presso la scuola materna in caso di passaggio in qualsiasi altro ordine di scuola.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta che consiste essenzialmente in una ricognizione del problema già evidenziata nell'interrogazione da lei presentata. Non si prospetta infatti alcuna soluzione per una questione che meriterebbe invece di essere risolta in tempi brevi. Ricorda che l'insegnamento svolto nell'ambito della scuola materna è riconosciuto ai fini della carriera solo ai docenti della scuola media inferiore, ma non a coloro che svolgono attività didattica nel ciclo di istruzione superiore. Si tratta di un'evidente disparità di trattamento che ha dato origine a numerosi ricorsi. Aggiunge che nella risposta il rappresentante del Governo indica la necessità di una normativa primaria *ad hoc* al fine di risolvere la questione; ritiene invece che sarebbe sufficiente l'adozione di una circolare o di un decreto interministeriale da parte dei Ministri competenti, per risolvere definitivamente la questione. Si riserva in ogni caso di presentare una proposta di legge in materia, auspicando possa essere condivisa tra tutte le forze politiche della Commissione, per giungere in tempi brevi alla definitiva soluzione del problema.

5-03080 Ghizzoni: Sul termine per l'utilizzo degli stanziamenti delle « quote Mussi » e questioni correlate.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo che ritiene non possa nemmeno essere qualificata come tale. Auspica innanzitutto che il Ministro dell'istruzione si decida per il futuro a fornire una volta per tutte ai parlamentari risposte degne di questo nome. Aggiunge, nel merito, che nell'atto ispettivo da lei presentato si richiedevano precisi ragguagli in merito allo stato della seconda *tranche* delle cosiddette « quote

Mussi », dedicate al reclutamento dei ricercatori, con particolare riferimento alla parte di esse ancora rimaste inutilizzate. Al riguardo, rileva che la risposta del Governo risulta « imbarazzante », visto che ripete dati già in suo possesso e non risponde affatto allo specifico dei quesiti posti. Non si chiarisce in particolare quante delle quote indicate siano state bandite, quale parte di esse residui e quali, infine, siano i tempi previsti per la definizione delle restanti quote. Sottolinea che la situazione sarebbe di per sé solo grave se non si chiedesse anche al presentatore dell'interrogazione un *atto di fede*, invitandolo a confidare nel monitoraggio attento e continuo del Ministero sul destino di tali quote. Si tratta in realtà di un atteggiamento ridicolo da parte del Governo su una questione assai delicata, sulla quale si riserva di presentare in futuro un nuovo atto di sindacato ispettivo per avere informazioni più precise e dettagliate.

5-03164 Siragusa: Sul rifiuto di iscrizioni presso l'Istituto alberghiero Ipssar di Palermo.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa DE PASQUALE (PD) replicando in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta. Ritiene che l'interrogazione abbia evidenziato un problema grave che interessa l'Istituto alberghiero Ipssar, nel quartiere Brancaccio di Palermo, sollecitando almeno l'adozione da parte del Governo dei primi provvedimenti necessari a risolvere il rifiuto delle iscrizioni. Auspica però che l'amministrazione scolastica definisca una volta per tutte la situazione, che rimane ancora irrisolta, facendosi carico anche di altre realtà scolastiche difficili e complesse, analoghe a quella oggetto dell'interrogazione.

5-03165 Coscia: Modifiche alla disciplina degli istituti professionali, con particolare riferimento all'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione « R. Rossellini » di Roma.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria COSCIA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, auspicando che il Ministero possa riconsiderare più approfonditamente i temi posti. Ricorda che l'interrogazione – presentata anche al Senato dove è stata data analoga risposta – tratta della sorte dell'Istituto professionale Rossellini, che rappresenta un fiore all'occhiello del sistema dell'istruzione professionale. Ricorda, in particolare, che l'Istituto indicato continua ad offrire un'alta offerta culturale non solo a Roma, città ove è presente, ma anche in altre aree del territorio, riuscendo a qualificare professionalmente e a dare lavoro a migliaia di giovani nel settore cinematografico e televisivo. Rileva, inoltre, che con il regolamento di riordino degli istituti professionali si è ridefinito il sistema vigente degli istituti, inserendo in rigide categorie istituti con proprie specificità non omologabili, come l'istituto Rossellini che per le sue caratteristiche andava trattato diversamente dagli altri. Per tale motivo, ritiene opportuno rivedere la normativa relativa all'Istituto, tenendo conto specificamente delle sue peculiarità. Ritiene che proprio in questo ultimo senso la risposta del Governo sia troppo vaga, ribadendo l'invito all'Esecutivo a svolgere una riflessione più approfondita sul tema.

5-03180 Zazzera: Sul futuro della *JuniOrchestra* dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che presenta le stesse lacune già evidenziate dalla collega Ghizzoni in merito alla sua interrogazione. Rileva, in particolare, che il Governo, forse inconsapevole dello stato grave in cui versa la cultura in Italia, non è in grado di dare risposte specifiche, limitandosi a dire che l'amministrazione sostiene gli enti lirici, mentre in realtà ne taglia i fondi per una cifra di circa tre milioni di euro. Sottolinea, inoltre, che situazioni come quelle della *JuniOrchestra* andrebbero tutelate maggiormente anche di fronte al Ministro dell'economia e delle finanze, che continua invece ad affermare che « con la cultura non si mangia ». Ritiene infatti che la *JuniOrchestra*, che avvicina alla musica ragazzi di diversa nazionalità e estrazione sociale, andrebbe maggiormente valorizzata, potendo portare benefici anche dal punto di vista economico. È risibile, inoltre, che il Governo si limiti a rispondere che la *JuniOrchestra* potrebbe acquisire finanziamenti privati, dato che così facendo si rischia di snaturarne l'identità prevalentemente pubblica e di interesse pubblico. Aggiunge, infine, che la parte conclusiva della risposta, che ha la finalità di rassicurare sull'impegno futuro del Governo al riguardo, quasi a voler produrre un *effetto antidepressivo* nel quadro della grave situazione attuale, non convince affatto, avendo dimostrato il Governo di non sapere valorizzare un'esperienza di eccellenza giovanile come quella della *JuniOrchestra*.

5-03138 Pes: Rischio di chiusura per l'istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente di Bonorva (Sassari).

Il sottosegretario Guido VICECONTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Caterina PES (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del sot-

tosegretario Viceconte alla sua interrogazione, che illustra. Ricorda, in particolare, che sulla base del decreto-legge n. 112 del 2008 la direzione regionale scolastica della Sardegna ha deciso di procedere alla soppressione delle due classi in questione, impedendo di fatto agli alunni dell'istituto di completare il ciclo scolastico e quindi di diplomarsi. Stigmatizza la gravità di tale decisione, soprattutto in una realtà agropastorale come quella del territorio dov'è presente l'Istituto, tra l'altro l'unico della provincia di Sassari. Ritiene, in conclusione, che in una regione come la Sardegna, che insieme alla Basilicata ha il tasso di dispersione scolastica più elevato d'Italia, un alto indice di spopolamento ed un livello di incremento demografico bassissimo, il Governo non possa permettersi di chiudere arbitrariamente delle classi, condannando di fatto gli alunni ad un'emarginazione sociale e civile.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 ottobre 2010.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 381 del 13 ottobre 2010, a pagina 160, prima colonna, trentacinquesima riga, sostituire la prima e la seconda parola con le seguenti: Erica Rivolta.

ALLEGATO 1

5-02982 De Pasquale: Sulla riconoscibilità del servizio prestato presso la scuola materna in caso di passaggio in qualsiasi altro ordine di scuola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto in discussione ha per oggetto l'annosa questione del riconoscimento del servizio di ruolo e non di ruolo prestato dai docenti della scuola materna (ora scuola dell'infanzia) che transitano dal ruolo della scuola dell'infanzia al ruolo della scuola elementare (ora scuola primaria) e al ruolo della scuola secondaria.

Come è noto, il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole materne è disciplinato dall'articolo 485 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994.

In particolare, il comma 3 del citato articolo prevede che al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

La disposizione sopra riportata non fa alcun riferimento al riconoscimento ai docenti di ruolo dell'istruzione secondaria (di primo e secondo grado) dei servizi prestati nelle scuole materne; né risultano

intervenute disposizioni legislative o contrattuali modificative della suddetta norma che — come è noto — ha origine nelle preesistenti disposizioni del decreto-legge n. 370 del 1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 576 del 1970, successivamente integrate dall'articolo 81 decreto legislativo n. 417 del 31 maggio 1974.

La questione segnalata non sembra quindi risolvibile con una nota ministeriale chiarificatrice, come invece propone l'onorevole interrogante.

Poiché l'adesione a tale proposta comporterebbe significativi oneri aggiuntivi, derivanti dalle ricostruzioni di carriera, eventuali iniziative legislative per la soluzione del problema nel senso auspicato dovrebbero comunque indicare le fonti di finanziamento della maggiore spesa.

Infine, riguardo al segnalato orientamento dell'ex Provveditorato agli studi di Milano, la Direzione scolastica regionale per la Lombardia, sentito l'Ambito territoriale di Milano, ha fatto presente che i decreti di ricostruzione di carriera in argomento, redatti dall'Ufficio di Milano, sono stati sempre regolarmente visti dai competenti organi di controllo.

ALLEGATO 2

5-03080 Ghizzoni: Sul termine per l'utilizzo degli stanziamenti delle « quote Mussi » e questioni correlate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle risorse per reclutamento straordinario di ricercatori, rese disponibili per gli anni 2007, 2008 e 2009 si riferisce quanto segue.

Nell'anno 2007, con i decreti ministeriali n. 565 del 14 novembre 2007, e n. 620 del 30 novembre 2007, sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse disponibili pari a 20 milioni di euro. L'assegnazione delle risorse medesime, in regime di cofinanziamento al 50 per cento, ha consentito di mettere a bando 1.024 posti per i quali risultano essere quasi totalmente concluse le relative procedure concorsuali ed i soggetti aggiudicatari avere già preso servizio.

Nell'anno 2008, con decreto ministeriale n. 298 del 10 novembre 2008, l'assegnazione delle risorse, pari a 20 milioni di euro, in regime di cofinanziamento al 50 per cento, ha permesso di mettere a bando 1.026 posti. I posti determinati sono, alla data odierna, oggetto di apposito bando.

Da ultimo nell'anno 2009, con decreto ministeriale n. 212 del 24 novembre 2009, 40 milioni di euro, in regime di finanziamento totale, permetteranno di mettere a bando 696 posti, per i quali le procedure sono attualmente in corso.

Si assicura, infine, che il monitoraggio dei posti cofinanziati/finanziati totalmente da parte del Ministero è attento e costante.

ALLEGATO 3

5-03164 Siragusa: Sul rifiuto di iscrizioni presso l'Istituto alberghiero Ipssar di Palermo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in discussione circa il mancato accoglimento di un consistente numero di iscrizioni presso l'istituto professionale alberghiero e della ristorazione « Piazza » di Palermo, il competente direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha fatto presente che, appena venuto a conoscenza della situazione determinatasi presso la suddetta istituzione scolastica, ha subito disposto accertamenti ispettivi.

Nella relazione ispettiva è stato evidenziato che la gestione delle iscrizioni e il conseguente mancato accoglimento di 275 domande di iscrizione non è apparsa improntata a regolarità. Infatti il criterio adottato per l'individuazione delle domande di iscrizione non accoglibili è stato correlato alla tardività, rispetto alla data di scadenza, da considerarsi peraltro ordinataria e non perentoria, di trasmissione delle domande da parte delle scuole secondarie di I grado frequentate dagli alunni.

La stessa relazione ispettiva ha altresì evidenziato che in presenza di soprannumero delle domande, « ...sarebbe stato necessario coinvolgere il Consiglio d'Istituto, nonché il Collegio docenti per le proposte preliminari, allo scopo di individuare quei criteri ritenuti più idonei per ottimizzare l'organizzazione dell'Istituto e arginare le difficoltà sociali e personali dell'utenza » ...

« Il coinvolgimento degli organi di governo dell'Istituto avrebbe, inoltre, garantito, presso tutte le componenti della scuola, visibilità e trasparenza non solo riguardo al problema del numero degli alunni iscritti e delle correlate problematiche di organico, ma anche alle questioni relative alla recettività dei locali e alla sicurezza con riguardo al rischio dell'incendio sollevate dal dirigente scolastico ».

Il Dirigente territorialmente competente per la provincia di Palermo, ha riferito che gli alunni cui la domanda era stata rinviata alle scuole medie di provenienza si sono potuti iscrivere in altri istituti alberghieri della città o in altre scuole secondarie e che in alcuni casi la iscrizione inizialmente negata era stata successivamente accolta.

Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale ha anche fatto presente di avere espresso, in occasione di un colloquio informale con il dirigente scolastico dell'Ipssar Piazza, la propria insoddisfazione sul modo con il quale erano state gestite le iscrizioni e per il clima di elevata conflittualità che da tempo caratterizzava la scuola.

In considerazione di quanto esposto, tenendo conto della scadenza del contratto triennale e delle pregresse esperienze lavorative, il medesimo è stato assegnato ad altra scuola superiore di Palermo meno complessa dell'istituto alberghiero.

ALLEGATO 4

5-03165 Coscia: Modifiche alla disciplina degli istituti professionali, con particolare riferimento all'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione « R. Rossellini » di Roma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Nell'atto in discussione si chiede che vengano apportate modifiche in via legislativa alla vigente disciplina di riordino degli istituti professionali al fine di consentire all'istituto di Stato per la cinematografia e la televisione « Roberto Rossellini » di Roma di poter definire un piano della propria offerta formativa funzionale alle richieste del mercato del lavoro e dell'industria audiovisivo-cinematografica e fotografica.

Come già riferito dal Governo nella seduta della VII Commissione (Istruzione) del Senato n. 235 del 29 luglio 2010 rispondendo all'atto di sindacato ispettivo del Senatore Vita n. 3-01389, di analogo contenuto, il riordino degli ordinamenti dell'istruzione professionale ha profondamente modificato l'identità degli istituti professionali. Nel nuovo assetto, infatti, si prevede solo il rilascio di un diploma di istruzione secondaria superiore al termine di un percorso di durata quinquennale e si affida alle Regioni, per effetto della modifica del titolo V della Costituzione, l'offerta di percorsi di istruzione e formazione triennali che si concludono con il rilascio del diploma di qualifica.

In questo nuovo quadro di competenze il Regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo 2010 prevede che gli istituti professionali possano svolgere un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale potendo attivare, in regime di sussidiarietà e nel quadro di intese con le Regioni, percorsi

per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali.

Con il riordino dell'ordinamento si è inteso affidare prioritariamente agli istituti professionali il compito di far acquisire agli studenti saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del mondo del lavoro e, in particolare, delle filiere produttive di riferimento, per un rapido inserimento nel mondo del lavoro ma anche per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

La riorganizzazione colloca gli istituti professionali in due ampi settori:

Settore servizi che comprende quattro indirizzi, tra cui due articolati:

1. Servizi per l'Agricoltura;
2. Servizi Socio-Sanitari: articolato in Ottico e Odontotecnico;
3. Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera: articolato in Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita, Accoglienza turistica;
4. Servizi Commerciali.

Settore Industria e Artigianato che comprende due indirizzi, senza articolazioni:

1. Produzioni Industriali e Artigianali;
2. Manutenzione e Assistenza Tecnica.

Il regolamento prevede per tutti gli istituti professionali lo stesso impianto curricolare, strutturato con un monte-ore annuo di 1056 ore nel primo, nel secondo biennio e nell'ultimo anno.

L'offerta formativa dell'Istituto « RosSELLINI » si colloca nell'indirizzo « Servizi commerciali » e nell'indirizzo « Produzioni industriali e artigianali », indirizzi che includono molte e diverse specializzazioni, ma non prevedono articolazioni specifiche.

L'offerta formativa dell'Istituto « RosSELLINI » si pone pertanto all'interno di tre grandi aree (servizi commerciali, industria e artigianato): in quel contesto e in funzione della sua unicità culturale e specificità metodologica, la scuola riprogetta i percorsi didattici, calibrandoli sulla richiesta del mercato del lavoro e dell'industria audiovisivo-cinematografica e fotografica e facendo leva sulla disponibilità di strutture ed attrezzature, sulla professionalità specifica dei docenti, sulla motivazione degli studenti e su una elevata interrelazione con il mondo esterno.

Quanto alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole interrogante circa la riduzione del numero di ore per il passaggio dal previgente al nuovo ordinamento, un rapido confronto sul quadro-orario attuato nell'anno scolastico 2009-2010 e quello previsto dal riordino dimostra facilmente che il tempo effettivamente dedicato alla didattica, in presenza degli studenti, rimane invariato.

Va, inoltre, segnalato che con l'entrata in vigore del decreto di riordino degli istituti professionali, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, intervengono significative modifiche delle articolazioni orarie che consentono, tra l'altro, di evitare il ricorso a riduzioni delle ore di lezione.

Conseguentemente, il tempo scuola, ora calcolato sulla base dell'orario complessivo annuale e non con riferimento a rigide scansioni settimanali, può consentire alle istituzioni scolastiche, ferma restando l'esigenza della piena osservanza dell'orario annuale complessivo delle lezioni, di garantire nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e didattica e attraverso adeguate forme di distribuzione del tempo

scuola, la prestazione degli orari previsti nei rispettivi piani dell'offerta formativa per ciascuna disciplina interessata.

Circa l'attivazione e la particolare organizzazione dei laboratori di settore nel corso del quinquennio, il regolamento prevede che, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni e in coerenza con il profilo professionale, è possibile utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dei curricoli sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Quanto alla difficoltà prospettata circa l'inserimento del lavoro di *troupe* fin dal primo biennio e l'esigenza di spazi orari da destinare alle discipline professionalizzanti, il regolamento consente di utilizzare nella progettazione del Piano dell'offerta formativa, oltre la quota di autonomia del 20 per cento, la quota di flessibilità riservata agli istituti professionali (25 per cento primo biennio, 35 per cento secondo biennio, 40 per cento nell'ultimo anno).

Per quanto riguarda le scelte metodologiche, il regolamento dà indicazioni sullo sviluppo dei percorsi didattici soprattutto attraverso metodologie basate sulla didattica di laboratorio, sull'orientamento progressivo, sull'analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento. Sono inclusi il lavoro cooperativo per progetti, la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle tecnologie e del pensiero creativo, la gestione di processi in contesti organizzati e l'alternanza scuola-lavoro.

Tenuto conto che il monte-ore annuo effettivamente destinato alla didattica non subisce variazioni di rilievo, che il regolamento di riordino degli istituti professionali offre ampi spazi di flessibilità oraria e molteplici opportunità metodologiche, che il quadro orario degli indirizzi « Produzioni industriali e artigianali » e « Servizi commerciali » individua, anche nell'area di indirizzo, tipologie di discipline a carattere generale da specificare

ulteriormente attraverso opzioni e modulazioni flessibili riferite sia all'intero quinquennio che alle sue articolazioni in primo biennio, secondo biennio e ultimo anno di corso, è da ritenere che l'Istituto « Rossellini » abbia gli strumenti culturali e nor-

mativi per ridefinire finalità peculiari, percorsi didattici, scelte metodologiche, modalità di valutazione e organizzazione scolastica, e per riscrivere — anche riprogettandola — la nuova offerta formativa della scuola.

ALLEGATO 5

5-03180 Zazzera: Sul futuro della *JuniOrchestra* dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale gli Onorevoli Zazzera e Palagiano chiedono quali provvedimenti il Governo intenda adottare per salvaguardare il futuro della *JuniOrchestra* dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.

Voglio anzitutto premettere che quest'Amministrazione sostiene favorevolmente le iniziative degli enti lirici volte ad avvicinare le giovani generazioni alla tradizione concertistica, musicale, lirico-sinfonica italiana ed in particolare quelle svolte dalla *JuniOrchestra* dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Rappresento, inoltre, che tale sostegno si concretizza nella ripartizione del contributo statale destinato alle Fondazioni lirico-sinfoniche che, generalmente, viene definito in base ai costi del personale dell'Orchestra principale e sulla produzione svolta dalla stessa.

In particolare, in sede di apprezzamento dei programmi di attività annuali, questo Ministero tiene conto di tutte le

molteplici attività svolte dalle Fondazioni e con riferimento all'attività svolta dalla *JuniOrchestra*, si può ritenere che quest'anno la stessa è stata ampiamente considerata in sede di assegnazione del contributo statale.

Occorre, inoltre, menzionare il fondamentale apporto dei soci fondatori privati che per la *JuniOrchestra* costituisce una risorsa fondamentale per il suo sostentamento finanziario, specie in un momento storico come quello attuale in cui si assiste ad una forte contrazione dei finanziamenti pubblici destinati al settore delle Fondazioni liriche.

Sulla base di quanto esposto voglio rassicurare l'Onorevole interrogante circa la volontà e il costante interesse del Ministero per i beni e le attività culturali di continuare a sostenere finanziariamente a livello statale le attività dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia anche al fine di promuovere iniziative nei confronti delle giovani generazioni.

ALLEGATO 6

5-03138 Pes: Rischio di chiusura per l'istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente di Bonorva (Sassari).**TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione segnalata nell'atto in discussione, concernente l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente di Bonorva, in provincia di Sassari, va esaminata nel contesto del quadro normativo di riferimento.

A questo proposito, va premesso che l'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, ha previsto l'adozione per un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei. Lo stesso articolo ha inoltre disposto la revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza determinata per l'anno scolastico 2007/2008.

In attuazione di quanto stabilito dalla legge, il Ministero, con circolare n. 37 del 13 aprile 2010, ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali lo schema di decreto interministeriale recante disposizioni, per l'anno scolastico 2010/2011, in ordine alla rilevazione delle dotazione di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai

criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

Le disposizioni ivi contenute sono il risultato di un articolato e ponderato lavoro di analisi e di elaborazione dei dati e degli elementi che concorrono alla individuazione delle diverse esigenze gestionali ed operative nonché alla quantificazione del personale occorrente per il corretto funzionamento del sistema d'istruzione. Questo lavoro è risultato particolarmente articolato e complesso per l'avvio della riforma del secondo ciclo che, con riferimento all'anno scolastico 2010/2011, coinvolge le sole classi prime, lasciando in vigore, nelle classi successive, gli ordinamenti previgenti, ancorché modificati nelle quantità orarie dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale.

Per quanto riguarda i vari indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale e le tipologie dei diversi percorsi liceali, la citata circolare n. 37, in coerenza con le norme vigenti, ne ha previsto l'attivazione nell'assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate, per poter raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008.

In particolare, in base alle vigenti disposizioni in materia di formazione delle classi:

è consentita la costituzione di classi iniziali purché siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 25;

le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza, purché il numero degli alunni per classe non sia inferiore a 22;

le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

Gli uffici scolastici sono chiamati a calibrare gli organici da assegnare alle scuole secondo le esigenze scaturenti dalla situazione complessiva di ciascuna istituzione scolastica ma sempre tenendo presente il contingente massimo di posti attivabili in campo regionale, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008.

L'articolo 5, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 81 ribadisce infatti che i dirigenti degli uffici scolastici regionali « stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente ».

Ciò premesso, vengo alla specifica situazione segnalata nell'interrogazione, ri-

guardante l'Istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente di Bonorva.

Al riguardo, la competente Direzione scolastica regionale per la Sardegna ha fatto presente che, esaminati i dati elaborati dal dirigente scolastico e verificata la loro rispondenza ai contenuti della circolare n. 37 del 2010, del decreto interministeriale sugli organici e dei provvedimenti conseguenti all'applicazione delle previsioni della legge n. 133 del 2008, per l'Istituto in parola si è determinata la seguente situazione:

una classe prima con 18 alunni iscritti: trattandosi di classe iniziale, è stata autorizzata poiché il nuovo regolamento fissa in almeno 12 alunni la consistenza del gruppo minore;

la seconda classe, con 10 alunni iscritti, è stata soppressa; infatti, trattandosi di classe intermedia, il dato risulta molto al di sotto del limite medio fissato in 22 alunni per classe;

la terza classe, con 12 alunni iscritti, è stata autorizzata, trattandosi di classe terminale nella quale i ragazzi conseguono una qualifica e per la quale il regolamento fissa in almeno 10 alunni la consistenza minima;

la classe quarta, con 12 alunni iscritti, è stata soppressa; trattasi infatti di classe intermedia per la quale il limite medio è fissato in almeno 22 alunni per classe;

la classe quinta, con 10 alunni iscritti, è stata autorizzata, trattandosi di classe terminale che rientra nei parametri previsti dal nuovo regolamento il quale fissa un minimo di almeno 10 alunni per classe.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti della Fondazione ENASARCO, della Fondazione ENPAIA e della Fondazione ENPAM, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00378 Alessandri e n. 7-00384 Braga sulle iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati	112
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di delibera CIPE 31/2010 concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6- <i>quinquies</i> . Riprogrammazione del fondo infrastrutture. Atto n. 268 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a <i>standard</i> di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	115
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	119
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	116
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	120
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere del Relatore come riformulata</i>)	133

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 ottobre 2010.

Audizioni di rappresentanti della Fondazione ENASARCO, della Fondazione ENPAIA e della Fondazione ENPAM, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00378 Alessandri e n. 7-00384 Braga sulle iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati.

Le audizioni informali sono state svolte dalle 13.10 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di delibera CIPE 31/2010 concernente «Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge

n. 133/2008, articolo 6-quinquies. Riprogrammazione del fondo infrastrutture.

Atto n. 268.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo GIBIINO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere – ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento – il parere al Governo sullo schema di delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 31/2010 concernente la riprogrammazione del Fondo infrastrutture ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008.

In primo luogo, ricorda che l'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo destinato, in via prioritaria, al finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il medesimo articolo ha demandato ad apposita delibera del CIPE, sentita la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, il riparto delle risorse del Fondo, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85 per cento degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del Quadro strategico nazionale 2007-2013.

Ricorda, inoltre, che il CIPE ha provveduto ad assegnare al Fondo infrastrutture risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, attribuendo, con la delibera n. 112/2008, 7.356 milioni per interventi su infrastrutture, reti e servizi per la mobilità di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché, con la delibera n. 3/2009, ulteriori 5.000 mi-

lioni di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Precisa che dei 5000 milioni di euro 1 miliardo di euro è destinato ad interventi di messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro per l'edilizia carceraria, così che la disponibilità effettiva da destinare al riparto programmatico da parte del CIPE è risultata di 3.800 milioni di euro. Sulla base delle risorse assegnate dalle citate delibere n. 112/2008 e n. 3/2009, con la successiva delibera n. 51 del 26 giugno 2009, il CIPE ha approvato il quadro delle disponibilità del Fondo infrastrutture, quantificate in 7121 milioni di euro: tale quadro è stato successivamente oggetto di diversi aggiornamenti, esaminati anche di recente da questa Commissione.

Per quanto attiene allo schema di delibera in esame, fa presente che esso propone una ulteriore rimodulazione delle risorse del Fondo infrastrutture non ancora assegnate dal CIPE con apposite delibere e in conseguenza dell'attuazione di specifiche disposizioni recate dalla legge finanziaria 2010 che prevedono l'utilizzo delle disponibilità del Fondo infrastrutture per specifiche finalità. Si tratta in particolare dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 che prevede, al comma 55, che il CIPE individui i programmi da sostenere per le necessità del settore agricolo, destinando a tale scopo 100 milioni, nonché, al comma 219, lo stanziamento di 500 milioni di euro per l'attuazione del programma di interventi per la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti.

Rileva che lo schema di delibera in esame indica quindi l'ammontare residuo disponibile delle risorse del Fondo infrastrutture, precisando che, rispetto all'importo complessivo del Fondo, pari a 7.121 milioni di euro, le somme già assegnate al 31 dicembre 2009 con specifiche delibere ammontano a 5.096,8 milioni di euro, di cui 861,9 milioni al Centro-Nord e 4.234,9 milioni al Mezzogiorno, considerando anche la riserva destinata all'Abruzzo, pari a 408,5 milioni. Pertanto, rispetto all'im-

porto complessivo del Fondo, risulterebbero ancora da assegnare 2.024,2 milioni.

Considerata la necessità – espressa nella presa d'atto della delibera – di dare immediata attuazione ai citati interventi in tema di agricoltura e di edilizia carceraria disposti dalla legge finanziaria 2010 a valere sul Fondo infrastrutture, per un importo pari a complessivi 600 milioni di euro, le disponibilità effettive residue per il finanziamento degli interventi previsti nel Quadro di dettaglio si riducono pertanto a 1.424,2 milioni.

Lo schema di delibera stabilisce che tali risorse dovranno essere ripartite sulla base di specifiche priorità, relative a opere di difesa idraulica in ambiti urbani di rilevanza sopranazionale, opere di manutenzione della rete stradale e ferroviaria, per un importo complessivo non superiore a 560 milioni, opere per il superamento delle emergenze idriche, interventi in sicurezza di opere stradali e ferroviarie, trasporto metropolitano, piastre logistiche ed opere infrastrutturali con capitali privati in misura superiore al 50 per cento. Le risorse sopra citate saranno assegnate con successive delibere del CIPE, previe proposte del Ministero delle infrastrutture con le quali si dovrà comunque ottemperare al vincolo di riparto tra Centro Nord e Sud stabilito dall'articolo 6-*quinquies* del decreto legge 112/2008, da calcolare però nell'ambito dell'intero Fondo Infrastrutture.

Segnala che, rispetto agli importi considerati dallo schema di delibera in esame, il CIPE – come peraltro già indicato nel « Programma delle infrastrutture strategiche », presentato alle Camere in allegato allo Schema della Decisione di Finanza Pubblica per gli anni 2011-2013, il quale già sconta gli effetti della delibera in esame – ha provveduto ad ulteriori assegnazioni nella seduta del 22 luglio 2010, con la destinazione di 292 milioni alla manutenzione della rete ferroviaria, 268 milioni alla manutenzione della rete stradale e 28,82 milioni alla linea C della metropolitana di Roma. Conseguentemente, sottolinea che le risorse effettive

del Fondo infrastrutture « ancora da assegnare » ammonterebbero a 835,3 milioni.

Conclude precisando che sullo schema di delibera in esame è pervenuto il parere della Conferenza Unificata che si è espressa favorevolmente a condizione che si preveda il coinvolgimento delle Regioni nelle proposte di finanziamento e/o di approvazione della progettazione preliminare o definitiva degli interventi che il Ministero delle infrastrutture dovrà sottoporre al CIPE.

Premesso comunque l'orientamento favorevole sullo schema di delibera in esame, si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere al termine del dibattito in modo da tenere in considerazione eventuali rilievi che in tale sede dovessero emergere.

Raffaella MARIANI (PD) denuncia anzitutto il gravissimo ritardo con cui anche in questa circostanza uno schema di delibera CIPE viene portato dal Governo all'attenzione della Commissione. A suo avviso, questo comporta un'inaccettabile violazione delle prerogative e del ruolo dell'organo parlamentare che, di fatto, viene posto nell'impossibilità di esercitare le proprie attribuzioni dato che si trova a esaminare un atto che, dal momento della sua adozione, è stato oggetto di nuove deliberazioni da parte del CIPE.

Denuncia, inoltre, la estrema ristrettezza dei tempi concessi per la discussione in Commissione, che finisce per contribuire anch'essa a svuotare di qualsiasi reale significato il dibattito in corso.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nel dare atto all'onorevole Mariani dell'effettiva ristrettezza dei tempi della discussione sullo schema di delibera CIPE in titolo, fa tuttavia presente che, in sede di organizzazione dei lavori, si è dovuto tenere conto, da un lato, del fatto che il prescritto parere della Conferenza unificata è pervenuto alle Camere solo la settimana scorsa e, dall'altro, del termine per l'espressione del parere parlamentare che verrà a scadenza il 25 ottobre prossimo.

Tino IANNUZZI (PD) chiede al relatore di precisare meglio se con lo schema di delibera CIPE in questione si proceda affettivamente alla assegnazione delle residue risorse disponibili del Fondo infrastrutture.

Vincenzo GIBIINO, *relatore*, precisa che lo schema di delibera in esame individua le priorità settoriali alle quali assegnare le residue risorse disponibili, rinviando a successive delibere l'effettiva assegnazione di tali risorse.

Salvatore MARGIOTTA (PD), ritiene che, al di là delle voci e delle cifre riportate nell'atto in titolo, che non contengono alcun elemento di novità rispetto a quanto già noto, il contenuto della discussione in corso sollevi una delicata questione in ordine al ruolo della Commissione e al contenuto delle deliberazioni della stessa. Al riguardo, osserva che pochi giorni fa l'Assemblea, al termine del dibattito sulla Decisione di Finanza Pubblica, ha approvato una risoluzione che reca uno specifico riferimento al contenuto del cosiddetto Allegato Infrastrutture, il quale, di fatto, già sconta gli effetti dello schema di delibera CIPE in esame. Sotto questo profilo, ritiene che un'eventuale delibera della Commissione, che intervenisse su un tema sostanzialmente trattato in una precedente delibera dell'Assemblea, presenti profili problematici sul piano delle procedure parlamentari e della funzionalità dei rapporti fra la Commissione e l'Assemblea. Conclude, quindi, che anche in considerazione di tali aspetti, il gruppo del Partito Democratico si riserva di valutare se e come prendere parte alla votazione del parere sullo schema di delibera CIPE in esame.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della

politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

Atto n. 252.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2010.

Roberto TORTOLI (PdL), *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione sullo schema di decreto legislativo in titolo (vedi *allegato 1*).

Raffaella MARIANI (PD) ritiene che l'osservazione contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore dimostri quanto grave e irresponsabile sia stato il mancato esercizio da parte del Governo della delega legislativa per la revisione della parte del Codice ambientale relativa alla disciplina e alla gestione delle risorse idriche. Sotto questo profilo, mentre rimangono senza risposta delicatissime questioni, quali quelle relative alla costituzione delle autorità di bacino distrettuali, all'attuazione dei piani di gestione o all'abolizione degli ATO, l'osservazione proposta aprirebbe la strada all'ennesimo intervento tampone da parte del Governo. Sotto questo aspetto, osserva peraltro che proprio un intervento come quello ipotizzato nell'osservazione in questione, sarebbe la più plateale conferma, da un lato, dell'incapacità del Governo di procedere ad una razionale revisione delle competenze e delle attribuzioni degli enti territoriali e delle autorità distrettuali, all'altro, della volontà del Governo stesso di procedere anche in questa materia con interventi confusi che, proprio per il loro carattere transitorio e derogatorio della disciplina generale, producono un grave clima di incertezza fra i soggetti istituzio-

nali e gli operatori del settore e conducono sostanzialmente al blocco delle politiche di prevenzione e di gestione delle risorse idriche e del rischio idrogeologico.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), a nome del gruppo di Italia dei Valori, dichiara di condividere pienamente le osservazioni critiche svolte dall'onorevole Mariani.

Roberto TORTOLI, *presidente e relatore*, si riserva di approfondire i contenuti dell'intervento appena svolto dal deputato Mariani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Atto n. 250.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2010.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo (vedi *allegato 2*), che ritiene opportuno illustrare brevemente. In particolare, segnala l'importanza delle condizioni formulate nella proposta di parere allo scopo di rendere possibile, in concreto, un'entrata in vigore *soft* del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che costituisce una innovazione e una sfida importante anche sul piano europeo. Sottolinea, inoltre, il valore dell'osservazione contenuta alla lettera *r*) della proposta di parere con cui si richiama il Governo all'opportunità di emanare quanto prima il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 238 del codice ambientale ai fini di rendere possibile l'attuazione concreta della nuova tariffa integrata ambientale (TIA).

Esprime altresì l'auspicio che il Governo valuti con tutta l'attenzione possibile le osservazioni in tema di cessazione della qualità di rifiuto e di qualificazione di sottoprodotto, dando un riscontro positivo allo sforzo compiuto dalla Commissione per conseguire gli obiettivi di snellimento e semplificazione del procedure e degli adempimenti a carico degli operatori del settore.

Infine, segnala l'importanza della osservazione contenuta alla lettera *p*) della proposta di parere con la quale si sottolinea l'esigenza che il Governo provveda entro un anno all'adeguamento alla nuova normativa dei decreti ministeriali attuativi del codice ambientale, anche per non ripetere la negativa vicenda occorsa negli anni passati.

Renato Walter TOGNI (LNP) nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, sottolinea l'esigenza di trasformare in condizione l'osservazione contenuta alla lettera *q*) della proposta di parere formulata dal relatore, relativa alla qualificazione dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Alessandro BRATTI (PD), preliminarmente, osserva che con la emanazione del provvedimento in titolo si è persa una preziosa occasione per recepire nell'ordinamento nazionale istituti e principi fondamentali contenuti nella normativa europea, come ad esempio quelli relativi alla cosiddetta gerarchia dei rifiuti, ovvero agli strumenti per la costruzione di una « società del recupero », in linea con gli *standard* più avanzati a livello europeo. Sul piano del metodo, stigmatizza, inoltre, il fatto che il Governo abbia lasciato cadere nel vuoto la proposta avanzata dal gruppo del Partito Democratico di istituire idonee sedi e momenti di confronto fra la Commissione e il Governo in sede di elaborazione dello schema di decreto legislativo in titolo.

Quanto al merito delle principali disposizioni contenute nel provvedimento, rileva che il mancato accoglimento della proposta del Partito Democratico di pre-

vedere un anno di sperimentazione del SISTRI ha portato alla adozione di una modalità di intervento, come quella prescelta dal Governo, che comporta il rischio di un'implosione del sistema, come denunciato da quasi tutte le categorie professionali ascoltate in Commissione e che solo parzialmente trova risposta nella proposta di parere formulata dal relatore.

Giudica, inoltre, negativamente il fatto che la maggioranza e il Governo abbiano rifiutato di prendere in considerazione alcune importanti proposte migliorative del testo, formulate dal gruppo del Partito Democratico, come quelle relative alla disciplina normativa del principio della responsabilità estesa del produttore, ovvero all'introduzione dei piani di prevenzione nel pieno rispetto delle competenze regionali e con il pieno coinvolgimento degli enti territoriali e del Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, ritiene, infatti, che le scelte del Governo comportino l'impossibilità di introdurre fondamentali elementi di innovazione del sistema di gestione dei rifiuti e di costruzione di una nuova imprenditorialità in un settore dove l'Italia potrebbe giocare un ruolo di punta nel panorama internazionale.

Dopo aver sottolineato, quindi, i rischi derivanti dalla mancata previsione nel provvedimento in esame di norme idonee a gestire le emergenze rifiuti che drammaticamente si stanno riproponendo in numerose aree del Paese, esprime un orientamento critico sulla proposta di parere formulata dal relatore, al quale riconosce peraltro l'impegno positivo e lo sforzo profusi nella sua redazione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) denuncia l'incoerenza con cui l'Italia ha proceduto al recepimento della normativa comunitaria, introducendo, soprattutto in tema di tracciabilità dei rifiuti, norme del tutto difformi rispetto a quelle adottate dai *partner* europei e gravemente penalizzanti per l'intero sistema nazionale delle piccole e medie aziende. Al riguardo, ritiene che la nuova normativa comporterà un inaccettabile peggioramento della competitività del sistema produttivo italiano e

per questo giudica incomprensibile e sbagliato l'atteggiamento del Governo che si è rifiutato di prendere in considerazione le proposte dirette a rendere compatibile il nuovo sistema con le caratteristiche delle imprese e le esigenze complessive del sistema produttivo italiano.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) critica la timidezza con cui il relatore ha proceduto alla stesura di una proposta di parere nella quale molte delle richieste provenienti dai soggetti pubblici e privati auditi nel corso dell'esame istruttorio vengono tradotte solo in osservazioni. In tal senso, ribadisce la necessità che la Commissione impronti finalmente su basi concretamente dialettiche il proprio rapporto con il Governo.

Roberto TORTOLI, *presidente*, sottopone all'attenzione del relatore l'opportunità di modificare la condizione n. 14 nel senso di sostituire il riferimento a « Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 » con l'espressione « In riferimento al comma 1 ». Inoltre invita a valutare l'ipotesi di una nuova osservazione diretta a chiarire la definizione degli oli usati e di recuperare alcune disposizioni importanti per la gestione, il recupero e lo smaltimento degli oli usati medesimi attualmente presenti nelle norme abrogate dal decreto.

Tommaso FOTI (PdL), *relatore*, nel riservarsi di approfondire i termini della prima proposta avanzata dal presidente in ordine alla condizione n. 14, ritiene che sia senz'altro accoglibile la proposta sugli olii usati. Riformula quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni già presentata (vedi *allegato 3*).

Il sottosegretario Roberto MENIA prende atto, preliminarmente, delle osservazioni svolte circa il rapporto fra la Commissione e il Governo e il metodo di lavoro relativo alla predisposizione dello schema di decreto legislativo in esame.

Rileva, peraltro, che, contrariamente a quanto affermato da alcuni deputati, il Ministero dell'ambiente non ha mai dan-

neggiato né ha intenzione – tanto meno in questa occasione – di danneggiare il sistema delle piccole e medie aziende italiane, pur ritenendo che sia opportuno procedere alla costruzione di un moderno sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Esprime, infine, un giudizio favorevole sull'articolata proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulata dal relatore, che ringrazia per il lavoro svolto. A tale proposito esprime condivisione sull'accoglimento da parte del

relatore della proposta avanzata del deputato Tortoli in materia di olii usati; si dichiara invece contrario sulla proposta avanzata dal deputato Togni in tema di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 mag-

gio 1989, n. 183 provvedono all'aggiornamento dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nonché all'adempimento degli obblighi previsti, in attuazione della direttiva 2007/60/CE, dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in capo alle autorità di bacino distrettuali, svolgendo, a tal fine, funzioni di coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici; si valuti altresì, per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, di riconoscere le relative funzioni alle regioni e di affidare la responsabilità per l'approvazione di atti di rilevanza distrettuale ai comitati istituzionali e ai comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati dai Presidenti delle giunte regionali delle regioni non già rappresentate nei medesimi comitati il cui territorio ricade nel distretto idrografico di riferimento, o da assessori dagli stessi delegati.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

preso atto che lo schema in esame modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (di seguito « Codice »);

premesso che:

su detto testo si è espressa la Conferenza Unificata con numerose proposte emendative, molte delle quali, condivise anche dal Governo, sono di seguito formulate;

occorre precisare i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti all'articolo 179 del Codice,

all'articolo 180-*bis* è necessario inserire alcune modifiche tese ad ampliare le categorie merceologiche cui applicare i principi del riutilizzo del prodotto e del recupero del relativo rifiuto (in particolare il legno e beni di consumo) nonché inserire, tra gli strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni per incoraggiare il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, la promozione di accordi di programma in materia;

è fondamentale favorire la raccolta differenziata del rifiuto umido rafforzando il dettato dell'articolo 181 del Codice, così come incentivare la raccolta « monomate-

riale »; al medesimo articolo 181 occorre inoltre specificare che le frazioni di rifiuti urbani da raccolta differenziata devono sottostare alle norme per il trasporto per i rifiuti nonché precisare la definizione di rifiuto « simile »;

agli articoli 183 e 184, occorre precisare alcune definizioni relative alla classificazione dei rifiuti;

all'articolo 184-*bis*, occorre inoltre chiarire l'ambito di applicazione della norma specificando che la decretazione riguarderà non specifiche sostanze o prodotti, bensì specifiche tipologie di sostanze o oggetti;

all'articolo 185 occorre inserire alcune norme di interpretazione rispetto alla disciplina delle esclusioni;

all'articolo 188-*bis* occorre garantire termini diversi per le discariche;

all'articolo 188-*ter*, occorre chiarire che parte dell'articolo non ha ad oggetto i rifiuti speciali nonché coordinare il testo con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale Sistri del 15 febbraio 2010; occorre, inoltre, in considerazione del fatto che ad oggi sono esclusi dal SISTRI anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa nonostante producano discrete quantità di rifiuti, introdurre la possibilità di estendere il SISTRI anche a tali categorie; occorre, altresì, prevedere modalità semplificate e agevolazioni, anche di natura economica

per l'iscrizione degli imprenditori agricoli al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

all'articolo 189, occorre evitare una sovrapposizione in materia di sanzioni per i Comuni inadempienti in ordine a comunicazioni da effettuare alle Camere di Commercio relative alla gestione dei rifiuti, già prevista dall'articolo 258, comma 7;

all'articolo 190 occorre coordinare le disposizioni relative ai registri di carico e scarico con quanto previsto al comma 1, in relazione all'esclusione dagli obblighi di iscrizione, nonché all'articolo 266, comma 4, in materia di rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria;

all'articolo 193, occorre chiarire la definizione del trasporto occasionale e saltuario;

occorre prevedere, all'articolo 194, che i vettori stranieri che si iscrivono all'Albo nazionale gestori ambientali presentino apposita garanzia finanziaria;

all'articolo 212, occorre ulteriormente semplificare le procedure per le imprese che trasportano i propri rifiuti iscritte al SISTRI;

all'articolo 230, occorre precisare la disciplina dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture nonché introdurre la disciplina per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti delle infrastrutture stradali;

occorre rendere la normativa in materia di rifiuti pericolosi coerente con la decisione 2000/532/CE che contiene l'elenco europeo dei rifiuti, modificando l'allegato D del Codice;

con la risoluzione 8-00065 approvata dalla VIII Commissione (Ambiente) della Camera nella seduta del 28 aprile 2010, il Governo si è impegnato, tra l'altro, a prevedere criteri e condizioni per l'applicazione del SISTRI anche agli operatori stranieri; a garantire l'interoperabilità del sistema con gli attuali software di gestione

maggiormente diffusi tra le aziende che operano nel settore dei rifiuti; a prevedere, nell'ambito dell'integrazione della banca dati del SISTRI con quella dell'Albo gestori ambientali, un'unica procedura di registrazione; a tenere in considerazione, infine, i costi dell'introduzione del SISTRI per le imprese, con particolare riguardo a quelle medio-piccole;

considerato che in una recente nota ufficiale inviata a tutti i 27 Stati membri, la Commissione europea ha di recente affermato che «l'uso di sistemi elettronici nell'ambito delle spedizioni di rifiuti costituisce un'ottima opportunità, sia per gli operatori che per le autorità competenti, di agevolare la spedizione delle notifiche relative alle spedizioni (transfrontaliere) di rifiuti, riducendo gli oneri amministrativi. L'instaurazione di un sistema elettronico di interscambio dati, oltre a benefici finanziari, potrebbe anche avere vantaggi diretti sul piano ecologico, grazie alla riduzione della quantità di carta utilizzata per le procedure di spedizione, riduzioni che si riflettono in un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.». La Commissione europea prosegue dicendo che «l'uso di sistemi elettronici nell'ambito delle spedizioni di rifiuti, inoltre, migliora l'applicazione del regolamento sulle spedizioni dei rifiuti in quanto favorisce il monitoraggio dei dati e rende gli scambi di informazioni più veloci, trasparenti e accessibili. Ne consegue un miglioramento nell'applicazione del regolamento e una possibile riduzione delle spedizioni illegali.»;

considerato che il Regolamento 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti riconosce la possibilità di utilizzare sistemi quali il SISTRI anche nella movimentazione transfrontaliera dei rifiuti (cfr. articolo 26, comma 4, di tale Regolamento), intervenga il Governo subito al fine di prevedere il SISTRI anche nell'ambito dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti. Ciò anche al fine di evitare pratiche di concorrenza sleale nel mondo dei trasporti, particolarmente frequenti in questo settore anche a causa di vettori stranieri

che risultano assoggettati a regole spesso meno severe e che non sono comunque obbligati – per quanto riguarda il trasporto transfrontaliero – ad iscriversi al SISTRI.;

preso atto che con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 settembre 2010 si è provveduto ad estendere al 30 novembre 2010 il periodo di distribuzione dei dispositivi elettronici legati all'operatività del SISTRI ed al 31 dicembre 2010 la sovrapposizione dei due sistemi, mentre il sistema sanzionatorio relativo all'operatività del SISTRI entrerà in vigore il 1° gennaio 2011;

L'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina la « tariffa per la gestione dei rifiuti urbani »; l'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell'articolo 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt'oggi non ancora emanato. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è stata disposta l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della « tariffa Ronchi » (istituita dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 22/1997) nei comuni che l'avevano già adottata; il comma 2-*quater* dell'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale (TIA) di cui all'articolo 238 sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999), anche in mancanza dell'emanazione (entro il 30 giugno 2010) da parte del Ministero dell'ambiente del citato regolamento;

la mancanza del regolamento di attuazione ha peraltro creato confusione tra le istituzioni preposte all'adozione della tariffa nonché tra gli operatori del settore, anche a seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale e della conseguente norma di interpretazione autentica dell'articolo 238 recata dal comma 33 dell'articolo 14 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, volta a chiarire che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria e a devolvere, conseguentemente, le relative controversie alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;

occorre ridurre la quantità di imballaggi di plastica non compostabili poiché tale materiale, se disperso nel suolo e in mare, provoca gravi danni ambientali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 177, comma 8, dopo le parole « senza nuovi o maggiori oneri » inserire le parole « per la finanza pubblica »;

2) all'articolo 178-*bis*, aggiunto dall'articolo 3, sostituire al comma 2 le parole « 2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 » con le parole « 2. Ai medesimi fini »;

3) all'articolo 179, come modificato dall'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica »;

4) all'articolo 179, come modificato dall'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo

sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse »;

5) alla lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 179, come modificato dall'articolo 4, dopo le parole « materiali recuperati dai rifiuti » inserire le seguenti « e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti »;

6) al comma 5 dell'articolo 180, come modificato dall'articolo 5, sostituire la parola « orientamenti » con le seguenti: « linee guida », ed inserire, dopo le parole « preparazione dei programmi » le seguenti « di cui all'articolo 199, comma 3, lettera *r*);

7) dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 180-*bis*, come modificato dall'articolo 6, aggiungere la seguente: « *f*) promozione di accordi di programma. »;

8) al comma 2 dell'articolo 180-*bis*, come aggiunto dall'articolo 6, inserire, in fine il seguente periodo: « Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. *b*), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo »;

9) sostituire l'alinea del comma 1 dell'articolo 181, come sostituito dall'articolo 7, con il seguente: « Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205.

Le autorità competenti realizzano, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: »;

10) alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 181, come sostituito dall'articolo 7, sostituire la parola « assimilabili » con la seguente: « simili »;

11) al comma 2 dell'articolo 181, come sostituito dall'articolo 7, dopo le parole « la raccolta differenziata » inserire le seguenti: « , eventualmente anche monomateriale, »;

12) al comma 4 dell'articolo 181 come sostituito dall'articolo 7, dopo le parole: « territorio nazionale » inserire le seguenti: « « tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto;

13) all'articolo 181, dopo il comma 4, inserire il seguente comma: « 4-*bis*. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale »;

14) L'articolo 182-*ter* è sostituito con il seguente:

« 1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 ».

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le Regioni e le Province autonome, i Comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare: *a*) la raccolta separata dei rifiuti organici, *b*) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello

elevato di protezione ambientale; c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente ». Conseguentemente all'articolo 183, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: « con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 »;

15) all'articolo 183, comma 1, lettera hh), come sostituito dall'articolo 10, sostituire le parole « senza ulteriori » con le parole « senza nuovi o maggiori »

16) all'articolo 183, comma 1, lettera ll), come sostituito dall'articolo 10, aggiungere infine le seguenti parole « escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito »;

17) dopo la lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183, come sostituito dall'articolo 10, aggiungere la seguente: mm-bis) « sottoprodotto »: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2. »;

18) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11, che modifica il comma 5 dell'articolo 184, aggiungere infine: « Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I del presente decreto »;

19) al comma 2 dell'articolo 184-bis, come inserito dal comma 1 dell'articolo 12, sostituire le parole « una sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto » con le seguenti: « specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti »;

20) dopo il comma 2 dell'articolo 184-bis, come introdotto dall'articolo 12, aggiungere il seguente: « 2-bis . Le norme

di cui al presente articolo si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei dei fiumi, laghi e torrenti »;

21) all'articolo 186, comma 7-ter , secondo periodo, sostituire le parole « derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali » con le seguenti: « che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis »;

22) sopprimere il comma 4 dell'articolo 184-ter, come introdotto dall'articolo 12;

23) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 185, come sostituito dall'articolo 13, sostituire le parole « paglia e altro materiale agricolo », con le seguenti « paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo »;

24) sostituire il comma 4 dell'articolo 185, come sostituito dall'articolo 13, con il seguente: « 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, sono da valutarsi ai sensi degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. »;

25) al comma 1 dell'articolo 187, come sostituito dall'articolo 14, sostituire le parole « categorie diverse di rifiuti pericolosi » con le parole « rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità »;

26) al comma 3 dell'articolo 187, come sostituito dall'articolo 14, sostituire le parole « e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4. » con le seguenti « e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 »;

27) al comma 5 dell'articolo 188, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, aggiungere, dopo la parola « 211, » la seguente: « 213, »;

28) al comma 4 dell'articolo 188-bis), come sostituito dalla lettera b) dell'articolo 15, sostituire le parole « di cui all'articolo 193 » con le parole « nella misura stabilita dall'articolo 193 »;

29) al comma 3 dell'articolo 188-*bis*, come sostituito dalla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 15 sostituire le parole « Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti e sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta. » con le seguenti: « Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. »;

30) al comma 5 dell'articolo 188-*ter*, come introdotto dal comma 1 della lettera *a*) dell'articolo 15, dopo le parole « di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » aggiungere le seguenti: », entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione », aggiungere, inoltre, al termine del primo periodo dello stesso comma 5, dopo le parole « spedizioni di rifiuti di cui al Regolamento 1013/2006, e successive modifiche » le seguenti: « , ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, comma 4, del predetto regolamento. »;

31) all'articolo 188-*ter*, introdotto dalla lettera *b*) dell'articolo 15, al fine di chiarire che parte dell'articolo non ha ad oggetto i rifiuti speciali nonché di coordinare il testo con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale Sistri del 15 febbraio 2010 (che obbliga ad iscriversi al Sistri le imprese di recupero e smaltimento di

rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi), introdurre le seguenti modifiche:

al comma 1, lettera *a*), dopo la parola « rifiuti » inserire la seguente « speciali »;

al comma 1, lettera *b*), dopo la parola « rifiuti » inserire la seguente « speciali »;

al comma 1, lettera *b*), dopo la parola « smaltimento », sostituire la parola « e » con la parola « o »;

al comma 1, lettera *d*), dopo la parola « recupero », sostituire la parola « e » con la parola « o »;

al comma 1, lettera *e*), dopo la parola « recupero », sostituire la parola « e » con la parola « o »;

al comma 1, lettera *f*), dopo la parola « raccolgono », sostituire la parola « e » con la parola « o »;

al comma 1, lettera *g*), dopo la parola « rifiuti » inserire la seguente « speciali », sostituire, inoltre, le parole « marittimo o ferroviario » con la seguente « intermodale »

al comma 1, alla fine della lettera *f*), inserire il seguente periodo: « Nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore che effettuano il trasporto; (ministero);

al comma 2, lettera *a*), dopo la parola « rifiuti » inserire la seguente « speciali »; dopo le parole « lettera *c* » sostituire le parole « , *d*) e *g*) » con le seguenti « e *d*) »;

al comma 2, lettera *b*), dopo la parola « rifiuti » inserire la seguente « speciali »;

al comma 2, lettera *c*), dopo la parola « rifiuti » inserire la seguente « speciali »;

al comma 2, lettera *d*), dopo la parola « rifiuti » inserire la seguente « speciali »;

dopo il comma 2, si inserisca il seguente « *2-bis*. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. »;

al comma 4, dopo le parole « soggetti di cui al comma 2, » inserire le seguenti « ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa »;

dopo il comma *6-bis*, inserire il seguente: *6-ter*: Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare potranno essere individuate modalità semplificate e agevolazioni, anche di natura economica, per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo *188-bis*, comma 2, lettera *a*). »;

dopo il comma *6-bis*, inserire il seguente: « *6-quater*. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti. »;

32) sopprimere il comma 6 dell'articolo 189 come sostituito dalla lettera *c*) dell'articolo 15;

33) al fine di ridurre gli oneri delle imprese, in materia di registri di carico e scarico, all'articolo 190, comma 2, come sostituito dalla lettera *d*) dell'articolo 15, le parole « impianto di produzione » sono sostituite dalle seguenti « impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione »;

34) al comma 6 dell'articolo 190, come sostituito dalla lettera *d*) dell'articolo 15, sostituire la cifra « 8 » con la cifra « 7 »;

35) al comma 5 dell'articolo 193, come sostituito dalla lettera *e*) dell'articolo 15, aggiungere, dopo le parole « all'articolo 183, comma 1, lettera *hh*). » le seguenti: « Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri all'anno. »;

36) all'articolo 195, comma 1, come modificato dall'articolo 17, la lettera *e*);

37) all'articolo 195 comma 1, come modificato dall'articolo 17, alla lettera *q*) inserire dopo le parole « criteri generali », le parole « , ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, »;

38) all'articolo 208, comma 1, come modificato dall'articolo 21 sostituire, alla lettera *q*) le parole « il comma 17 è sostituito dal seguente: 17 » con le parole « dopo il comma 17, è introdotto il seguente: *17-bis* »;

39) alla lettera *i*) del comma 2 dell'articolo 212, così come modificato dall'articolo 24, aggiungere, dopo la parola « rifiuti » le seguenti « e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto »;

40) al comma 5 dell'articolo 212, come sostituito dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24, aggiungere, alla fine, inserire il seguente periodo: « Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono valide ed efficaci fino alla loro naturale scadenza. »;

41) al comma 6 dell'articolo 212, come sostituito dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24, inserire, alla fine, le seguenti parole « ; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime. »;

42) al comma 8 dell'articolo 212, come modificato dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24, dopo le parole « 28 aprile 1998, n. 406. » inserire le seguenti: « Il predetto diritto annuale è diminuito di due terzi in caso di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera *a*), delle imprese di cui al presente comma. »;

43) al comma 8 articolo 212, come sostituito dall'articolo 24, sostituire la parola « rinnovate » con la parola « aggiornate »;

44) al comma 9 dell'articolo 212, come sostituito dall'articolo 24, sostituire le parole « il 30 giugno 2010 » con le parole « due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione » e la parole « cancellazione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo » con le parole « sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo è automaticamente cancellato dall'Albo »;

45) al comma 12 dell'articolo 212, così come sostituito dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24, inserire dopo il primo periodo il seguente: « Nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera *a*);

46) al comma 13 dell'articolo 212, come modificato dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24 sostituire la parola « vincolo » con la seguente « svincolo »;

47) all'articolo 212, come modificato dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24, inserire, infine, il seguente comma: « Le imprese regolarmente iscritte all'Albo ge-

stori ambientali per le attività di trasporto vengono iscritte d'ufficio al sistema Sistri salvo che non dichiarino di non volersi avvalere di tale possibilità »;

48) al comma 2 dell'articolo 24 sostituire la parole « senza che da ciò » fino alla fine del comma, con le seguenti « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »

49) al comma 6 dell'articolo 214, come sostituito dall'articolo 26, dopo le parole « con le risorse » aggiungere le seguenti: « umane, strumentali e finanziarie ».

50) all'articolo 255, comma 1, come modificato dall'articolo 30, sostituire la parola « cinquemila » con la seguente: « tremila »

51) all'articolo 31, lettera *b*), sostituire le parole: « le parole « inferiore a 15 dipendenti » con le seguenti: « fino ad un numero di 5 dipendenti » »;

52) all'articolo 260-bis, come aggiunto dal comma 1 dell'articolo 32, sostituire i commi 1, 1-bis e 2 con i seguenti:

« 1. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera *a*), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

1-bis. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera *a*), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento

euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

2. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. »;

53) all'articolo 260-*bis*, come introdotto dall'articolo 32, sopprimere il comma 6;

54) all'articolo 260-*bis*, come introdotto dall'articolo 32, sostituire il comma

9 con il seguente: « 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. »;

55) all'articolo 260-*ter*, come introdotto dall'articolo 32, sostituire il comma 3, con il seguente « 3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, dell'articolo 260-*bis*, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del mezzo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la revoca del fermo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo. »;

56) all'articolo 260-*ter*, come introdotto dall'articolo 32, dopo il comma 4, inserire il seguente: « 5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256. »

57) all'articolo 34 sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Le sanzioni del presente titolo relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), si applicano a partire dal 1° gennaio 2011. »

2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omettono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al 5 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;

b) con una sanzione pari al 50 per cento dell'importo annuale dovuto per

l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo;

58) al comma 3 dell'articolo 34 sopprimere la parola « 186 » e aggiungere, al medesimo comma, dopo le parole « decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 » le seguenti « nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

59) all'articolo 34 dello schema di decreto, dopo il comma 3, inserire il seguente « 3-bis. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186 »;

60) dopo il comma 6 dell'articolo 34, inserire il seguente. « 7. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri all'anno; i conferimenti, anche in un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno. Gli imprenditori agricoli di cui al presente comma conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI – Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di

conferimento o dal circuito organizzato di raccolta. »;

61) all'Allegato D (Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000), sostituire al punto 5 le parole « III della direttiva 2008/98/CE » con la parola « I »; (ministero) ed eliminare, sempre al punto 5, i periodi da « Per le caratteristiche da H3 a H8 » sino a « Direttiva 1999/45/CEE. »;

62) sopprimere le note 3 e 8 rispettivamente degli allegati B e C riguardanti la definizione di deposito, già inserita nel Codice all'articolo 183; ;

63) al fine di chiarire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, alla nota 1 dell'allegato I, dopo le parole « i criteri stabiliti », sopprimere le parole « , parte 1.A e parte II.B. »;

64) all'allegato I – Caratteristiche di pericolo per i rifiuti Nota 1 sostituire le parole nell'allegato VI, parte 1.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 » con le seguenti: « nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni »;

65) all'articolo 34, al fine di facilitare le operazioni di pulizia della battigia in località marittime nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti sulla protezione della natura e dell'ambiente marino, nonché delle disposizioni in tema di sottoprodotto, aggiungere, in fine, il seguente comma: « Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento. »;

66) all'articolo 26, aggiungere, dopo l'articolo 214, il seguente: « 214-bis. Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro

delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera *a)* comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 152/2006 »;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di favorire il recupero dei rifiuti derivanti da tubi fluorescenti e sorgenti luminose provenienti da utenze non domestiche, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 181, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 7, la possibilità di conferimento degli stessi ai centri di raccolta comunali mediante la stipula di convenzioni con i gestori dei centri medesimi;

b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere i profili relativi al sistema consortile, prevedendo che ferma restando la responsabilità economica del produttore, in caso di istituzione di consorzi nazionali obbligatori, gli stessi devono prevedere la partecipazione delle imprese utilizzatrici, produttrici di rifiuti e delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto, recupero e riciclo e delle loro rappresentanze;

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire, in armonia con i piani di prevenzione, un esplicito richiamo all'obiettivo di incentivare la diffusione, da parte dei produttori, e l'utilizzo, da parte dei consumatori, di imballaggi composti da plastica compostabile e in possesso dei requisiti tecnici stabiliti dall'allegato II della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio nonché dalla normativa UNI EN 13432-2002;

d) valuti il Governo l'opportunità di chiarire in sede di attuazione della riforma in titolo che l'attività di manutenzione e di cantiere sia da ritenersi attività di costruzione di cui al comma 1 dell'articolo 185, così come sostituito dall'articolo 13;

e) valuti il Governo l'opportunità di chiarire in sede di attuazione della ri-

forma in titolo che gli sfalci e potature, di cui alla lettera *f)*, comma 1 dell'articolo 185, così come sostituito dall'articolo 13, devono intendersi come provenienti anche dalla manutenzione del verde pubblico e privato;

f) valuti il Governo l'opportunità di eliminare la definizione di CDR prevista dalla lettera *aa)* dell'articolo 183, come sostituito dall'articolo 10 e di mantenere, fino alla naturale scadenza, le autorizzazioni legate alla produzione e all'utilizzo del CDR e CDR-Q., mediante l'inserimento di nuovo comma 8 all'articolo 34 sulle disposizioni transitorie;

g) considerato l'invito della Commissione europea di valutare la possibilità di estendere sistemi elettronici quale il SISTRI anche al trasporto transfrontaliero dei rifiuti e sviluppare un sistema elettronico di interscambio dati con altri sistemi di tracciabilità dei rifiuti esistenti in altri Stati membri, valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito della norma relativa alle spedizioni transfrontaliere (articolo 16, che modifica l'articolo 194) di creare le basi per quanto auspicato dalla Commissione europea nonché di prevedere, l'estensione dell'obbligo di iscrizione, ai sensi del Regolamento comunitario sul cabotaggio stradale, al Sistri anche le imprese comunitarie che svolgono trasporti nazionali in Italia. Ciò anche al fine di evitare pratiche di concorrenza sleale nel mondo dei trasporti, particolarmente frequenti in questo settore a causa di vettori stranieri che risultano assoggettati a regole spesso meno severe e che non sono comunque obbligati, per quanto riguarda il trasporto transfrontaliero, ad iscriversi al SISTRI;

h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, con decreto attuativo, possano essere individuate ulteriori unità di personale da destinare al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, in soprannumero rispetto al contingente previsto dalle norme vigenti, in particolare anche di quanto previsto dall'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010,

n. 66, da dedicare esclusivamente alla gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 152/2006, con oneri a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale vi provvede nei limiti delle risorse affluenti sul capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

i) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, dopo il comma 2 dell'articolo 187, come sostituito dall'articolo 14, il seguente: 2-*bis*. Le deroghe di cui al comma 2 non si applicano nel caso in cui la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose

l) valuti il Governo l'opportunità di confermare il testo approvato in Consiglio dei Ministri nella parte in cui all'articolo 21, comma 1, modifica il comma 3 dell'articolo 208 prevedendo la partecipazione dei soli Enti locali « sul cui territorio è realizzato l'impianto »;

m) valuti il Governo l'opportunità di modificare le modalità di partecipazione del sistema consortile previsto dall'articolo 221 del Codice;

n) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 261 ed il comma 5 dell'articolo 265 del Codice al medesimo fine di garantire la concorrenza nel settore del riciclo dei prodotti divenuti rifiuti;

o) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la modifica apportata al comma 6 dell'articolo 212, come introdotta dall'articolo 24, lasciando immutato il testo attualmente in vigore;

p) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo il comma 6 dell'articolo 34, il seguente: « Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, adegua i decreti ministeriali di attuazione del Codice alla nuova normativa. »

q) valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 5 dell'articolo 230 con il seguente « 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva presso la sua sede o domicilio. Presso la sede, quale luogo di produzione, è ammesso il deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera *z*). Per il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma presso l'impianto di smaltimento e/o recupero, i soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo, prevista dall'articolo 212 comma 5 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti. »;

r) valuti il Governo l'opportunità di emanare quanto prima il regolamento di attuazione previsto dal comma 6 dell'articolo 238 del Codice in materia di tariffa integrata ambientale;

s) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, all'allegato D, Punto 4, ultimo allinea, dopo le parole: « una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione » o = 1 per cento » le seguenti parole: « che non abbia la caratteristica di biosolubilità di cui alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni »;

t) con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, e al fine di un corretto riutilizzo degli scarti organici presenti nei rifiuti, valuti il Governo l'opportunità di incentivare la predisposizione negli edifici di nuova costruzione di un sistema anche meccanico di differenziazione e di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

u) valuti il Governo l'opportunità di approvare un decreto al fine di prevedere, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente 17 dicembre 2009 e successive modificazioni – che prevede la possibilità di delegare i compiti previsti dalla disciplina del Sistri ad associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale – e loro società di servizi – presenti nel CNEL – che alle anzidette organizzazioni possano aggiungersene di ulteriori anche sulla base di

criteri che tengano conto della loro rilevanza sul piano della rappresentatività sul piano nazionale e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Le predette associazioni si aggiungono a quelle presenti nel CNEL;

v) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, al comma 2 dell'articolo 180, come modificato dall'articolo 5, dopo le parole: « il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare adotta » le seguenti: entro il 12 dicembre 2013 »;

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE COME RIFORMULATA

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

preso atto che lo schema in esame modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (di seguito « Codice »);

premesso che:

su detto testo si è espressa la Conferenza Unificata con numerose proposte emendative, molte delle quali, condivise anche dal Governo, sono di seguito formulate;

occorre precisare i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti all'articolo 179 del Codice,

all'articolo 180-*bis* è necessario inserire alcune modifiche tese ad ampliare le categorie merceologiche cui applicare i principi del riutilizzo del prodotto e del recupero del relativo rifiuto (in particolare il legno e beni di consumo) nonché inserire, tra gli strumenti a disposizione delle pubbliche amministrazioni per incoraggiare il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, la promozione di accordi di programma in materia;

è fondamentale favorire la raccolta differenziata del rifiuto umido rafforzando il dettato dell'articolo 181 del Codice, così come incentivare la raccolta « monomate-

riale »; al medesimo articolo 181 occorre inoltre specificare che le frazioni di rifiuti urbani da raccolta differenziata devono sottostare alle norme per il trasporto per i rifiuti nonché precisare la definizione di rifiuto « simile »;

agli articoli 183 e 184, occorre precisare alcune definizioni relative alla classificazione dei rifiuti;

all'articolo 184-*bis*, occorre inoltre chiarire l'ambito di applicazione della norma specificando che la decretazione riguarderà non specifiche sostanze o prodotti, bensì specifiche tipologie di sostanze o oggetti;

all'articolo 185 occorre inserire alcune norme di interpretazione rispetto alla disciplina delle esclusioni;

all'articolo 188-*bis* occorre garantire termini diversi per le discariche;

all'articolo 188-*ter*, occorre chiarire che parte dell'articolo non ha ad oggetto i rifiuti speciali nonché coordinare il testo con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale Sistri del 15 febbraio 2010; occorre, inoltre, in considerazione del fatto che ad oggi sono esclusi dal SISTRI anche i produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa nonostante producano discrete quantità di rifiuti, introdurre la possibilità di estendere il SISTRI anche a tali categorie; occorre, altresì, prevedere modalità semplificate e agevolazioni, anche di natura economica

per l'iscrizione degli imprenditori agricoli al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

all'articolo 189, occorre evitare una sovrapposizione in materia di sanzioni per i Comuni inadempienti in ordine a comunicazioni da effettuare alle Camere di Commercio relative alla gestione dei rifiuti, già prevista dall'articolo 258, comma 7;

all'articolo 190 occorre coordinare le disposizioni relative ai registri di carico e scarico con quanto previsto al comma 1, in relazione all'esclusione dagli obblighi di iscrizione, nonché all'articolo 266, comma 4, in materia di rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria;

all'articolo 193, occorre chiarire la definizione del trasporto occasionale e saltuario;

occorre prevedere, all'articolo 194, che i vettori stranieri che si iscrivono all'Albo nazionale gestori ambientali presentino apposita garanzia finanziaria;

all'articolo 212, occorre ulteriormente semplificare le procedure per le imprese che trasportano i propri rifiuti iscritte al SISTRI;

all'articolo 230, occorre precisare la disciplina dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture nonché introdurre la disciplina per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti delle infrastrutture stradali;

occorre rendere la normativa in materia di rifiuti pericolosi coerente con la decisione 2000/532/CE che contiene l'elenco europeo dei rifiuti, modificando l'allegato D del Codice;

con la risoluzione 8-00065 approvata dalla VIII Commissione (Ambiente) della Camera nella seduta del 28 aprile 2010, il Governo si è impegnato, tra l'altro, a prevedere criteri e condizioni per l'applicazione del SISTRI anche agli operatori stranieri; a garantire l'interoperabilità del sistema con gli attuali software di gestione

maggiormente diffusi tra le aziende che operano nel settore dei rifiuti; a prevedere, nell'ambito dell'integrazione della banca dati del SISTRI con quella dell'Albo gestori ambientali, un'unica procedura di registrazione; a tenere in considerazione, infine, i costi dell'introduzione del SISTRI per le imprese, con particolare riguardo a quelle medio-piccole;

considerato che in una recente nota ufficiale inviata a tutti i 27 Stati membri, la Commissione europea ha di recente affermato che «l'uso di sistemi elettronici nell'ambito delle spedizioni di rifiuti costituisce un'ottima opportunità, sia per gli operatori che per le autorità competenti, di agevolare la spedizione delle notifiche relative alle spedizioni (transfrontaliere) di rifiuti, riducendo gli oneri amministrativi. L'instaurazione di un sistema elettronico di interscambio dati, oltre a benefici finanziari, potrebbe anche avere vantaggi diretti sul piano ecologico, grazie alla riduzione della quantità di carta utilizzata per le procedure di spedizione, riduzioni che si riflettono in un'ulteriore riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.». La Commissione europea prosegue dicendo che «l'uso di sistemi elettronici nell'ambito delle spedizioni di rifiuti, inoltre, migliora l'applicazione del regolamento sulle spedizioni dei rifiuti in quanto favorisce il monitoraggio dei dati e rende gli scambi di informazioni più veloci, trasparenti e accessibili. Ne consegue un miglioramento nell'applicazione del regolamento e una possibile riduzione delle spedizioni illegali.»;

considerato che il Regolamento 1013/2006 sul trasporto transfrontaliero dei rifiuti riconosce la possibilità di utilizzare sistemi quali il SISTRI anche nella movimentazione transfrontaliera dei rifiuti (cfr. articolo 26, comma 4, di tale Regolamento), intervenga il Governo subito al fine di prevedere il SISTRI anche nell'ambito dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti. Ciò anche al fine di evitare pratiche di concorrenza sleale nel mondo dei trasporti, particolarmente frequenti in questo settore anche a causa di vettori stranieri

che risultano assoggettati a regole spesso meno severe e che non sono comunque obbligati – per quanto riguarda il trasporto transfrontaliero – ad iscriversi al SISTRI.;

preso atto che con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 settembre 2010 si è provveduto ad estendere al 30 novembre 2010 il periodo di distribuzione dei dispositivi elettronici legati all'operatività del SISTRI ed al 31 dicembre 2010 la sovrapposizione dei due sistemi, mentre il sistema sanzionatorio relativo all'operatività del SISTRI entrerà in vigore il 1° gennaio 2011;

L'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina la « tariffa per la gestione dei rifiuti urbani »; l'attuazione concreta della nuova tariffa è stata tuttavia differita (dal comma 11 dell'articolo 238 citato) fino all'emanazione di un apposito decreto attuativo, a tutt'oggi non ancora emanato. Nelle more dell'emanazione di tale decreto è stata disposta l'applicazione delle norme regolamentari vigenti, e quindi fatta salva l'applicazione della « tariffa Ronchi » (istituita dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 22/1997) nei comuni che l'avevano già adottata; il comma 2-*quater* dell'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 consente ai comuni di adottare comunque la tariffa integrata ambientale (TIA) di cui all'articolo 238 sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (quindi del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999), anche in mancanza dell'emanazione (entro il 30 giugno 2010) da parte del Ministero dell'ambiente del citato regolamento;

la mancanza del regolamento di attuazione ha peraltro creato confusione tra le istituzioni preposte all'adozione della tariffa nonché tra gli operatori del settore, anche a seguito di alcune pronunce della Corte costituzionale e della conseguente norma di interpretazione autentica dell'articolo 238 recata dal comma 33 dell'articolo 14 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, volta a chiarire che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria e a devolvere, conseguentemente, le relative controversie alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;

occorre ridurre la quantità di imballaggi di plastica non compostabili poiché tale materiale, se disperso nel suolo e in mare, provoca gravi danni ambientali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 177, comma 8, dopo le parole: « senza nuovi o maggiori oneri » inserire le parole: « per la finanza pubblica »;

2) all'articolo 178-*bis*, aggiunto dall'articolo 3, sostituire al comma 2 le parole: « 2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 » con le parole: « 2. Ai medesimi fini »;

3) all'articolo 179, come modificato dall'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: « 2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica »;

4) all'articolo 179, come modificato dall'articolo 4, sostituire il comma 3 con il seguente: « 3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo

sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse »;

5) alla lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 179, come modificato dall'articolo 4, dopo le parole: « materiali recuperati dai rifiuti » inserire le seguenti « e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti »;

6) al comma 5 dell'articolo 180, come modificato dall'articolo 5, sostituire la parola: « orientamenti » con le seguenti: « linee guida », ed inserire, dopo le parole: « preparazione dei programmi » le seguenti: « di cui all'articolo 199, comma 3, lettera *r*);

7) dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 180-*bis*, come modificato dall'articolo 6, aggiungere la seguente: *f*) promozione di accordi di programma. »;

8) al comma 2 dell'articolo 180-*bis*, come aggiunto dall'articolo 6, inserire, in fine il seguente periodo: « Con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lettera *b*), ivi compresa la definizione di procedure autorizzative semplificate e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo »;

9) sostituire l'alinea del comma 1 dell'articolo 181, come sostituito dall'articolo 7, con il seguente: « Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205. Le autorità competenti realizzano, altresì,

entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno, nonché adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: »;

10) alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 181, come sostituito dall'articolo 7, sostituire la parola: « assimilabili » con la seguente: « simili »;

11) al comma 2 dell'articolo 181, come sostituito dall'articolo 7, dopo le parole: « la raccolta differenziata » inserire le seguenti: « , eventualmente anche monomateriale, »;

12) al comma 4 dell'articolo 181 come sostituito dall'articolo 7, dopo le parole: « territorio nazionale » inserire le seguenti: « tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del presente decreto;

13) all'articolo 181, dopo il comma 4, inserire il seguente comma: « 4-*bis*. Al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale »;

14) L'articolo 182-*ter* è sostituito con il seguente:

« 1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 ».

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le Regioni e le Province autonome, i Comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare: *a*) la raccolta separata dei rifiuti organici, *b*) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello

elevato di protezione ambientale; c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente ». Conseguentemente all'articolo 183, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: « con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma TINI EN 13432-2002 »;

15) all'articolo 183, comma 1, lettera hh), come sostituito dall'articolo 10, sostituire le parole: « senza ulteriori » con le parole: « senza nuovi o maggiori »;

16) all'articolo 183, comma 1, lettera ll), come sostituito dall'articolo 10, aggiungere infine le seguenti parole: « escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito »;

17) dopo la lettera mm) del comma 1 dell'articolo 183, come sostituito dall'articolo 10, aggiungere la seguente: *mm-bis*) « sottoprodotto »: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-*bis*, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-*bis*, comma 2. »;

18) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11, che modifica il comma 5 dell'articolo 184, aggiungere infine: « Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I del presente decreto »;

19) al comma 2 dell'articolo 184-*bis*, come inserito dal comma 1 dell'articolo 12, sostituire le parole « una sostanza o un oggetto specifico sia considerato sottoprodotto e non rifiuto » con le seguenti: « specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti »;

20) dopo il comma 2 dell'articolo 184-*bis*, come introdotto dall'articolo 12, aggiungere il seguente: « 2-*bis*. Le norme di

cui al presente articolo si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei dei fiumi, laghi e torrenti »;

21) all'articolo 186, comma 7-*ter*, secondo periodo, sostituire le parole: « derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali » con le seguenti: « che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-*bis* »;

22) sopprimere il comma 4 dell'articolo 184-*ter*, come introdotto dall'articolo 12;

23) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 185, come sostituito dall'articolo 13, sostituire le parole: « paglia e altro materiale agricolo », con le seguenti: « paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo »;

24) sostituire il comma 4 dell'articolo 185, come sostituito dall'articolo 13, con il seguente: « 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, sono da valutarsi ai sensi degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-*bis* e 184-*ter*. »;

25) al comma 1 dell'articolo 187, come sostituito dall'articolo 14, sostituire le parole: « categorie diverse di rifiuti pericolosi » con le parole: « rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità »;

26) al comma 3 dell'articolo 187, come sostituito dall'articolo 14, sostituire le parole: « e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4. » con le seguenti: « e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 »;

27) al comma 5 dell'articolo 188, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, aggiungere, dopo la parola: « 211, » la seguente: « 213, »;

28) al comma 4 dell'articolo 188-*bis*), come sostituito dalla lettera b) dell'articolo 15, sostituire le parole: « di cui all'articolo 193 » con le parole: « nella misura stabilita dall'articolo 193 »;

29) al comma 3 dell'articolo 188-*bis*, come sostituito dalla lettera *b*), comma 1, dell'articolo 15 sostituire le parole: « Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti e sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta. » con le seguenti: « Il registro cronologico e le schede di movimentazione del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono resi disponibili all'autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti, ad eccezione dei quelli relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. »;

30) al comma 5 dell'articolo 188-*ter*, come introdotto dal comma 1 della lettera *a*) dell'articolo 15, dopo le parole: « di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » aggiungere le seguenti: « , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione », aggiungere, inoltre, al termine del primo periodo dello stesso comma 5, dopo le parole: « spedizioni di rifiuti di cui al Regolamento 1013/2006, e successive modifiche » le seguenti: « , ivi compresa l'adozione di un sistema di interscambio di dati previsto dall'articolo 26, comma 4, del predetto regolamento. »;

31) all'articolo 188-*ter*, introdotto dalla lettera *b*) dell'articolo 15, al fine di chiarire che parte dell'articolo non ha ad oggetto i rifiuti speciali nonché di coordinare il testo con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale Sistri del 15 febbraio 2010 (che obbliga ad iscriversi al Sistri le imprese di recupero e smaltimento di

rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi), introdurre le seguenti modifiche:

al comma 1, lettera *a*), dopo la parola: « rifiuti » inserire la seguente: « speciali »;

al comma 1, lettera *b*), dopo la parola: « rifiuti » inserire la seguente: « speciali »;

al comma 1, lettera *b*), dopo la parola: « smaltimento », sostituire la parola: « e » con la parola: « o »;

al comma 1, lettera *d*), dopo la parola: « recupero », sostituire la parola: « e » con la parola: « o »;

al comma 1, lettera *e*), dopo la parola: « recupero », sostituire la parola: « e » con la parola: « o »;

al comma 1, lettera *f*), dopo la parola: « raccolgono », sostituire la parola: « e » con la parola: « o »;

al comma 1, lettera *g*), dopo la parola: « rifiuti » inserire la seguente: « speciali », sostituire, inoltre, le parole: « marittimo o ferroviario » con la seguente: « intermodale »;

al comma 1, alla fine della lettera *f*), inserire il seguente periodo: « Nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore che effettuano il trasporto; (ministero) »

al comma 2, lettera *a*), dopo la parola: « rifiuti » inserire la seguente: « speciali »; dopo le parole: « lettera *c* » sostituire le parole: « , *d*) e *g*) » con le seguenti: « e *d*) »;

al comma 2, lettera *b*), dopo la parola: « rifiuti » inserire la seguente: « speciali »;

al comma 2, lettera *c*), dopo la parola: « rifiuti » inserire la seguente: « speciali »;

al comma 2, lettera *d*), dopo la parola: « rifiuti » inserire la seguente: « speciali »;

dopo il comma 2, si inserisca il seguente: « 2-*bis*. Ai fini del presente articolo il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell'unità locale dell'ente o dell'impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. »;

al comma 4, dopo le parole: « soggetti di cui al comma 2, » inserire le seguenti: « ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa »;

dopo il comma 6-*bis*, inserire il seguente: 6-*ter*: Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare potranno essere individuate modalità semplificate e agevolazioni, anche di natura economica, per l'iscrizione dei produttori di rifiuti pericolosi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*). »;

dopo il comma 6-*bis*, inserire il seguente: « 6-*quater*. Nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto a procedere alla richiesta di adesione al SISTRI entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità dei rifiuti. »;

32) sopprimere il comma 6 dell'articolo 189 come sostituito dalla lettera *c*) dell'articolo 15;

33) al fine di ridurre gli oneri delle imprese, in materia di registri di carico e scarico, all'articolo 190, comma 2, come sostituito dalla lettera *d*) dell'articolo 15, le parole: « impianto di produzione » sono sostituite dalle seguenti: « impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione »;

34) al comma 6 dell'articolo 190, come sostituito dalla lettera *d*) dell'articolo 15, sostituire la cifra: « 8 » con la cifra: « 7 »;

35) al comma 5 dell'articolo 193, come sostituito dalla lettera *e*) dell'articolo 15, aggiungere, dopo le parole: « all'articolo 183, comma 1, lettera *hh*). » le seguenti: « Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri all'anno. »;

36) all'articolo 195, comma 1, come modificato dall'articolo 17, la lettera *e*);

37) all'articolo 195 comma 1, come modificato dall'articolo 17, alla lettera *q*) inserire dopo le parole: « criteri generali », le parole: « , ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, »;

38) all'articolo 208, comma 1, come modificato dall'articolo 21 sostituire, alla lettera *q*) le parole: « il comma 17 » è sostituito dal seguente: « 17 » con le parole: « dopo il comma 17, è introdotto il seguente: « 17-*bis*; »;

39) alla lettera *i*) del comma 2 dell'articolo 212, così come modificato dall'articolo 24, aggiungere, dopo la parola: « rifiuti » le seguenti: « e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto »;

40) al comma 5 dell'articolo 212, come sostituito dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24, aggiungere, alla fine, inserire il seguente periodo: « Le iscrizioni di

cui al presente comma, effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono valide ed efficaci fino alla loro naturale scadenza.»;

41) al comma 6 dell'articolo 212, come sostituito dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24, inserire, alla fine, le seguenti parole: « ; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime. »;

42) al comma 8 dell'articolo 212, come modificato dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24, dopo le parole: « 28 aprile 1998, n. 406. » inserire le seguenti: « Il predetto diritto annuale è diminuito di due terzi in caso di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), delle imprese di cui al presente comma. »;

43) al comma 8 articolo 212, come sostituito dall'articolo 24, sostituire la parola: « rinnovate » con la parola: « aggiornate »;

44) al comma 9 dell'articolo 212, come sostituito dall'articolo 24, sostituire le parole: « il 30 giugno 2010 » con le parole: « due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione » e le parole: « cancellazione-d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo » con le parole: « sospensione d'ufficio dall'Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l'obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l'autoveicolo è automaticamente cancellato dall'Albo »;

45) al comma 12 dell'articolo 212, così come sostituito dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24, inserire dopo il primo periodo il seguente: « Nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 è delegato dall'armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di con-

trollo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*);

46) al comma 13 dell'articolo 212, come modificato dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24 sostituire la parola: « vincolo » con la seguente: « svincolo »;

47) all'articolo 212, come modificato dalla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 24, inserire, infine, il seguente comma: « Le imprese regolarmente iscritte all'Albo gestori ambientali per le attività di trasporto vengono iscritte d'ufficio al sistema Sistri salvo che non dichiarino di non volersi avvalere di tale possibilità »;

48) al comma 2 dell'articolo 24 sostituire le parole: « senza che da ciò » fino alla fine del comma, con le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

49) al comma 6 dell'articolo 214, come sostituito dall'articolo 26, dopo le parole: « con le risorse » aggiungere le seguenti: « umane, strumentali e finanziarie »;

50) all'articolo 255, comma 1, come modificato dall'articolo 30, sostituire la parola: « cinquemila » con la seguente: « tremila »;

51) all'articolo 31, lettera *b*), sostituire le parole: « le parole "inferiore a 15 dipendenti" con le seguenti: « fino ad un numero di 5 dipendenti » »;

52) all'articolo 260-*bis*, come aggiunto dal comma 1 dell'articolo 32, sostituire i commi 1, 1-*bis* e 2 con i seguenti:

« 1. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

1-bis. Salvo quanto previsto dalla disciplina transitoria, i soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

2. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessantasei ad euro millecinquecentocinquanta.»;

53) all'articolo 260-bis, come introdotto dall'articolo 32, sopprimere il comma 6;

54) all'articolo 260-bis, come introdotto dall'articolo 32, sostituire il comma 9 con il seguente: « 9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.»;

55) all'articolo 260-ter, come introdotto dall'articolo 32, sostituire il comma 3, con il seguente: « 3. All'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, dell'articolo 260-bis, consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del mezzo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la revoca del fermo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo.»;

56) all'articolo 260-ter, come introdotto dall'articolo 32, dopo il comma 4, inserire il seguente: « 5. Il fermo di cui al comma 1 e la confisca di cui al comma 4 conseguono obbligatoriamente anche all'accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'articolo 256.»;

57) all'articolo 34 sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Le sanzioni del presente titolo relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), si applicano a partire dal 10 gennaio 2011.»

2. Al fine di graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i soggetti obbligati all'iscrizione al predetto sistema che omet-

tono l'iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

a) con una sanzione pari al 5 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 10 gennaio 2011 al 30 giugno del 2011;

b) con una sanzione pari al 50 per cento dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 10 luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di adempiere all'iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo;

58) al comma 3 dell'articolo 34 sopprimere la parola: « 186 » e aggiungere, al medesimo comma, dopo le parole: « decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 » le seguenti: « nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

59) all'articolo 34 dello schema di decreto, dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 184-bis, comma 2, è abrogato l'articolo 186 »;

60) dopo il comma 6 dell'articolo 34, inserire il seguente: « 7. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri all'anno; i conferimenti, anche in

un'unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogrammi o cento litri all'anno. Gli imprenditori agricoli di cui al presente comma conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il gestore della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta come anche le schede SISTRI – Area Movimentazione, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimento o dal circuito organizzato di raccolta. »;

61) all'Allegato D (Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000), sostituire al punto 5 le parole: « III della direttiva 2008/98/CE » con la parola: « I »; (ministero) ed eliminare, sempre al punto 5, i periodi da: « Per le caratteristiche da 113 a 118 » sino a: « Direttiva 1999/45/CEE. »;

62) sopprimere le note 3 e 8 rispettivamente degli allegati B e C riguardanti la definizione di deposito, già inserita nel Codice all'articolo 183;

63) al fine di chiarire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, alla nota 1 dell'allegato I, dopo le parole: « i criteri stabiliti », sopprimere le parole: « , parte 1.A e parte II.B. »;

64) all'allegato I – Caratteristiche di pericolo per i rifiuti Nota 1 sostituire le parole nell'allegato VI, parte 1.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 » con le seguenti: « nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni »;

65) all'articolo 34, al fine di facilitare le operazioni di pulizia della battigia in località marittime nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti sulla protezione della natura e dell'ambiente marino, nonché delle disposizioni in tema di sottoprodotto, aggiungere, in fine, il seguente comma: « Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell'ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, lad-

dove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l'interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento.»;

66) all'articolo 26, aggiungere, dopo l'articolo 214, il seguente: «214-bis. Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006»;

e con le seguenti osservazioni:

a) al fine di favorire il recupero dei rifiuti derivanti da tubi fluorescenti e sorgenti luminose provenienti da utenze non domestiche, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 181, come sostituito dal comma i dell'articolo 7, la possibilità di conferimento degli stessi ai centri di raccolta comunali mediante la stipula di convenzioni con i gestori dei centri medesimi;

b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere i profili relativi al sistema consortile, prevedendo che ferma restando la responsabilità economica del produttore, in caso di istituzione di consorzi nazionali obbligatori, gli stessi devono prevedere la partecipazione delle imprese utilizzatrici, produttrici di rifiuti e delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto, recupero e riciclo e delle loro rappresentanze;

c) valuti il Governo l'opportunità di inserire, in armonia con i piani di prevenzione, un esplicito richiamo all'obiettivo di incentivare la diffusione, da parte dei produttori, e l'utilizzo, da parte dei consumatori, di imballaggi composti da plastica compostabile e in possesso dei requisiti tecnici stabiliti dall'allegato II della direttiva 94/62/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio nonché dalla normativa UNI EN 13432-2002;

d) valuti il Governo l'opportunità di chiarire in sede di attuazione della riforma in titolo che l'attività di manutenzione e di cantiere sia da ritenersi attività di costruzione di cui al comma i dell'articolo 185, così come sostituito dall'articolo 13;

e) valuti il Governo l'opportunità di chiarire in sede di attuazione della riforma in titolo che gli sfalci e potature, di cui alla lettera f), comma 1 dell'articolo 185, così come sostituito dall'articolo 13, devono intendersi come provenienti anche dalla manutenzione del verde pubblico e privato;

f) valuti il Governo l'opportunità di eliminare la definizione di CDR prevista dalla lettera aa) dell'articolo 183, come sostituito dall'articolo 10 e di mantenere, fino alla naturale scadenza, le autorizzazioni legate alla produzione e all'utilizzo del CDR e CDR-Q., mediante l'inserimento di nuovo comma 8 all'articolo 34 sulle disposizioni transitorie;

g) considerato l'invito della Commissione europea di valutare la possibilità di estendere sistemi elettronici quale il SISTRI anche al trasporto transfrontaliero dei rifiuti e sviluppare un sistema elettronico di interscambio dati con altri sistemi di tracciabilità dei rifiuti esistenti in altri Stati membri, valuti il Governo l'opportunità, nell'ambito della norma relativa alle spedizioni transfrontaliere (articolo 16, che modifica l'articolo 194) di creare le basi per quanto auspicato dalla Commissione europea nonché di prevedere, l'estensione dell'obbligo di iscrizione, ai sensi del Regolamento comunitario sul cabotaggio stradale, al SISTRI anche le imprese comunitarie che svolgono trasporti nazionali in Italia. Ciò anche al fine di evitare pratiche di concorrenza sleale nel mondo dei trasporti, particolarmente frequenti in questo settore a causa di vettori stranieri che risultano assoggettati a regole spesso meno severe e che non sono co-

munque obbligati, per quanto riguarda il trasporto transfrontaliero, ad iscriversi al SISTRI;

h) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, con decreto attuativo, possano essere individuate ulteriori unità di personale da destinare al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, in soprannumero rispetto al contingente previsto dalle norme vigenti, in particolare anche di quanto previsto dall'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da dedicare esclusivamente alla gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 152 del 2006, con oneri a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale vi provvede nei limiti delle risorse affluite sul capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

i) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, dopo il comma 2 dell'articolo 187, come sostituito dall'articolo 14, il seguente: *2-bis*. Le deroghe di cui al comma 2 non si applicano nel caso in cui la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose;

l) valuti il Governo l'opportunità di confermare il testo approvato in Consiglio dei Ministri nella parte in cui all'articolo 21, comma 1, modifica il comma 3 dell'articolo 208 prevedendo la partecipazione dei soli Enti locali « sul cui territorio è realizzato l'impianto »;

m) valuti il Governo l'opportunità di modificare le modalità di partecipazione del sistema consortile previsto dall'articolo 221 del Codice;

n) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 261 ed il comma 5 dell'articolo 265 del Codice al medesimo fine di garantire la concorrenza nel settore del riciclo dei prodotti divenuti rifiuti;

o) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la modifica apportata al

comma 6 dell'articolo 212, come introdotta dall'articolo 24, lasciando immutato il testo attualmente in vigore;

p) valuti il Governo l'opportunità di inserire, dopo il comma 6 dell'articolo 34, il seguente: « Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, adegua i decreti ministeriali di attuazione del Codice alla nuova normativa. »

q) valuti il Governo l'opportunità di sostituire il comma 5 dell'articolo 230 con il seguente: « 5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva presso la sua sede o domicilio. Presso la sede, quale luogo di produzione, è ammesso il deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera *z)*. Per il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma presso l'impianto di smaltimento e/o recupero, i soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo, prevista dall'articolo 212 comma 5 per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti. »;

r) valuti il Governo l'opportunità di emanare quanto prima il regolamento di attuazione previsto dal comma 6 dell'articolo 238 del Codice in materia di tariffa integrata ambientale;

s) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, all'allegato D, Punto 4, ultimo allinea, dopo le parole: « una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione » o = 1 per cento » le seguenti parole: « che non abbia la caratteristica di biosolubilità di cui alla

direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni »;

t) con riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, e al fine di un corretto riutilizzo degli scarti organici presenti nei rifiuti, valuti il Governo l'opportunità di incentivare la predisposizione negli edifici di nuova costruzione di un sistema anche meccanico di differenziazione e di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

u) valuti il Governo l'opportunità di approvare un decreto al fine di prevedere, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente 17 dicembre 2009 e successive modificazioni – che prevede la possibilità di delegare i compiti previsti dalla disciplina del Sistri ad associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale – e loro società di servizi – presenti nel CNEL – che alle anzidette organizzazioni possano aggiun-

gersene di ulteriori anche sulla base di criteri che tengano conto della loro rilevanza sul piano della rappresentatività sul piano nazionale e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. Le predette associazioni si aggiungono a quelle presenti nel CNEL;

v) valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, al comma 2 dell'articolo 180, come modificato dall'articolo 5, dopo le parole: « il Ministero dell'ambiente e della tutela del mare adotta » le seguenti: « entro il 12 dicembre 2013 »;

z) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 216-*bis*, come introdotto dall'articolo 29, nel senso di chiarire la definizione degli oli usati e di recuperare alcune disposizioni importanti per la gestione, il recupero e lo smaltimento degli oli usati medesimi attualmente presenti nelle norme abrogate dal presente decreto, allo scopo di permettere al Consorzio di continuare ad operare a difesa dell'ambiente.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. Nuovo testo C. 3241 Pianetta (Parere alla XI Commissione) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti*)

146

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 12.40.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

Nuovo testo C. 3241 Pianetta.

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, sottolinea preliminarmente che la Commissione lavoro, riunita in sede legislativa, ha approvato in linea di principio alcuni emendamenti sulla proposta di legge in titolo.

Ricorda che la X Commissione, nello scorso mese di maggio, ha già espresso un parere favorevole sull'insieme del provvedimento che, in sintesi, all'articolo 1, nel promuovere l'accesso alla funzione pub-

blica internazionale, riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce; all'articolo 2 istituisce l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana presso il Ministero degli affari esteri; all'articolo 3 prevede che lo Stato favorisca la formazione mirata all'ottenimento delle professionalità necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali; all'articolo 4 prevede il riconoscimento della qualifica di funzionario internazionale quale titolo valutabile per i concorsi pubblici per la copertura di posti vacanti, commisurato agli anni di servizio effettivo prestato nelle organizzazioni internazionali.

L'articolo 5 – di maggiore interesse per le competenze della X Commissione, cui sono riferiti gli emendamenti su cui la Commissione deve esprimersi – introduce l'istituto dell'aspettativa per i coniugi lavoratori, pubblici e privati, che prestano servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi del provvedimento in esame. In particolare, il comma 1 prevede la facoltà, per i coniugi dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di richiedere il collocamento in aspettativa, che, ai sensi del successivo comma 2, ha una durata massima di cinque anni. Il comma

3 disciplina l'aspettativa concernente i lavoratori privati. In particolare, si prevede l'obbligo, per il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata, il cui coniuge presti servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale, di concedere al lavoratore, su richiesta dello stesso, il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico. Ai sensi del successivo comma 4, l'aspettativa concessa ai dipendenti privati ha una durata minima di un anno.

Gli emendamenti approvati in linea di principio dalla Commissione lavoro prevedono anzitutto la limitazione del periodo massimo di collocamento in aspettativa, riducendolo ad un massimo di tre anni e specificando, anche per i dipendenti pubblici, che i soggetti che ne fruiscono non hanno diritto al trattamento economico. Inoltre, al comma 3 è previsto che la norma relativa alle imprese private si applichi solo a quelle con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta e, in ogni caso, nei limiti di un collocamento in aspettativa per ogni cinquanta dipendenti.

Giudicate positivamente le disposizioni introdotte, che mirano a salvaguardare le piccole imprese nonché a contemperare il diritto soggettivo del coniuge del lavoratore con quello dell'azienda o del datore di

lavoro pubblico che dopo tre anni può riavere in organico il lavoratore in aspettativa ovvero sostituirlo, propone l'espressione di un parere favorevole sulle disposizioni introdotte.

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, esprime perplessità sull'emendamento 5.100 del relatore volto ad estendere solo alle imprese con almeno cinquanta dipendenti l'applicazione della normativa sul collocamento in aspettativa del coniuge di un dipendente di amministrazioni pubbliche che presti servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale, ritenendo che tale disposizione possa creare disparità di trattamento difficilmente difendibili e aprire la strada a contenziosi.

Fabio GAVA (Pdl) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Alberto TORAZZI (LNP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Assogestioni nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.) 148

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441-*quater*-F (rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato) 149

INTERROGAZIONI:

5-03327 Bellanova: Cassa integrazione in deroga all'azienda Labor Srl 149

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 155

5-03384 Schirru: Collocamento obbligatorio dei disabili e delle vittime del terrorismo e della criminalità 149

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 156

5-03522 Borghesi: Vicende relative a dipendenti cassaintegrati dell'Alitalia 150

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 157

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (*Seguito della discussione e rinvio*) 150

Sui lavori della Commissione 151

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (*Seguito della discussione e rinvio*) 152

ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati dalla Commissione) 159

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. C. 3541 Fedriga (*Seguito dell'esame e rinvio*) 153

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 ottobre 2010.

Audizione di rappresentanti di Assogestioni nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi

pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 19 ottobre 2010.

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Emendamenti C. 1441-*quater*-F (rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Il comitato dei nove si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

INTERROGAZIONI

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Laura Ravetto.

La seduta comincia alle 14.

5-03327 Bellanova: Cassa integrazione in deroga all'azienda Labor Srl.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresa BELLANOVA (PD) si interroga su quale sia l'orientamento del Governo in ordine alla questione posta nell'interrogazione, atteso che il sottosegretario, nella sua risposta, non ha fatto altro che ripercorrere le vicende in oggetto, già descritte con dovizia di particolari, peraltro, nello stesso atto di sindacato ispettivo.

Ritiene importante che il Ministro interrogato intervenga con urgenza per chiarire l'equivoco che ha portato l'INPS a decurtare l'indennizzo spettante ai lavoratori interessati, considerato che l'azienda in questione ha già usufruito per 24 mesi di un trattamento di CIGS e ha ottenuto per la prima volta un trattamento di cassa integrazione in deroga, fattispecie alla

quale non è riconducibile alcuna decurtazione dell'indennizzo, prevista, al contrario, in caso di proroga. In conclusione, si dichiara insoddisfatta per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, auspicando che possano essere fornite maggiori delucidazioni sulla vicenda, quantomeno in via informale.

5-03384 Schirru: Collocamento obbligatorio dei disabili e delle vittime del terrorismo e della criminalità.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amalia SCHIRRU (PD) preso atto positivamente che il Ministero competente ha convenuto sulla necessità di individuare una soluzione alla problematica posta nell'interrogazione, anche attraverso la convocazione di un tavolo tecnico, ribadisce l'esigenza di intervenire sulla materia con urgenza, considerate le gravi difficoltà a cui sono sottoposte le persone disabili, soprattutto nel campo della vita professionale. Si tratta, a suo avviso, di chiarire l'esatta portata dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge n. 102 del 2010, convertito dalla legge n. 126 del 2010, nel senso di fornirne una corretta interpretazione che contemperi sia gli interessi dei disabili sia quelli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, al fine di evitare un'inutile « guerra tra poveri » per quanto riguarda l'accesso al lavoro. Osserva che la norma in discussione rappresenta l'ennesimo atto di ingiustizia compiuto in danno dei soggetti disabili, l'ultimo di una serie di provvedimenti lesivi degli interessi di tale categoria di persone, tra i quali cita, ad esempio, l'abrogazione del certificato di ottemperanza ai fini del collocamento obbligatorio o il blocco del *turn over* nella pubblica amministrazione. Fa notare, peraltro, che l'applicazione della disposizione in oggetto ha portato alla paralisi dei centri per l'impiego e reso impossibile l'assunzione di nuovo personale, creando ulteriore disagio ad un mer-

cato del lavoro già penalizzato dalla crisi economica. Ritiene, pertanto, che il Governo in materia di tutela dei soggetti disabili sia gravemente inadempiente, come dimostra il fatto che non abbia ancora presentato in Parlamento la relazione sullo stato di attuazione della legge n. 68 del 1999. Chiede, in conclusione, che si intervenga al più presto con una norma di interpretazione autentica affinché venga precisato che i diritti dei familiari delle vittime del terrorismo non pregiudichino quelli dei disabili, sollecitando, in alternativa, la calendarizzazione di una proposta di legge presentata dal suo gruppo proprio per affondare tale problematica.

5-03522 Borghesi: Vicende relative a dipendenti cassaintegrati dell'Alitalia.

Il sottosegretario Laura RAVETTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio BORGHESI (IdV) prende atto della risposta del rappresentante del Governo, osservando, tuttavia, che si sarebbe potuto intervenire in tempi molto più rapidi con misure tese a facilitare il sollecito reingresso dei lavoratori interessati nel mercato del lavoro, anche realizzando risparmi di spesa nell'ambito della gestione dell'INPS. Al riguardo, stigmatizza il comportamento inerte delle competenti strutture territoriali, che si sono mostrate per diverso tempo indisponibili ad individuare una soluzione per i lavoratori della provincia di Milano, facendo notare che in altre parti del territorio le amministrazioni si sono rivelate molto più attrezzate e solerti. In conclusione, auspica che si dia quanto prima possibilità anche ai dipendenti Alitalia cassaintegrati della regione Lombardia di sottoscrivere il patto di servizio, in vista di un loro pieno reinserimento nel mercato del lavoro.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

C. 3241 Pianetta.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo, rinviata nella seduta del 14 ottobre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso: ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Ricorda che la Commissione, nella seduta del 14 ottobre scorso, ha proseguito la discussione del nuovo testo della proposta di legge, approvando una serie di emendamenti in linea di principio ed accantonando gli articoli ai quali questi sono riferiti. Avverte che, in data odierna, le Commissioni I, III, V e X hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti approvati in linea di principio, dando lettura dei rispettivi pareri.

Fa presente, infine, che la V Commissione ha formulato – in relazione al nuovo testo della proposta di legge in discussione – una condizione per il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: in ordine a tale condizione, fa presente che occorre pertanto predisporre una proposta emendativa finalizzata a recepire la predetta condizione.

Alessia Maria MOSCA (PD) chiede chiarimenti in ordine ai riflessi che la condi-

zione formulata dalla V Commissione può avere sul testo del provvedimento.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, rileva che si tratta esclusivamente di adeguarsi ad un rilievo della V Commissione diretto a evitare il prodursi di eventuali oneri.

Giulio SANTAGATA (PD) osserva che la condizione citata sembrerebbe diretta ad impedire nuove assunzioni nel comparto scuola a seguito del collocamento in aspettativa degli interessati.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene opportuno approfondire il parere della V Commissione, evitando di procedere sin d'ora alla votazione di proposte emendative non meditate.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, fa presente che, per poter approfondire la questione, vi è soltanto l'alternativa tra il sospendere brevemente la seduta e riprenderla prima dell'inizio delle votazioni in Aula ovvero il concluderla e riconvocarla per il termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Cesare DAMIANO (PD) fa notare che il suo gruppo preferisce il rinvio del seguito della discussione ad altra seduta, che potrebbe essere anche convocata per il termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Silvano MOFFA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, che sarà convocata per il termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Sui lavori della Commissione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), atteso che la Commissione tornerà a riunirsi al termine delle votazioni in Assemblea, prospetta l'esigenza di anticipare alla giornata odierna anche il seguito dell'esame della proposta di legge n. 3541:

risulta, infatti, che tutte le Commissioni competenti in sede consultiva abbiano concluso o siano in procinto di concludere l'esame per l'espressione dei prescritti pareri.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudica accettabile la proposta formulata dal deputato Fedriga, considerato anche che – essendo possibile che le Commissioni competenti esprimano i pareri entro la giornata odierna – la XI Commissione potrebbe concluderne l'esame prima dell'assegnazione dei documenti di bilancio, in tempo utile per riferire all'Assemblea nei termini previsti dal calendario.

Cesare DAMIANO (PD) fa presente che, a giudizio del suo gruppo, non risulterebbe ininfluenza avere piena cognizione dei pareri espressi sul progetto di legge n. 3541 dalle competenti Commissioni, attesa anche la delicatezza della materia. Preannuncia, quindi, l'intenzione di approfondire adeguatamente i predetti pareri, soprattutto ove questi fossero trasmessi alla XI Commissione in tempi eccessivamente ristretti.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle considerazioni appena svolte, avverte che la Commissione sarà convocata al termine della prevista seduta in sede legislativa, per il seguito dell'esame della proposta di legge n. 3541, in modo da verificare se vi siano le condizioni per deliberare – prima dell'inizio dell'esame dei documenti di bilancio – sul conferimento del mandato al relatore e, in particolare, sull'eventuale recepimento dei pareri nel frattempo espressi.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Alfredo Mantica.

La seduta comincia alle 19.30.

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

C. 3241 Pianetta.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo, rinviata nella precedente seduta odierna.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso: ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Comunica che, a seguito del parere espresso oggi dalla V Commissione, è stato predisposto l'emendamento 5.200 del relatore (*vedi allegato 4*), in relazione al quale non sono stati presentati subemendamenti. Chiarisce, in proposito, che l'emendamento — che recepisce una condizione della V Commissione diretta ad assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione — è esclusivamente diretto ad assicurare che, per il comparto della scuola, non operi la facoltà per l'amministrazione di procedere a nuove assunzioni decorso un anno dal collocamento in aspettativa del soggetto interessato.

Avverte, quindi, che si passerà all'esame dell'articolo 3, ricordando che la Commissione ha già approvato, in linea di principio, l'emendamento Mosca 3.1.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento Mosca 3.1 e l'articolo 3, come modificato dall'emendamento approvato.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, avverte che si passerà all'esame dell'articolo 5, ricordando che la Commissione ha già approvato, in linea di principio, l'emendamento Fedriga 5.4 (*Nuova formulazione*), l'emendamento 5.100 del relatore, nonché l'emendamento Fedriga 5.5 (*Nuova formulazione*). Ricorda, altresì, di avere presentato, in qualità di relatore, l'emendamento 5.200, diretto al recepimento della condizione posta nel parere della V Commissione, del quale raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA esprime parere favorevole sull'emendamento 5.200 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 5.200 del relatore, l'emendamento Fedriga 5.4 (*Nuova formulazione*), già approvato in linea di principio, l'emendamento 5.100 del relatore, già approvato in linea di principio, nonché l'emendamento Fedriga 5.5 (*Nuova formulazione*), già approvato in linea di principio.

Giovanni PALADINI (IdV) dichiara, motivandone le ragioni, il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo 5, come opportunamente modificato nel corso della discussione, preannunciando un orientamento favorevole sul complesso del provvedimento.

La Commissione approva l'articolo 5, come modificato dagli emendamenti approvati.

Silvano MOFFA, *presidente*, dopo avere dato conto delle sostituzioni, avverte che la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con votazione

nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge n. 3241, come risultante dagli emendamenti approvati.

La seduta termina alle 19.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 19.40.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

C. 3541 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sul nuovo testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sono pervenuti i pareri delle Commissioni V e XII, mentre sono in corso le sedute in sede consultiva delle Commissioni I e II.

Cesare DAMIANO (PD) chiede alla presidenza di valutare l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, attesa l'esigenza di svolgere i necessari approfondimenti sul testo, anche alla luce di quanto sarà indicato dalle Commissioni nei rispettivi pareri di competenza, alcuni dei quali non ancora espressi.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare che l'esame in sede referente del provvedimento in titolo appare condizionato dall'imminente inizio della sessione di bilan-

cio, suscettibile di bloccare l'attività legislativa della Commissione sino alla conclusione del proprio compito di riferire, per quanto di competenza, alla V Commissione sui documenti di bilancio. Considerato, infatti, che il provvedimento è iscritto – sia pure ove concluso dalla Commissione – nel calendario dei lavori dell'Assemblea dalla prossima settimana, ritiene utile procedere con l'*iter* di esame, dichiarandosi in ogni caso disponibile a riconvocare la Commissione alle ore 9.30 della giornata di domani, prima dell'inizio dei lavori d'Assemblea, ai fini dello svolgimento di una ulteriore seduta, nella quale potranno essere affrontate le questioni ancora sul tappeto.

Cesare DAMIANO (PD) fa notare che il suo gruppo non ritiene accettabile l'accelerazione impressa all'esame del provvedimento, giudicando ragionevole proseguire l'analisi del testo secondo quanto previsto nel calendario dei lavori della Commissione ovvero riconvocando la Commissione alle ore 14 della giornata di domani.

Silvano MOFFA, *presidente*, ribadisce che la tempistica di esame del provvedimento appare particolarmente stringente, alla luce dell'imminente assegnazione dei documenti di bilancio, che renderebbe impossibile convocare la Commissione per le ore 14 di domani.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, ritiene che la presidenza, dichiarando la propria disponibilità a riconvocare la Commissione per domani mattina, sia andata incontro alle condivisibili esigenze di approfondimento dei gruppi di opposizione, dietro alle quali, tuttavia, si augura non si celi un atteggiamento meramente ostruzionistico e dilatorio. Chiede, quindi, al gruppo del Partito Democratico di comprendere anche le esigenze della maggioranza di proseguire con celerità nell'esame del provvedimento, facendo presente che, in caso contrario, il comportamento dell'opposizione non potrà che essere interpretato come teso unicamente ad ostacolare la normale prosecuzione dell'*iter*. Fa

notare, da ultimo, che giudicherebbe un orientamento del genere legittimo dal punto di vista regolamentare, ma non consono a quel clima di dialogo e collaborazione declamato a più riprese dai gruppi di minoranza.

Cesare DAMIANO (PD) fa presente che non esiste alcun intento ostruzionistico da parte del suo gruppo, ma solo la volontà di svolgere le opportune riflessioni su una proposta normativa particolarmente complessa e delicata. Ritiene opportuno, pertanto, dedicare all'esame del provvedimento in questione un tempo congruo, eventualmente rinviando il seguito dell'esame anche ad una fase successiva allo svolgimento della sessione di bilancio. Del resto, fa notare che non è la prima volta che la Commissione è costretta a rinviare la conclusione dell'esame di un provvedimento, caso che si verifica con frequenza quando si tratta di proposte normative presentate dall'opposizione.

Teresa BELLANOVA (PD) fa presente che il suo gruppo non ha alcuna intenzione di rallentare l'iter di esame del provvedimento, ma chiede semplicemente che sia rispettato il calendario dei lavori della Commissione, in base al quale il seguito dell'esame del provvedimento in questione era originariamente previsto per la giornata di domani, non prima delle ore 14. Ritiene, quindi, che la presidenza – ove ritenesse di convocare nuovamente la Commissione per domattina – dovrebbe assumersi le proprie responsabilità, evitando di nascondere una tale decisione dietro un presunto consenso dei gruppi di opposizione, che in realtà non vi è mai stato, come chiaramente dimostrato dall'intervento svolto dal deputato Damiano a conclusione dell'odierna seduta in sede legislativa, prima dell'inizio dei lavori dell'Aula.

Silvano MOFFA, *presidente*, ribadisce che nella seduta testé richiamata si è deciso di inserire il provvedimento all'ordine del giorno della seduta odierna, al termine delle votazioni in Assemblea, fa-

cendo seguito a quanto correttamente richiesto dal relatore.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene di avere già espresso con chiarezza l'esigenza del suo gruppo di non imprimere incomprensibili accelerazioni all'esame del provvedimento.

Silvano MOFFA, *presidente*, rileva di avere interpretato l'intervento del deputato Damiano, richiamato in precedenza, come una sostanziale disponibilità ad affrontare l'esame del provvedimento, pur con i dovuti approfondimenti di merito, che ritiene possano essere svolti tra stasera e la mattina di domani, prima dell'inizio della seduta che si riserva di convocare.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, invita i gruppi di opposizione a riflettere sull'opportunità di concludere entro domattina – dopo una attenta analisi dei pareri espressi – l'esame del provvedimento in sede referente, assicurando la massima buona fede nell'affrontare nel corso della discussione in Assemblea eventuali questioni che dovessero rimanere irrisolte.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene che la presidenza possa interpretare come crede le dichiarazioni oggi rese dal suo gruppo, ma giudica importante precisare, per l'ennesima volta, che non vi è alcuna disponibilità a concludere in tempi rapidi l'esame della proposta di legge in titolo, vista l'esigenza di approfondire un testo complesso e articolato. Preannuncia, peraltro, che d'ora in poi il suo gruppo – per evitare equivoci – non sarà più disposto ad accettare proposte di modifica dell'ordine del giorno della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle considerazioni sinora svolte, avverte che la Commissione sarà nuovamente convocata per domattina, alle ore 9.30, per proseguire l'esame della proposta di legge in titolo.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.55.

ALLEGATO 1

5-03327 Bellanova: Cassa integrazione in deroga all'azienda Labor Srl.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo dell'onorevole Bellanova, inerente la tematica degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente in materia, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché quelli forniti dalla Regione Puglia e dall'Inps.

Preliminarmente ritengo opportuno ricordare che la società *Labor srl*, con sede legale in Patù (Lecce), ha usufruito, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 223/91, del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale conseguente alla cessazione dell'attività produttiva dello stabilimento di Casarano (Lecce), relativamente al periodo 2 gennaio 2008-1° gennaio 2010.

Ricordo altresì che, ai sensi dell'articolo 2, comma 138, della legge n. 191/2009, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha autorizzato – con decreto n. 53243 del 12 luglio scorso – la concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga in favore dei lavoratori dipendenti presso lo

stabilimento di Casarano della società *Labor srl*, per un numero massimo di 119 unità lavorative nel periodo dal 2 gennaio 2010 al 31 maggio 2010 e di 120 unità lavorative per il periodo dal 1° giugno 2010 al 1° gennaio 2011.

I predetti periodi costituiscono quindi una proroga del periodo precedente in quanto intervenuti senza soluzione di continuità rispetto ad esso, non essendovi stata alcuna ripresa dell'attività produttiva.

L'articolo 2, comma 138, della legge n. 191/2009 ha infatti stabilito che la misura dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale concessi, anche senza soluzione di continuità, in deroga alla normativa vigente è ridotta del 10 per cento in caso di proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

In virtù di tale circostanza, al trattamento di CIG in deroga – concesso per il periodo dal 2 gennaio 2010 al 1° gennaio 2011 – l'Inps ha operato l'abbattimento prescritto dalla normativa vigente.

ALLEGATO 2

5-03384 Schirru: Collocamento obbligatorio dei disabili e delle vittime del terrorismo e della criminalità.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Schirru, nell'atto ispettivo che passo a discutere, richiama l'attenzione sul recente intervento legislativo (articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010 n.102), relativo alle missioni internazionali, che svincola le assunzioni, per le vittime del terrorismo e la criminalità organizzata, dalla quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, sul collocamento obbligatorio.

Da una prima lettura combinata di tali disposizioni parrebbe discendere che il diritto al collocamento obbligatorio, previsto a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro familiari, sia preminente rispetto ad analoghi diritti previsti a favore di altre categorie di soggetti.

Considerata la recente approvazione delle nuove disposizioni sul collocamento delle vittime del terrorismo e del dovere e rilevata altresì l'opportunità di verificarne

il concreto impatto che esse possono avere sull'impianto della disciplina speciale prevista in favore delle persone con disabilità, la questione è stata portata all'attenzione di un apposito Tavolo tecnico per l'attuazione della normativa a favore delle vittime del dovere, istituito presso il Segretariato Generale – Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo – della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che avrà il compito di trovare le soluzioni più idonee a garantire l'uniforme applicazione e l'operatività della disciplina in materia di collocamento obbligatorio.

In questa prospettiva il Governo, nelle sue diverse componenti, è sicuramente disponibile a svolgere un ruolo attivo per sostenere ogni possibile iniziativa che conduca alla soluzione della vicenda, con l'obiettivo di scongiurare inopportune contrapposizioni tra persone che, seppure a diverso titolo, vivono quotidianamente una condizione di fragilità.

ALLEGATO 3

5-03522 Borghesi: Vicende relative a dipendenti cassaintegrati dell'Alitalia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'Onorevole Borghesi, inerente la posizione dei lavoratori cassaintegrati dell'Alitalia della Regione Lombardia, con particolare riferimento all'integrazione retributiva del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e per la riqualificazione del personale del trasporto aereo, passo a riferire gli elementi informativi trasmessi dai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comitato amministratore del Fondo Trasporto Aereo, con delibera n. 22 del 16 marzo 2009, ha disciplinato le modalità di compatibilità delle prestazioni integrative del Fondo stesso con le prestazioni di attività lavorative da parte dei lavoratori beneficiari. In particolare ha previsto che:

a) la prestazione a carico del Fondo resti immutata nel caso in cui i proventi derivanti da una nuova attività lavorativa di tipo autonomo o la retribuzione derivante da un nuovo rapporto di lavoro dipendente, purché a tempo determinato, sia inferiore o pari al trattamento di integrazione salariale;

b) la prestazione a carico del Fondo venga ridotta in misura pari alla differenza tra i proventi/retribuzioni relativi alla nuova attività e l'integrazione salariale, nel caso in cui essi siano superiori al trattamento di integrazione salariale, purché inferiori all'80 per cento della retribuzione di riferimento.

Inoltre, è previsto che la contribuzione figurativa spetti esclusivamente nel caso in

cui residui almeno una parte del trattamento di integrazione salariale.

Con la Circolare n. 130 del 4 ottobre 2010, l'Inps ha fornito le istruzioni per le fattispecie di compatibilità e cumulabilità tra le integrazioni salariali e i redditi derivanti da nuova attività lavorativa. In particolare al punto 7 della predetta circolare sono stati disciplinati i casi di specie previsti dalla delibera n. 22/2009 del Comitato del Fondo Trasporto aereo anche relativamente all'accredito dei contributi figurativi.

Successivamente lo stesso Istituto nazionale di previdenza ha predisposto il messaggio con le istruzioni operative per l'applicazione della delibera n. 22/2009 e della circolare n.130 che consentirà di dar corso ai relativi aggiornamenti procedurali.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ricevuto dall'Inps l'espressa rassicurazione sul fatto che entro la fine dell'anno in corso la procedura consentirà di dare piena ed integrale applicazione alle disposizioni in questione.

L'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha subordinato l'erogazione di tutti i trattamenti di sostegno al reddito alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale dei lavoratori destinatari di tali trattamenti.

In caso di rifiuto a sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità, ovvero – una volta sottoscritta la dichiarazione – in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un

lavoro congruo, ai sensi dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004 n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

Le modalità di applicazione di tale comma sono state precisate con un apposito decreto interministeriale n. 46441 del 19 maggio 2009 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 22 luglio 2009).

L'articolo 11 di tale decreto interministeriale ha stabilito che la dichiarazione di immediata disponibilità (cosiddetto DID) deve essere nota all'Inps all'atto della domanda del trattamento, secondo le modalità precisate dall'Istituto con propria circolare n. 73 del 26 maggio 2009.

Sicché per le prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria – Straordinaria ed in deroga il lavoratore compila la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) sul modello denominato SR.105 e la consegna al datore di lavoro che ne cura la conservazione presso l'azienda. Nella banca dati percettori, verranno inseriti

unicamente i nominativi dei lavoratori che il datore di lavoro indicherà mediante la compilazione dei modelli denominati SR. 41/SR.42.

Invece, per la mobilità e la disoccupazione tale dichiarazione è resa direttamente dal lavoratore nella compilazione della domanda presso il centro per l'impiego e all'Inps; a conclusione dell'istruttoria al momento dell'erogazione della prestazione il nominativo del lavoratore sarà inserito all'interno della banca dati percettori.

Passando agli aspetti più direttamente connessi al caso sollevato dall'interrogante, riferisco che la Provincia di Milano ha fatto sapere che, con propria circolare del 25 febbraio 2010 inoltrata a tutti i centri per l'impiego della provincia, aveva già provveduto a precisare le modalità operative innanzi descritte, stabilendo, nell'attesa che Alitalia ottemperasse a quanto previsto, che i centri per l'impiego della Provincia di Milano dovessero attivarsi per la predisposizione ed il rilascio della dichiarazione di disponibilità al lavoro nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici di Alitalia; ad oggi, infatti, stando ai dati forniti dalla stessa Provincia di Milano si sono presentati ai Centri per l'impiego della Provincia di Milano 70 lavoratori Alitalia per i quali si è proceduto ai sensi della medesima circolare.

ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali (C. 3241 Pianetta).

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: mirata con le seguenti: e l'aggiornamento formativo mirati.

3. 1. Mosca, Rampi, Codurelli.

ART. 5.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale del comparto scuola non si applica l'articolo 4 della legge 12 febbraio 1980, n. 26.

5. 200. Il relatore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: tre

anni, nel corso dei quali i medesimi soggetti non hanno diritto al trattamento economico.

5. 4. (Nuova formulazione) Fedriga, Munerato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma si applica esclusivamente alle imprese private con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta, nei limiti di un collocamento in aspettativa per ogni cinquanta dipendenti.

5. 100. Il relatore.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e massima di tre anni.

5. 5. (Nuova formulazione) Fedriga, Munerato.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

- Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».
- Audizione di rappresentanti della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI), dell'Associazione ginecologi consultoriali (A.GI.CO) e della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO) *(Svolgimento e conclusione)* 160

SEDE REFERENTE:

- Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. C. 670 Lussana, C. 1179 Mancuso e C. 3703 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 161

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Nuovo testo C. 3541 Fedriga (Parere alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 163
- ALLEGATO *(Parere approvato dalla Commissione)* 165
- Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali e abb. (Parere alla X Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta)* 164

COMITATO RISTRETTO:

- Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo 164

- AVVERTENZA 164

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Pie-

monte e C. 3303 Lucà, recanti « Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato ».

Audizione di rappresentanti della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI), dell'Associazione ginecologi consultoriali (A.GI.CO) e della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO).

(Svolgimento e conclusione).

Gero GRASSI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione, ringraziando il dottor Giorgio Capogna, *coordinatore del gruppo di anestesia e analgesia in ostetricia della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI)*, la dottoressa Giulia Zinno, *componente del direttivo nazionale dell'Associazione ginecologi consultoriali (A.GI.CO)*, e la dottoressa Cristina Pavesi, *segretario del comitato centrale della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO)*. La Società italiana di medicina perinatale (SIMP) ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna.

Il dottor Giorgio CAPOGNA, *coordinatore del gruppo di anestesia e analgesia in ostetricia della SIAARTI*, la dottoressa Giulia ZINNO, *componente del direttivo nazionale dell'A.GI.CO*, e la dottoressa Cristina PAVESI, *segretario del comitato centrale della FNCO*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gero GRASSI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.

C. 670 Lussana, C. 1179 Mancuso e C. 3703 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2010.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, intervenendo in sede di replica, desidera ricordare gli obiettivi e la conseguente urgenza del provvedimento in esame: innanzitutto, la tutela della salute della donna, che viene garantita dall'istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari; gli obblighi informativi dei pazienti; il divieto di intervento di plastica mammaria estetica ai minori. L'urgenza è giustificata da una realtà diffusa e preoccupante di abusivismo professionale e di carenza di controlli sulla qualità degli impianti protesici mammari e dalla necessità di garantire la tracciabilità degli impianti dall'azienda produttrice fino al paziente.

Rivolta all'onorevole Pedoto, cui ha già esaurientemente risposto il sottosegretario Martini, rileva che non è esclusa la possibilità di estendere l'impostazione di questo provvedimento ad altri dispositivi medici; il modello di riferimento dovrà essere sicuramente il registro tumori, anche al fine di consentire il confronto dei dati, ma da esso vanno distinti i registri istituiti da questo provvedimento.

Rispondendo, poi, alle osservazioni dell'onorevole Stagno d'Alcontres, desidera sottolineare nuovamente il problema della trasparenza sulle conseguenze derivanti dal ricorso ad impianti protesici mammari. Questo problema è stato oggetto di specifici interventi da parte dell'Unione europea, che già da qualche anno si è interessata al fenomeno, sollecitando la predisposizione, nei singoli Paesi, di norme di salvaguardia a tutela della salute femminile. L'Unione europea, nel 2003, ha invitato gli Stati membri ad adottare provvedimenti finalizzati all'attivazione, a livello nazionale, di un sistema di informa-

zione della paziente che intenda sottoporsi a un intervento di questo tipo. Ricorda, poi, che in relazione alla normativa comunitaria, è stata recepita, nel 1997, la Direttiva del 1993, che definiva i dispositivi medici e ne distingueva le categorie. La citata Direttiva e il provvedimento di recepimento hanno riclassificato le protesi mammarie come dispositivi medici della classe III (dispositivi sottoposti a una valutazione di conformità severa e stringente, perché riguardanti funzioni di organi vitali sani). Infine, vi è una Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione, approvata il 13 febbraio 2003, che chiede una serie di misure e provvedimenti, che si va ad adottare con il disegno di legge in esame.

Pertanto, la mancanza di regole, trasparenza, controlli e garanzie sul fenomeno della crescita incontrollata degli interventi chirurgici di protesi mammarie a fini estetici non era più accettabile. Così si è espresso il comitato tecnico-scientifico che il sottosegretario Martini, che ringrazia per il suo impegno, ha voluto costituire per affrontare in modo serio il problema. Al comitato, tra l'altro, ha partecipato l'associazione dei chirurghi estetici, dando un contributo di esperienza di non poco conto.

Ritiene, quindi, che una legge sia necessaria in quanto circolari, regolamenti, raccomandazioni non hanno valore cogente e non rappresentano punti di riferimento ineludibili. In questo caso, a chiedere fortemente al Governo un atto normativo è stato anche il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di tutelare maggiormente la *privacy* delle pazienti. Il Ministero della salute, poi, ha avvertito la necessità di costituire un registro di controllo e di monitoraggio, non per un fine puramente statistico o per la valutazione della sicurezza del singolo dispositivo, bensì per avere un quadro clinico molto più ampio e approfondito dell'impatto dell'impianto protesico, nella sua globalità, sul futuro della salute della donna. Si vuole, in sostanza, affrontare il problema nel medio e lungo termine, per valutarne gli effetti anche dal punto di

vista epidemiologico: una finalità che considera importante, perché più aumentano gli impianti di protesi, più numerosi e diversificati possono essere, a lungo termine, i problemi riguardanti la salute.

Propone, infine, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 3703 Governo e preannuncia l'intenzione di proporre il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, al termine dell'esame in sede referente.

Il sottosegretario Francesca MARTINI, intervenendo in sede di replica, desidera, innanzitutto, ringraziare tutti i colleghi intervenuti per l'atteggiamento costruttivo con cui hanno inteso contribuire all'esame preliminare del provvedimento in titolo. Dopo aver ricordato come il ricorso agli impianti protesici mammari per finalità non mediche abbia conosciuto, negli ultimi anni, una forte diffusione, giungendo a creare un fenomeno di costume con conseguenze rilevanti per la salute delle donne, esprime apprezzamento per l'attenzione riservata dalle colleghe deputate a tale provvedimento. Ricorda, quindi, come all'elaborazione del disegno di legge n. 3703 Governo, presso il Ministero della salute, abbiano contribuito rappresentanti di tutte le figure professionali rilevanti, le quali hanno evidenziato come il citato fenomeno abbia determinato la nascita di un mercato non regolato di tali impianti, che mette a rischio la salute delle donne e mortifica il lavoro dei medici più seri e scrupolosi. Sottolinea, altresì, la necessità di garantire alle pazienti un'informazione accurata e completa sulle possibili conseguenze dell'intervento chirurgico per l'applicazione di protesi mammarie. Auspica, infine, che il provvedimento in esame possa essere trasferito alla sede legislativa, al fine di renderne più celere l'approvazione.

Gero GRASSI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che, nella prossima seduta, si procederà alla votazione sull'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata.

Nuovo testo C. 3541 Fedriga.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2010.

Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva che nel titolo della proposta di legge in esame si fa riferimento al trattamento pensionistico, mentre le disposizioni concernono, in misura ancora più rilevante, le prestazioni di natura assistenziale, essendo la revoca della pensione prevista solo nel caso in cui una sentenza definitiva accerti che la pensione medesima aveva origine da un rapporto di lavoro fittizio o per la pensione di reversibilità. Tale incongruenza tra il titolo e il contenuto della proposta di legge potrebbe, a suo avviso, dare adito a dubbi interpretativi. Ricorda, quindi, la sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 1966, che, ai sensi degli articoli 3 e 36 della Costituzione, ha dichiarato l'illegittimità di norme penali volte a privare il condannato di diritti derivanti dal rapporto di lavoro. Esprime, altresì, forti perplessità per i possibili effetti retroattivi e, pertanto, incostituzionali delle norme di natura penale contenute nel progetto di legge in esame e, in particolare, all'articolo 2. Segnala, inoltre, che il comma 3 dell'articolo 1 fa riferimento ai « trattamenti sociali », mentre nella restante parte del progetto di legge si parla di « trattamenti previdenziali » o, in alternativa, di « prestazioni di natura assistenziale »: anche questa incongruenza potrebbe, a suo avviso, dare adito a problemi interpretativi. Rileva, infine, come la defini-

zione « prestazioni di natura assistenziale » possa sollevare dubbi sull'estensibilità dell'ambito di applicazione della norma in esame a servizi sociali che non sono rivolti direttamente al condannato, quali ad esempio gli asili nido per i figli.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ritiene che le norme contenute nel progetto di legge in esame siano particolarmente gravi, soprattutto nella misura in cui si applichino al trattamento previdenziale derivante dai contributi che il lavoratore ha versato in costanza del rapporto di lavoro. Ritiene, infatti, che dette norme presentino profili insuperabili di illegittimità costituzionale e invita, pertanto, il relatore a considerare con estrema attenzione le riserve espresse dai deputati dell'opposizione.

Carla CASTELLANI (PdL), *relatore*, osserva, rivolta alla collega Farina Coscioni, che il provvedimento in esame non ha affatto un valore esclusivamente simbolico, anche se, certamente, non darà un contributo decisivo al contrasto della criminalità organizzata. Esso è volto, tuttavia, a soddisfare un'esigenza di giustizia fortemente avvertita dai cittadini onesti, i quali non possono accettare che, come è emerso anche di recente, alcuni esponenti di spicco della criminalità organizzata, pur essendo ricchissimi, percepiscano sussidi da parte dello Stato. Invita, quindi, i colleghi dell'opposizione a tenere conto delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame in sede referente, le quali hanno consentito di superare i problemi di costituzionalità da loro segnalati. In proposito, precisa che la revoca della pensione è prevista solo nel caso di accertamento, con sentenza definitiva, della sua riconducibilità a un rapporto di lavoro fittizio. Alla luce di quanto esposto e cercando di recepire quanto emerso nel corso del dibattito, formula, infine, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che, come ha correttamente evidenziato il relatore, il progetto di legge in esame risponda a una profonda esigenza di giustizia sociale e rivesta un grande valore

politico, rappresentando un messaggio forte e positivo verso i cittadini onesti che, dopo una vita di lavoro e sacrifici, a volte si trovano, purtroppo, a percepire pensioni o trattamenti assistenziali appena sufficienti per vivere, diversamente da chi è coinvolto in reati per mafia e vive di proventi illeciti. Annuncia pertanto, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) precisa, rivolta al relatore, che le sue considerazioni erano riferite al testo del provvedimento in esame, quale risultante dagli emendamenti approvati, e non certo alla versione originaria della proposta di legge. Ribadisce, quindi, che le disposizioni in esame, nella loro attuale formulazione, rischiano di incidere sulle prestazioni e sui servizi sociali in favore di soggetti estranei al reato, quali, ad esempio, i figli del condannato. Annuncia pertanto, anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Paola BINETTI (UdC), nel preannunciare, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere del relatore, dichiara di condividere, in generale, la finalità di inasprire le pene per i reati in questione, sebbene ritenga improprio concentrarsi sulle prestazioni di natura assistenziale.

Lucio BARANI (PdL) annuncia, anche a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, apprezzando, in particolare, lo sforzo di recepire, nelle osservazioni, quanto emerso nel corso del dibattito. Ritene, altresì, che in un contesto di risorse finanziarie scarse sia particolarmente da apprezzare un provvedimento volto a impedire la corresponsione di benefici economici a soggetti condannati, in via definitiva, per reati gravissimi.

Gero GRASSI, *presidente*, osserva che, in materia di legalità e diritti, la situazione finanziaria del Paese non dovrebbe essere impiegata come argomento decisivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali e abb.

(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2010.

Gero GRASSI, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, l'onorevole Barani ha svolto la relazione e ha proposto di esprimere nulla osta all'ulteriore corso dell'esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 ottobre 2010.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Nuovo testo C. 3541 Fedriga.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3541 Fedriga, recante « Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1,

comma 3, che per « trattamenti sociali » si intendono le prestazioni di natura assistenziale di cui al comma 1 del medesimo articolo e non anche i trattamenti previdenziali eventualmente revocati in conseguenza dell'accertamento della natura fittizia del rapporto di lavoro da cui abbiano avuto origine in tutto o in parte;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di adeguare il titolo della proposta di legge all'effettivo contenuto del testo, quale risultante dagli emendamenti approvati, inserendo un riferimento, oltre che al trattamento pensionistico, alle prestazioni di natura assistenziale.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	166
ALLEGATO (Nuovo testo unificato adottato dalla Commissione come testo base)	172
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	167

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	168
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168 (Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	170

SEDE REFERENTE

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.10.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

(*Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 29 settembre 2010.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, fa presente di aver predisposto, come preannunciato nella precedente seduta, una nuova formulazione del testo unificato (*vedi allegato*), redatta anche sulla base delle proposte pervenute in via informale dai commissari. Il nuovo testo unificato ha una struttura semplificata, nel senso che sono state eliminate le disposizioni di dettaglio, che più utilmente possono essere definite in sede di decreto ministeriale, da adottare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il testo è stato inoltre adattato alla natura non permanente della copertura finanziaria individuata e all'esigenza di rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Giuseppina SERVODIO (PD) manifesta apprezzamento per il fatto che, nella

nuova formulazione del testo unificato, il Presidente ha ritenuto di accogliere la quasi totalità delle proposte da lei avanzate in via informale. Ritiene che ora il testo realizzi un apprezzabile equilibrio tra le diverse esigenze.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente e relatore*, osserva che effettivamente le proposte della collega Servodio hanno consentito di mettere in rilievo gli elementi essenziali del provvedimento legislativo.

Giovanna NEGRO (LNP) chiede chiarimenti in merito all'articolo 1, nella parte in cui si fa riferimento ad interventi per la promozione dei prodotti agrumari, osservando che si tratta di interventi considerati anche nell'ambito della politica agricola comune (PAC).

Sottolinea inoltre che la individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici storici andrebbe demandata alle regioni.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente e relatore*, rileva che la previsione di interventi per la promozione dei prodotti agrumari ha carattere essenzialmente programmatico. Rileva inoltre che – trattandosi di risorse messe a disposizione dallo Stato – la definizione dei territori interessati è demandata ad un decreto interministeriale, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Giuseppina SERVODIO (PD) sottolinea che il decreto ministeriale di cui all'articolo 2 – adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni – definirà il quadro normativo necessario per l'applicazione della legge, provvedendo alla dettagliata individuazione degli agrumeti caratteristici storici e degli interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia ammessi a fruire del contributo. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 7, provvederà poi a dettare le necessarie disposizioni procedurali e alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari nonché all'erogazione dei contributi. In tal modo – fermo restando che l'obiettivo di

fondo del provvedimento è quello di tutelare esclusivamente gli agrumeti caratteristici storici – si realizza un assetto equilibrato tra le competenze dello Stato e delle regioni.

Fabio RAINIERI (LNP) chiede chiarimenti in merito al fatto che il nuovo testo unificato non prevede più indicazioni dettagliate in merito agli interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia ammessi a fruire del contributo.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente e relatore*, conferma l'opportunità di demandare l'individuazione degli interventi e quindi delle spese ammesse a contributo al decreto ministeriale di cui all'articolo 2, ciò che consentirà un'elencazione più corretta ed esaustiva.

Prendendo atto dell'orientamento emerso dal dibattito, propone di procedere sin d'ora all'adozione del nuovo testo unificato come testo base e di trasmetterlo immediatamente alle competenti Commissioni per acquisirne il parere, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente e relatore*, avvertendo che provvederà a richiedere il parere delle competenti Commissioni sul nuovo testo unificato, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 2744 Cenni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviata nella seduta del 26 maggio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 maggio il relatore, onorevole Di Caterina, ha svolto la relazione introduttiva.

Angelo ZUCCHI (PD), constatando preliminarmente l'assenza del relatore, sottolinea l'opportunità che la Commissione svolga un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame. Preannuncia pertanto che il suo gruppo formulerà un'articolata proposta in tal senso nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e invita gli altri gruppi a definire tempestivamente le loro eventuali proposte.

Ricorda poi che, su richiesta del suo gruppo, la proposta di legge è iscritta nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di dicembre, nella quota riservata agli argomenti indicati dalle opposizioni. Nell'evidenziare l'opportunità che la Camera ne discuta entro il 2010, anno internazionale della biodiversità, invita i gruppi che intendessero presentare altre proposte di legge a provvedere tempestivamente.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che la Commissione, che ha iniziato l'esame della proposta di legge ben prima che fosse inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea, sarà in grado di riferire all'Assemblea nei tempi stabiliti. Fa altresì presente che l'argomento è stato inserito oggi all'ordine del giorno proprio per andare avanti nell'*iter*, prima dell'assegnazione dei documenti di bilancio. In ogni caso, ritiene necessario che la Commissione proceda celermente alle audizioni.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che, se i gruppi intendono presentare altre proposte di legge, sarebbe opportuno che le audizioni avessero ad oggetto tutte le proposte.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che sarà sua cura sollecitare i gruppi a presentare tempestivamente eventuali ulteriori iniziative legislative.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che le audizioni potrebbero anche svolgersi in generale sulla materia degli interventi da adottare a tutela della biodiversità.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) non può non rilevare che sarebbe stato opportuno nominare quale relatore sulla materia la collega Cenni, prima firmataria della proposta di legge all'ordine del giorno.

Paolo RUSSO, *presidente*, osservando che probabilmente avrebbe fatto bene a nominare relatore la collega Cenni, deve esprimere rammarico per il fatto che la questione sia stata posta solo oggi, dopo che l'esame è già iniziato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 12.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Atto n. 250.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 ottobre scorso l'onorevole Faenzi ha svolto la relazione introduttiva. Ricorda altresì che la Commissione Ambiente ha programmato di concludere il suo esame domani e che, conseguentemente, la Commissione Agricoltura dovrà esprimere i suoi rilievi in tempo utile, affinché possano essere tenuti in considerazione.

Susanna CENNI (PD) fa presente che le imprese agricole hanno segnalato difficoltà in merito all'utilizzo a fini agronomici dei fanghi di depurazione provenienti da insediamenti civili. Si tratta di una pratica utile dal punto di vista ambientale, poiché consente di ridurre la concimazione chimica, e dal punto di vista economico, poiché fornisce un contributo ai piccoli agricoltori. Tale pratica si scontra tuttavia con l'accresciuta sensibilità delle popolazioni, che manifesta preoccupazioni di fronte alla possibilità riconosciuta dalla legge che i fanghi siano trasportati e smaltiti su tutto il territorio nazionale.

Sarebbe pertanto opportuno introdurre il principio di « prossimità » nell'ordinamento vigente, per razionalizzare con maggior efficacia il trattamento e lo smaltimento dei fanghi, responsabilizzando l'intera filiera di produzione e gli enti locali (per quanto riguarda soprattutto le concessioni ed i relativi controlli), promuovendo processi di tutela ambientale ed evitando anche i costi economici oggi necessari per il trasporto dei fanghi da una regione all'altra del Paese. Sarebbe inoltre opportuno aggiornare le norme relative ai parametri chimici e ai controlli preventivi su tali fanghi.

Propone pertanto che, nei rilievi da esprimere, si preveda, in relazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle comunità locali e delle realtà territoriali, di introdurre nel provvedimento in esame il principio di « prossimità », dando quindi la possibilità agli enti locali di programmare direttamente la gestione integrata dei fanghi prodotti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili al fine di garantire al massimo la tracciabilità dei fanghi stessi.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, osserva che il principio di prossimità è uno dei principi che ispirano la revisione del codice ambientale. Si riserva pertanto di valutare la proposta della collega Cenni

nella predisposizione della sua proposta di rilievi. Fa presente in proposito che sta lavorando ad un testo che recepisce gran parte delle osservazioni formulate dalle organizzazioni agricole nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Ambiente.

Angelo ZUCCHI (PD) invita il relatore a tener conto delle preoccupazioni espresse dalle organizzazioni agricole circa l'obbligo di adesione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), dal quale vanno esplicitamente esonerate le piccole realtà agricole, nel rispetto di determinate condizioni.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, condivide le considerazioni del deputato Zucchi.

Giovanna NEGRO (LNP) richiama la necessità di alleggerire gli oneri per gli agricoltori, prevedendo, ove possibile, che i rifiuti agricoli vengano prelevati a cura del comune.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, si riserva di valutare la proposta del deputato Negro.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) premesso che il provvedimento in esame è vincolato all'attuazione di una direttiva dell'Unione europea, sottolinea che gli elementi di criticità riguardano principalmente i seguenti aspetti: l'adesione al SISTRI, il coordinamento con le autorità di ambito e la figura dell'intermediario (che desta particolari preoccupazioni dal punto di vista della tracciabilità dei rifiuti).

Paolo RUSSO, *presidente*, nel fare presente che la Commissione dovrà deliberare i rilievi entro la mattinata di domani, invita il relatore a trasmettere la sua proposta ai colleghi nella giornata odierna. Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, alle ore 9.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola.**Atto n. 164.****Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola.****Atto n. 168.**

(Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato nuovamente l'esame dei provvedimenti in titolo, sui quali aveva già espresso rilievi nella seduta del 27 gennaio scorso, invitando la Commissione per la semplificazione e il Governo a considerare l'opportunità di un complessivo riesame dei testi, utilizzando tutti gli strumenti procedurali e normativi utili per conciliare i condivisibili obiettivi della semplificazione e del riassetto normativo con l'esigenza di una disamina approfondita dei profili problematici emersi.

Ricorda inoltre che il dibattito ha evidenziato le difficoltà per la Commissione a pronunciarsi su testi che sono gli stessi già esaminati allora.

Angelo ZUCCHI (PD) ricorda che, in occasione del precedente esame, il suo gruppo aveva presentato un documento nel quale, formulando puntuali rilievi critici, si esprimeva un giudizio convintamente negativo sui testi in esame.

A suo giudizio, occorre in ogni caso comprendere per quali ragioni, dopo la pronuncia critica delle Commissioni Agricoltura dei due rami del Parlamento, il Governo non abbia preso in considerazione l'esigenza di una complessiva riva-

lutazione dei testi. Tale circostanza induce ad interrogarsi sul ruolo del parere parlamentare e sul corretto svolgimento dei rapporti tra Parlamento e Governo.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene che le circostanze rendano legittimo il dubbio che il Governo attenda una pronuncia negativa della Commissione per ritirare i provvedimenti in esame. Di fatto, non sussistono elementi di novità rispetto alla precedente fase di esame. Ritiene quindi opportuno ascoltare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per conoscerne gli orientamenti.

Paolo RUSSO, *presidente*, precisa che da un punto di vista formale l'esame parlamentare degli schemi prosegue dal punto in cui si era interrotto nei primi mesi dell'anno. Infatti, il Governo ha manifestato l'intendimento di proseguire nel procedimento di adozione dei decreti già avviato, avvalendosi dei più ampi margini temporali concessi dalla delega di cui al comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, sulla base del parere del Consiglio di Stato. Sono stati quindi trasmessi alle Camere i pareri di merito resi dallo stesso Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata ed è stato assegnato alla competente Commissione bicamerale un nuovo termine per l'espressione del parere. In sintesi, il Governo non ha proceduto ad un nuovo esame dei testi, sulla base dei pareri acquisiti.

Nel merito, tuttavia, è indubbio che, nel rispetto delle prerogative del Parlamento, il Governo debba far conoscere alla Commissione le sue valutazioni in merito alle criticità segnalate.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, sottolinea le difficoltà in cui si trova la Commissione, che è chiamata a pronunciarsi su testi che hanno destato numerosi rilievi critici sia nel mondo agricolo che in sede parlamentare. Condivide pertanto l'esigenza di conoscere le valutazioni del Ministro in merito al seguito da dare ai provvedimenti in esame.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), premesso che la mancata valutazione di merito delle pronunce critiche delle Commissioni parlamentari potrebbe considerarsi irrispettosa delle prerogative parlamentari, condivide le preoccupazioni espresse dal relatore. Si dichiara inoltre preoccupata che l'apprezzabile opera di riordino e di semplificazione possa in concreto diventare una complicazione per l'attività del settore agricolo. Per questi motivi, condivide l'opportunità di un confronto con il Governo.

Giuseppina SERVODIO (PD) ricorda che la pur condivisibile iniziativa di riordino normativo era stata grandemente enfatizzata dal Ministro allora in carica, che ne aveva quasi fatto un elemento di propaganda politica. Positiva è stata pertanto l'azione delle Commissioni parlamentari, che si sono occupate dei contenuti e delle conseguenze concrete dei provvedimenti. In particolare, ricorda che sono state ma-

nifestate perplessità circa la conformità ai criteri di delega della delegificazione proposta dal Governo: si tratta di un aspetto particolarmente importante dal punto di vista politico e dei rapporti tra Parlamento e Governo, sul quale è necessario conoscere le valutazioni del Ministro.

Paolo RUSSO, *presidente*, constata che dal dibattito odierno è emerso un orientamento generalmente condiviso in merito alla non sussistenza delle condizioni per esprimere una valutazione diversa da quella già espressa dalla Commissione negli scorsi mesi. Di tale orientamento prende atto, ferma restando l'esigenza di ascoltare il Ministro per conoscerne gli orientamenti in merito al prosieguo dell'*iter* di adozione dei provvedimenti in esame.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO

Sostegno agli agrumeti caratteristici (Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza).

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati « agrumeti caratteristici storici » e interventi per la promozione dei prodotti agrumari.

ART. 2.

(Disciplina degli interventi).

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto

con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici storici;

b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;

c) alla determinazione della percentuale di contributi erogabili.

2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio.

3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

ART. 3.

(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici storici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2010-2012, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi.

ART. 4.

(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici storici abbandonati).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici storici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2010-2012, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

ART. 5.

(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della medesima legge e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

ART. 6.

(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici).

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Al Fondo è assegnato, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 7 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati per i medesimi anni, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. Si intendono conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera del CIPE 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.

3. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.196.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici storici individuati ai sensi del medesimo articolo 2.

ART. 7.

(Procedura per l'assegnazione dei contributi).

1. La regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge

e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio:

a) definisce, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

b) stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

c) provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

ART. 8.

(Controlli e sanzioni).

1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.

2. Le regioni possono dettare ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia. Le regioni

disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione.

3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

4. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico storico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

5. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico storico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito. COM(2010)289 def. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	175
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	179

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella comunità. Atto n. 249 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul rinnovo dei Comitati permanenti	178
AVVERTENZA	178

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.05.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito.

COM(2010)289 def.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2010.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda di aver formulato, nella seduta dello scorso 13 ottobre, una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*), sulla quale vorrebbe acquisire l'orientamento dei colleghi.

Sandro GOZI (PD) evidenzia che il gruppo PD valuta positivamente la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di ra-

ting del credito, in quanto volta ad assicurare maggiore vigilanza e trasparenza in un settore particolarmente importante e delicato.

Senza entrare nel merito delle questioni affrontate, si limita a rilevare che non appare condivisibile la condizione formulata dal relatore che prevede l'attribuzione all'ESMA, anziché alla Commissione europea, del potere di emettere sanzioni per le violazioni del citato regolamento. La motivazione richiamata in premessa è che la scelta operata dalla proposta di regolamento di attribuire la potestà sanzionatoria alla Commissione europea sarebbe incoerente con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia ed indipendenza degli organismi di vigilanza e introdurrebbe un elemento di potenziale frammentazione e complicazione nel nuovo quadro regolamentare. Ritiene, al contrario, che distogliere la potestà sanzionatoria dalla Commissione – che è organo indipendente – per affidarla all'ESMA, che è invece basata su un sistema di cooperazione e di convergenza tra le varie agenzie nazionali, rischia di affievolire fortemente il sistema sanzionatorio nel suo complesso.

Ritiene pertanto che, sul punto, sia necessario un ulteriore approfondimento, in assenza del quale la proposta di parere, così come formulata dal relatore, non appare condivisibile.

Nicola FORMICHELLA (PdL) sottolinea la necessità di esprimersi nella seduta odierna, anche tenuto conto dell'iter dell'atto presso la VI Commissione; per tale motivo aveva depositato, già la scorsa settimana, la proposta di parere.

Rileva peraltro che la condizione da lui formulata corrisponde a quanto sostenuto dall'onorevole Pittella, vice presidente della Commissione europea, e da tutti gli altri soggetti auditi presso la Commissione Finanze. Anche il relatore in tale Commissione, l'onorevole Fluvi, ha, nella bozza di documento finale presentata, appoggiato la medesima tesi.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella proposta di documento finale

formulata dal relatore Fluvi presso la VI Commissione nella seduta del 12 ottobre 2010, si invita il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali dell'Unione europea affinché sia attribuito direttamente all'ESMA il potere di sanzionare le violazioni delle disposizioni del regolamento n. 1060/2009, sia pure nel rispetto dei vincoli imposti dal Trattato e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, definendo con chiarezza l'ambito discrezionale in cui la stessa autorità deve esercitare tale potere ed assicurando la necessaria separazione tra fase istruttoria e fase giudicante, ovvero si preveda, in alternativa, che la Commissione europea non possa entrare nel merito delle proposte di sanzione avanzate dall'ESMA, ma debba solo limitarsi ad attribuire loro efficacia giuridica.

Sandro GOZI (PD) sottolinea di essere a conoscenza delle posizioni assunte dall'onorevole Pittella e dall'onorevole Fluvi; ritiene tuttavia – in ciò interpretando in maniera oggettiva il ruolo della XIV Commissione – che sotto il profilo dell'opportunità e della compatibilità comunitaria si tratti di posizioni non condivisibili.

Nicola FORMICHELLA (PdL) sottolinea, al di là delle diverse posizioni assunte dai parlamentari, l'importanza di attribuire poteri effettivi alle autorità di nuova istituzione, quale è l'ESMA, se non si vuole che queste rimangano inutili *forum* di discussione.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD), alla luce delle motivazioni esposte, preannuncia l'astensione del gruppo del PD sulla proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia a sua volta l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella comunità.

Atto n. 249.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD), valutato che il provvedimento non presenta particolari criticità sotto il profilo della compatibilità comunitaria, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

Atto n. 252.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 settembre 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) riterrebbe opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione che tengano conto dell'esame dell'atto presso la VIII Commissione Ambiente.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, concorda con la richiesta avanzata dal collega Farinone.

Mario PESCANTE, *presidente*, tenuto conto del fatto che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 24 ottobre, propone di rinviare alla seduta di domani la votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione concorda.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 14.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Sul rinnovo dei Comitati permanenti.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, a seguito del rinnovo della Commissione avvenuto ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento, l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna, ha deliberato all'unanimità di procedere al rinnovo dei due Comitati permanenti, già costituiti nella seduta del 31 luglio 2008, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento.

In particolare, la composizione del Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti comunitari e dell'UE, che d'ora innanzi assumerà la denominazione di Comitato permanente per l'esame dei progetti di atti dell'UE, è la seguente: Luca Bellotti (FLI), Rocco Buttiglione (UdC), Giuseppina Castiello (PdL), Nunziante Consiglio (LNP), Giovanni Dell'Elce (PdL), Enrico Farinone (PD), Nicola Formichella (PdL), Benedetto Francesco Fucci (PdL), Isidoro Gottardo (PdL), Sandro Gozi (PD), Paolo Guzzanti (Misto-Noi Sud LA-PLI), Maria Paola Merloni (PD), Eugenio Minasso (PdL), Massimo Nicolucci (PdL), Massimo Pompili (PD), Antonio Razzi (IdV), Lucio Stanca (PdL), Giacomo Stucchi (LNP), Walter Tocci (PD) e Sandra Zampa (PD). Comunica che l'Ufficio di Presidenza, nella medesima riunione, ha altresì deliberato di confermare la composizione dell'Ufficio di Presidenza del Comitato, come segue: Sandro Gozi (PD),

presidente, Benedetto Francesco Fucci (PDL), *vicepresidente*, Nunziante Consiglio (LNP), segretario.

Per quanto riguarda invece il Comitato permanente per il monitoraggio sull'attuazione delle politiche dell'UE, l'Ufficio di Presidente ha confermato la seguente composizione: Luca Bellotti (FLI), Annagrazia Calabria (PdL), Giuseppina Castiello (PdL), Nunziante Consiglio (LNP), Giovanni Dell'Elce (PdL), Enrico Farinone (PD), Nicola Formichella (PdL), Benedetto Francesco Fucci (PdL), Laura Garavini (PD), Isidoro Gottardo (PdL), Sandro Gozi (PD), Paolo Guzzanti (Misto-Noi Sud LA-PLI), Maria Paola Merloni (PD), Eugenio Minasso (PdL), Massimo Nicolucci (PdL), Antonio Razzi (IdV), Giacomo Stucchi (LNP), Walter Tocci (PD), Sandra Zampa (PD) e Domenico ZINZI (UdC). L'Ufficio di Presidenza ha altresì deliberato di confermare la composizione dell'Ufficio di Presidenza del Comitato come segue: Nunziante Consiglio (LNP), *presidente*, Giuseppina Castiello (PDL), *vicepresidente*, Laura Garavini (PD), segretario.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali e abb.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Atto n. 250.

ALLEGATO

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (CE) N. 1060/2009, relativo alle
agenzie di rating del credito (COM(2010)289 def.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di *rating* del credito (COM(2010)289) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

tenuto conto della valutazione positiva della conformità della proposta con il principio di sussidiarietà espressa il 29 luglio 2010;

considerato che:

il rafforzamento del quadro regolamentare vigente in materia di agenzie di *rating* a livello europeo risulta necessario ed urgente alla luce dei rilevanti effetti giuridici ed economici acquisiti dai rating ai fini delle scelte degli intermediari, degli investitori istituzionali e dei risparmiatori e, conseguentemente, dell'impatto che essi hanno sul buon funzionamento dei mercati finanziari e sulla stessa attività di vigilanza;

le misure contenute nella proposta sono complessivamente condivisibili, essendo intese a migliorare, secondo un approccio pragmatico, la qualità e la trasparenza delle attività di *rating*, l'efficienza delle procedure di registrazione e la vigilanza sulle attività paneuropee delle agenzie;

è, in particolare, apprezzabile la sostituzione dell'attuale sistema collegiale di

vigilanza sulle agenzie di *rating* con un sistema di vigilanza centralizzato che riunisca in capo alla istituenda Autorità europea di vigilanza dei mercati e strumenti finanziari (ESMA) le funzioni di registrazione e vigilanza ordinaria delle agenzie che operano nell'UE nonché dei rating emessi da agenzie con sede in paesi terzi che operano nell'UE dietro certificazione o avallo;

non è invece condivisibile la scelta operata dalla proposta di regolamento di attribuire la potestà sanzionatoria alla Commissione europea invece che all'ESMA che appare incoerente con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia ed indipendenza degli organismi di vigilanza e introduce un elemento di potenziale frammentazione e complicazione nel nuovo quadro regolamentare;

la proposta, inoltre, non reca misure specifiche in relazione ai giudizi di *rating* sui prezzi dei titoli pubblici che, soprattutto alla luce della crisi economica e finanziaria, hanno assunto un estremo ed eccessivo rilievo nella gestione dei debiti pubblici sovrani degli Stati e quindi sulla stessa stabilità finanziaria dell'area euro e dell'UE nel suo complesso;

la proposta appare pienamente conforme al principio di proporzionalità in quanto introduce a carico delle agenzie di *rating* e degli emittenti obblighi strettamente giustificati dagli obiettivi di trasparenza, concorrenza e efficiente vigilanza. Anche le sanzioni previste in caso di violazione delle prescrizioni del regola-

mento n. 1060/2009, come modificato dalla proposta in esame, risultano strettamente proporzionate rispetto all'entità delle violazioni stesse;

rilevata l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo si adoperi nelle competenti sedi decisionali dell'UE affinché:

1) sia attribuito all'ESMA, anziché alla Commissione europea, il potere di emettere sanzioni per le violazioni del regolamento n. 1060/2009, circoscrivendo, in coerenza con i Trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'ambito discrezionale demandato allo scopo alla

medesima autorità ed assicurando la separazione tra fase istruttoria e fase giudicante;

2) si stabilisca, in alternativa, che la Commissione europea provveda, salvi i casi di manifesta illegittimità, all'automatico recepimento in propri atti giuridici delle proposte di sanzione presentate dall'ESMA;

3) la Commissione valuti in modo specifico ed approfondito – come auspicato in più occasioni dal Parlamento europeo anche in sede di approvazione del regolamento n. 1060/2009 – l'opportunità di affidare ad un soggetto pubblico indipendente l'espressione dei giudizi di *rating* sui debiti sovrani degli Stati dell'Unione europea o, quanto meno, all'area dell'Euro, al fine di contrastare gli eccessi di volatilità nei prezzi dei titoli pubblici e le conseguenti ricadute sulla stessa stabilità della moneta unica;

4) si valuti, a questo scopo, la possibilità di affidare i giudizi di *rating* sia ad organismi esistenti, quali la Corte dei conti europea, sia ad un'agenzia di *rating* pubblica europea di nuova costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
21.40 alle 21.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

S O M M A R I O

Comunicazioni del presidente	182
Esame di domande per l'Accesso	182
ALLEGATO (<i>Delibera approvata dalla sottocommissione in materia di richieste di accesso</i>) .	184
Approvazione delle proposte di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	183

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente PALMIZIO. — Intervengono per la RAI la dottoressa Camilla Paccagnini e il dottor Daniele Mattaccini.

La seduta comincia alle 12.45.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Comunicazioni del presidente.

Il Presidente comunica che in data 6 ottobre il Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, senatore Sergio Zavoli, ha informato di aver chiamato a far parte della Sottocommissione l'onorevole Flavia Perina, quale rappresentante del Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia.

Contestualmente ha cessato di far parte della Sottocommissione l'onorevole Pietro Laffranco, su indicazione del Gruppo Il Popolo della Libertà.

Comunica altresì che si profila la necessità di prevedere una sospensione della programmazione delle domande dell'Accesso, in relazione all'esiguità del loro numero, che non consente alla RAI una loro trasmissione senza soluzioni di continuità, con evidenti problemi anche di organizzazione del palinsesto, in quanto è necessario disporre di un sufficiente numero di domande accolte per predisporre calendari a lungo termine. Di tale eventuale sospensione sarà data comunicazione.

La Sottocommissione ne prende atto.

Esame di domande per l'Accesso.

Il PRESIDENTE avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito ed illustra brevemente la delibera contenente l'elenco delle domande accolte e che dà mandato alla RAI di redigere una proposta di

calendario delle relative trasmissioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico radiotelevisivo, per il periodo dall'8 al 18 novembre 2010.

Mette ai voti la delibera in esame.

La Sottocommissione approva all'unanimità la delibera, con allegato l'elenco delle domande accolte.

L'elenco delle domande accolte viene consegnato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

La seduta, sospesa alle 12.50, viene ripresa alle 12.55.

Approvazione delle proposte di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione approva i calendari predisposti dalla RAI per l'accesso alla trasmissione « 10 minuti di ... » per il mezzo televisivo, relativamente al periodo dall'8 al 18 novembre 2010, e per il mezzo radiofonico, relativamente al periodo dal 22 novembre al 17 dicembre 2010.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO

**DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE
IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO***(Testo approvato nella seduta del 19 ottobre 2010)*

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico;

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare il calendario dell'Accesso televisivo per il periodo compreso tra lunedì 8 e giovedì 18 novembre 2010, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 6 della presente delibera, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. La RAI si impegna altresì a predisporre quanto prima, per il periodo che sarà da essa stessa definito, il calendario dell'Accesso radiofonico delle domande accolte dalla Sottocommissione nelle sedute del 21 luglio e 19 ottobre 2010 e non ancora programmate. Tale calendario dovrà essere in ogni caso collocato nel periodo compreso dalla data di approvazione della presente delibera al 31 dicembre 2010.

3. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata

dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

«3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura "replica". L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle tra-

smissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'articolo 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999 »;

4. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

5. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione, il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

6. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

Domande per l'Accesso televisivo

Prot.	Richiedente	Titolo
6425	Associazione Bioterapeuti europei	In buone mani
6471	Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau	Lebbra e disabilità: dall'esclusione all'uguaglianza
6465	Associazione SALPARE – Eventi e progetti culturali	Artisti stranieri a Roma: Lola Mora la señorita di Via Dogali
6437	Federazione italiana comunità terapeutiche	L'emergenza educativa
6352	Federazione organismi cristiani servizio internazionale volontario	Obiettivi del millennio: a che punto siamo?

6464	FORUM SaD-Forum permanente per il sostegno a distanza	Tutti a scuola ! Il sostegno a distanza, pane per giovani menti
6420	Istituto di ricerca per l'arte e la letteratura	Sulle rive della Magna Grecia. La letteratura contemporanea: da Carlo Belli a Giacinto Spagnoletti
6445	Unione nazionale lotta contro l'analfabetismo	Banca della memoria (Unità d'Italia)
6473	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo	Giovani per i giovani: volontariato e promozione dei diritti umani

Domande per l'Accesso radiofonico

Prot.	Richiedente	Titolo
6426	Associazione Bioterapeuti europei	In buone mani
6472	Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau	Lebbra e disabilità: dall'esclusione all'uguaglianza
6468	Federazione Esperantista Italiana	L'esperanto in pratica; parte prima

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 187

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si
è riunito dalle ore 13.20 alle ore 14.50.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	188
Esame dei documenti conclusivi della Commissione istituita con D.P.C.M. 23 settembre 2008, trasmessi dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	188
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	188

Martedì 19 ottobre 2010. – Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.

La seduta comincia alle 13.15.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti la documentazione pervenuta e l'organizzazione dei lavori, sulle quali intervengono il senatore ESPOSITO (PdL) e il deputato PASTORE (LNP).

Esame dei documenti conclusivi della Commissione istituita con D.P.C.M. 23 settembre 2008, trasmessi dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

I deputati BRIGUGLIO (FLI) e ROSATO (PD) illustrano il contenuto dei

documenti all'ordine del giorno, formulando osservazioni.

Intervengono il presidente D'ALEMA (PD) e i senatori ESPOSITO (PdL) e PAS-SONI (PD).

Il seguito dell'esame è rinviato.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

Il senatore ESPOSITO (PdL) e il deputato ROSATO (PD) illustrano lo schema di regolamento all'ordine del giorno per il parere di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	189
Comunicazioni del Presidente	189

*Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza
del presidente Gaetano PECORELLA.*

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, fa presente che l'audizione del sindaco di Terzigno, Domenico Auricchio, prevista alle 14.30, non potrà avere luogo in quanto lo stesso sindaco ha da pochi minuti fatto comunicare alla segreteria della Commissione di essere impossibilitato a partecipare alla odierna seduta all'orario previsto. Concordi i presenti, avverte che l'audizione avrà luogo domani, mercoledì 20 ottobre 2010, alle ore 14.30.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	190
Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza.	
Audizione del rappresentante del <i>Forum</i> delle Associazioni familiari, <i>Ciro Intino</i> , e del rappresentante della <i>Caritas</i> italiana, <i>Giuseppe Laganà</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
Audizione del presidente dell'AIMMF, <i>Laura Laèra</i> ; del presidente della Camera minorile nazionale, <i>Giovanna Ruo</i> , e del presidente dell'Unione nazionale Camere minorili, <i>Luca Muglia</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	191
Audizione del referente nazionale gruppo minori del CNCA, <i>Liviana Marelli</i> , e della rappresentante del Gruppo CRC, <i>Viviana Valastro</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	191
AVVERTENZA	191

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza della vicepresidente Anna Maria SERAFINI.

La seduta comincia alle 11.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Anna Maria SERAFINI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza.

Audizione del rappresentante del *Forum* delle Associazioni familiari, *Ciro Intino*, e del rappresentante della *Caritas* italiana, *Giuseppe Laganà*.

(*Svolgimento e conclusione*).

Anna Maria SERAFINI, presidente, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Comunica, che contrariamente a quanto previsto nella convocazione della Commissione, in rappresentanza del presidente del *Forum* delle Associazioni familiari, *Francesco Belletti*, interverrà l'Avvocato *Ciro Intini*.

Ciro INTINI, rappresentante del Forum delle Associazioni familiari, e *Giuseppe LAGANÀ, rappresentante della Caritas italiana*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati *Luisa CAPITANIO SANTOLINI* (UDC), *Alessandro*

PAGANO (PdL) e Sandra ZAMPA (PD), nonché la senatrice Anna Maria SERAFINI (PD).

Ciro INTINI, *rappresentante del Forum delle Associazioni familiari*, e Giuseppe LANGANÀ, *rappresentante della Caritas italiana*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del presidente dell'AIMMF, Laura Laèra; del presidente della Camera minorile nazionale, Giovanna Ruo, e del presidente dell'Unione nazionale Camere minorili, Luca Muglia.

(Svolgimento e conclusione).

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Laura LAÈRA, *presidente dell'AIMMF*, Giovanni RUO, *presidente della Camera minorile nazionale*, e Luca MUGLIA, *presidente dell'Unione nazionale Camere minorili*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene sull'ordine dei lavori la deputata Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC).

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del referente nazionale gruppo minori del CNCA, Liviana Marelli, e della rappresentante del Gruppo CRC, Viviana Valastro.

(Svolgimento e conclusione).

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Liviana MARELLI, *referente nazionale gruppo minori del CNCA*, e Viviana VALASTRO, *rappresentante del Gruppo CRC*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, interviene per formulare osservazioni. Dichiara poi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Sostituzione di un deputato nella XIV Circoscrizione Marche 3

COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera e 5^a Senato)

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati, dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione*) 4

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 6

COMITATO DI INDAGINE SULL'ANTISEMITISMO:

Indagine conoscitiva sull'antisemitismo.

Audizione della professoressa Dina Porat, direttrice dello Stephen Roth Institute per lo studio dell'antisemitismo contemporaneo e del razzismo dell'Università di Tel Aviv (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 6

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno. C. 2836-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) 7

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli che non producono emissioni di anidride carbonica. C. 2844 Lulli (*Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3553*) 8

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente e dell'amministratore delegato di Telecom Italia Spa sul piano industriale del gruppo 14

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
ATTI DEL GOVERNO:	
Sui lavori della Commissione	16
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in attuazione dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 255 (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	16
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. Atto n. 261 (<i>Esame e rinvio</i>)	18
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Atto n. 266 (<i>Esame e rinvio</i>)	20
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi per motivi di lavoro stagionale COM(2010)379 def. (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	24
SEDE REFERENTE:	
Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati <i>burqa</i> e <i>niqab</i> C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni e C. 3719 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -F Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	28
Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. Nuovo testo C. 3241 Pianetta ed emendamenti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	34
Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Nuovo testo C. 3541 Fedriga (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	29
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 Pelino (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	29
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	35
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 Vignali ed abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	29
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	30
Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , 4 ^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004. C. 3286 Siragusa e C. 3579 Lo Monte (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i>)	30
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	37

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Nuovo testo C. 3541 Fedriga (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	33
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	41

II Giustizia**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 254 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	44
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento</i>)	52

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Nuovo testo C. 3541 Fedriga (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	47
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	53
AVVERTENZA	50

III Affari esteri e comunitari**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
--	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999. C. 3737 Li Gotti ed altri, approvata dal Senato, e C. 1787 Di Pietro ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	56
--	----

IV Difesa**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 259 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Ruggia</i>)	63

V Bilancio, tesoro e programmazione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -G, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della	
---	--

Costituzione, approvato, con modificazioni, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	65
Disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio. C. 2360 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	67
Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. Nuovo testo C. 3241 ed emendamenti (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	68
Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Nuovo testo C. 3541 (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizione ed osservazione</i>)	70
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO:	
Legge di stabilità 2011. C. 3778 Governo (<i>Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione</i>)	72

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Testo unificato C. 2754 e abbinate (Parere alla X Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	78
---	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di <i>rating</i> del credito. COM (2010) 289 definitivo (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	93
ALLEGATO (Documento finale approvato dalla Commissione)	95
Sui lavori della Commissione	93

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-02982 De Pasquale: Sulla riconoscibilità del servizio prestato presso la scuola materna in caso di passaggio in qualsiasi altro ordine di scuola	99
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	103
5-03080 Ghizzoni: Sul termine per l'utilizzo degli stanziamenti delle « quote Mussi » e questioni correlate	100
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	104
5-03164 Siragusa: Sul rifiuto di iscrizioni presso l'Istituto alberghiero Ipsar di Palermo .	100
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	105
5-03165 Coscia: Modifiche alla disciplina degli istituti professionali, con particolare riferimento all'Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione « R. Rossellini » di Roma	101
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	106
5-03180 Zazzera: Sul futuro della <i>JuniOrchestra</i> dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia ...	101
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	109
5-03138 Pes: Rischio di chiusura per l'istituto professionale per l'agricoltura e l'ambiente di Bonorva (Sassari)	101
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	110

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti	102
<i>ERRATA CORRIGE</i>	102

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni di rappresentanti della Fondazione ENASARCO, della Fondazione ENPAIA e della Fondazione ENPAM, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00378 Alessandri e n. 7-00384 Braga sulle iniziative a tutela degli inquilini degli immobili degli enti previdenziali privatizzati	112
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di delibera CIPE 31/2010 concernente « Decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, articolo 6- <i>quinquies</i> . Riprogrammazione del fondo infrastrutture. Atto n. 268 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	112
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a <i>standard</i> di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	115
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	119
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	116
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del Relatore)</i>	120
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore come riformulata)</i>	133

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. Nuovo testo C. 3241 Pianetta (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti</i>)	146
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di Assogestioni nell'ambito dell'esame del Libro verde: Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa (COM(2010)365 def.)	148
--	-----

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Emendamenti C. 1441- <i>quater</i> -F (rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato)	149
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-03327 Bellanova: Cassa integrazione in deroga all'azienda Labor Srl	149
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	155
5-03384 Schirru: Collocamento obbligatorio dei disabili e delle vittime del terrorismo e della criminalità	149
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	156

5-03522 Borghesi: Vicende relative a dipendenti cassaintegrati dell'Alitalia	150
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	157
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	150
Sui lavori della Commissione	151
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	152
ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati dalla Commissione)	159
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. C. 3541 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
XII Affari sociali	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 918 Marinello, C. 1353 Livia Turco, C. 1513 Palumbo, C. 1266 Consiglio regionale del Piemonte e C. 3303 Lucà, recanti «Norme per la tutela dei diritti della partoriente, la promozione del parto fisiologico e la salvaguardia della salute del neonato».	
Audizione di rappresentanti della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI), dell'Associazione ginecologi consultoriali (A.GI.CO) e della Federazione nazionale collegi ostetriche (FNCO) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	160
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari. C. 670 Lussana, C. 1179 Mancuso e C. 3703 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	161
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti la sospensione e la revoca del trattamento pensionistico per i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale o condannati per reati di terrorismo o di criminalità organizzata. Nuovo testo C. 3541 Fedriga (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	163
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	165
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. Nuovo testo unificato C. 2754 Vignali e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	164
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo	164
AVVERTENZA	164
XIII Agricoltura	
SEDE REFERENTE:	
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	166
ALLEGATO (Nuovo testo unificato adottato dalla Commissione come testo base)	172

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	167
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	168
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168 (Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	170
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito. COM(2010)289 def. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	175
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	179
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella comunità. Atto n. 249 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, e 2009/90/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. Atto n. 252 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	177
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sul rinnovo dei Comitati permanenti	178
AVVERTENZA	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (Sottocommissione permanente per l'accesso)	
Comunicazioni del presidente	182
Esame di domande per l'Accesso	182
<i>ALLEGATO (Delibera approvata dalla sottocommissione in materia di richieste di accesso)</i> .	184
Approvazione delle proposte di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico	183
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	187

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	188
Esame dei documenti conclusivi della Commissione istituita con D.P.C.M. 23 settembre 2008, trasmessi dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica	188
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento	188

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Sulla pubblicità dei lavori	189
Comunicazioni del Presidente	189

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	190
Indagine conoscitiva su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e adolescenza.	
Audizione del rappresentante del <i>Forum</i> delle Associazioni familiari, Ciro Intino, e del rappresentante della <i>Caritas</i> italiana, Giuseppe Laganà (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
Audizione del presidente dell'AIMMF, Laura Laèra; del presidente della Camera minorile nazionale, Giovanna Ruo, e del presidente dell'Unione nazionale Camere minorili, Luca Muglia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	191
Audizione del referente nazionale gruppo minori del CNCA, Liviana Marelli, e della rappresentante del Gruppo CRC, Viviana Valastro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	191
AVVERTENZA	191

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA

€ 10,80



16SMC0003840